

LA SCIENZA

DELLA

LEGISLAZIONE

DEL CITTADINO

GAETANO FILANGIERI

TOMO V.



IN GENOVA 1798.

PRESSO JVONE GRAVIER LIBRAJO

Οὐκ εἰν ἄνεν κρείττον, ἢ νομοὶ πελεῖ κα-
λος τιθέντες,

*Nihil est civitati præstantius, quam leges
recte positæ Eurip. in Supplicib.*

LA SCIENZA DELLA LEGISLAZIONE.

CONTINUAZIONE

DEL

LIBRO III.

C A P O XXXV.

*Del rapporto delle pene co' diversi oggetti,
che compongono lo stato di una
Nazione .*

Preparati e disposti nel loro ordine i materiali delle pene ; fissati e sviluppati alcuni generali principj , che determinarne possono l' uso , per rendere più universali le nostre idee , per facilitarne l' applicazione , per renderle adattabili alle nazioni ed a' popoli , che meno tra loro

a 2



LA SCIENZA

si rassomigliano, è necessario di esaminare quale sia l'influenza, che debbano avere sul sistema penale le diverse circostanze politiche, fisiche, e morali de' popoli, e stabilire in questa maniera i principj della gran teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti, che compongono lo *stato di una nazione*.

Per procedere con quell'ordine, che conviene in una materia così intrigata, con quell'ordine, io dico, senza del quale lo scrittore, e chi legge smarriscono la verità, e perdono inutilmente il loro tempo, è necessario, che io cominci questa teoria dall'esame de' principj, che determinar debbono il sistema penale, che conviene nell'infanzia de' popoli, nella fanciullezza delle società; che regolando il corso delle mie idee con quello delle società istesse, si vegga come a misura, che il corpo sociale si sviluppa, ed acquista una certa forza, un certo vigore, sviluppar si deve il sistema penale; che l'imperfezione della prima età de' popoli dee necessariamente esser unita all'imperfezione de' loro codici penali (1); che nel-

(1) Si vegga ciò, che si è detto nell'ultimo Capo del primo Libro, dove si sono esposti i principj generali del rapporto

La sola maturità del corpo politico, questo può acquistare quella perfezione, che conviene; e che la sola ignoranza di questi rapporti ha potuto indurre alcuni politici a declamare contro il sistema de' codici penali delle barbare nazioni, i quali, malgrado le loro superficiali invettive, hanno, ed avranno sempre agli occhi dell'osservatore filosofo quell'opportunità, che infelicemente non si ritrova ne' nostri codici, e quella relativa bontà, dalla quale noi siamo ancora molto lontani. Dopo queste premesse noi passeremo subito ad esaminare i principj dipendenti dal rapporto delle pene cogli altri oggetti, che compongono lo stato delle nazioni già pervenute alla loro maturità; e verremo così a sviluppare l'intera teoria fondata sull'influenza, che le diverse circostanze politiche, fisiche, e morali de' popoli aver debbono sul sistema penale.

La materia è vasta. Io cercherò di esser quanto più breve mi sarà possibile. Le idee mi si affollano da tutte le parti; io rispingo le meno necessarie al mio ar-

delle leggi coll'infanzia, e colla maturità de' popoli. Al lettore non dispiacerà, che io lo richiami spesso sull'unità delle mie idee, e del sistema di quest'opera.

3 LA SCIENZA

gomento. I fatti, e le pruove per conferma le mi si offrono dall' istorie di tutt' i tempi, di tutt' i luoghi, di tutt' i popoli. Io ne rapporterò alcuni; la maggior parte li sacrificherò alla difficile brevità, ed altri li gitterò nelle note, per soddisfare un lettore più curioso, e per non annojare colui, che lo è meno. Le vedute generali su i rapporti del sistema penale coll' infanzia, e sviluppo delle società saranno da alcuni condannate come molto ardite, da altri come estranee all' oggetto generale di quest' opera; ma il lettore, che vede tutto il sistema delle mie idee, e che si ricorda dell' *universalità* del mio argomento (1), le troverà molto opportune, o le tollererà almeno come il risultato di una profonda meditazione, e di una penosa lettura, che avrebbe potuto somministrare l' oggetto, e i materiali ad un' opera molto vasta, e che io mi sforzo di restringere in poche carte.

Tutt' i popoli *politi* sono stati selvaggi, e tutt' i popoli selvaggi abbandonati al

(1) *Io scrivo la Scienza della Legislazione per tutt' i popoli, e per tutt' i tempi. Ricordiamoci della proprietà della scienza, stabilita da Aristotile; Scientia debet esse de universalibus, & aternis.*

loro naturale istinto, sono destinati a divenir politici (1). La famiglia è la prima società, e il primo governo è il governo patriarcale fondato sull'amore, l'obbedienza, ed il rispetto. La famiglia si estende, si moltiplica, e si divide. Molte famiglie vicine formano una tribù, un'orda, una società puramente naturale. I capi di esse vivono tra loro come le Nazioni (2).

(1) Veggasi il primo capo del primo libro di quest'opera, dove si sono esposti i motivi della sociabilità, e dove io non ho potuto osservare, che gli estremi, cioè il passaggio degli uomini dallo stato della naturale indipendenza a quello della dipendenza civile, senza indicare gli spazj intermedj, che si sono dovuti percorrere per giugnervi. Questa ricerca, che sarebbe stata inutile all'oggetto, che io mi proponeva in quel capo, è ora necessaria, ed opportuna a quello, che qui mi propongo.

(2) Questi erano i Ciclopi di Omero, quest'era il suo Polifemo al riferir di Platone, il quale vede l'origine delle Dinastie nel governo familiare (Plat. de legib. Lib. 11.); e questi erano i primi Patriarchi, o sian Padri Principi della Sagra

Il *Jus majorum gentium*, ossia il dritto della violenza privata (1), è l'unico dritto che regna tra' capi di queste famiglie in questa primitiva società. La forza occupa i terreni; ne fissa i limiti; ne innalza i termini; ne difende il possesso. La tutela de' beni, della persona, e de' naturali dritti è a questa affidata. La giurisprudenza *formularia*, introdotta nelle società civili, non è, che il simbolo, che

Storia. Sovrani indipendenti nella loro famiglia, essi esercitavano un impero monarchico, così sulle persone, come sugli acquisti de' loro figli, i quali a tale oggetto vengono da Aristotile (Polit. Lib. I.) chiamati *animata instrumenta parentum*, e nelle decemvirali tavole col nome *REI SUAE*: come si osserva in quel frammento così noto: *Uti pater familias super pecunia tutelave Rei suæ legassit, ita jus esto*. Il jus vitæ & necis su' figli conservato dall'istesse Tavole a' padri di famiglia, e il dritto del peculio, che ha avuta una durata molto più estesa, sono conseguenze di questo originario potere.

(1) Veggasi l'appendice a questo capo, dove si svilupperà fino all'evidenza quest'idea, che non potrei qui illustrare senza distrarre il lettore.

L'immagine di ciò, che in questo stato di cose si praticava, e si pratica da' popoli, che si trovano ancora nelle medesime circostanze. Ciò, che oggi sono nomi, sono formole, sono segni, erano allora atti reali (1). I capi di queste famiglie colle ar-

(1) Giustiniano forse per questa ragione le chiamava *Juris antiqui fabulas*; ed in fatti il *Jus Quiritium de' Romani*, come lo dimostra il celebre Vico, non conteneva, che i simboli di quello, che si praticava nell'antico stato della naturale indipendenza, nel quale, per servirmi delle sue parole „ *homines exleges quidque* „ *sua manu capiebant, usu capiebant, vi* „ *tuebantur; suum usum, seu possessionem* „ *rapiebant, & sic vi sua reciperabant:* „ *unde erant mancipia res vere manu ca-* „ *ptae, nexi debitores vere obligati; vere* „ *Mancipationes, Usucapiones, Vindica-* „ *tiones, Usurpationes, seu Usus, sive* „ *possessiones, raptiones; uti Uxores U-* „ *surariae, quae in possessione erant, non* „ *in potestate virorum, trinocitium usur-* „ *pabant, hoc est tres perpetuas noctes* „ *usum sui rapiebant viris, ne in eorum-* „ *dem manum, seu potestatem anni usu-* „ *capione transirent. Judicia duella erant,* „ *sive singularia certamina inter duos ae-*

mi alla mano deffinivano le loro contro-

„ *quales, quia tertius non erat iudex su-*
 „ *perior; qui controversias vi adempta di-*
 „ *rimeret. Vindicationes per veram ma-*
 „ *num consertionem (manus enim consere-*
 „ *re pugnare est) peragebantur: et Vin-*
 „ *dicia erant res per vim servatae. Actio-*
 „ *nes autem personales erant vere condi-*
 „ *tiones.... Per veras autem conditiones*
 „ *Creditores cum debitoribus, qui aut in-*
 „ *ficiarentur debitum, aut cessarent, ob-*
 „ *torto collo tractis suam condibant, seu*
 „ *simul ibant, domum, ut ibi operis sui*
 „ *nervo nexi debita exolverent etc.*
 „ *Hoc jus majorum gentium, primi rerum*
 „ *publicarum fundatores in quasdam i-*
 „ *mitationes violentiæ commutarunt; ut*
 „ *mancipatio, qua omnes forme actus*
 „ *legitimi transiguntur, liberali nexus tra-*
 „ *ditione; (questo era il nodo finto, col-*
 „ *la consegna del quale si rappresentava*
 „ *la tradizione civile) usucapio non cor-*
 „ *poris adhaesione perpetua, sed posses-*
 „ *sione principio quidem corpore quaesita,*
 „ *deinde solo animo conservata; usurpatio*
 „ *non usus rapinae quadam, sed modesta*
 „ *appellatione, quam vulgo nunc citatio-*
 „ *nem dicunt; obligatio non ultra corpo-*
 „ *rum nexu, sed certo verborum ligamine;*

Versie . La decisione era l'esito del com-

5, vindicatio per simulatam manum conser-
 „ tionem , et vim , quam Gellius appellat
 „ festucariam (quest' era la zolla del Po-
 „ dere , che si presentava al Giudice col-
 „ la formola della revindicazione , Ajo
 „ Hunc Fundum meum esse Ex Jure Qui-
 „ ritium , che fin che durò il Jus arcanum
 „ si espresse colle sole lettere iniziali) ;
 „ tandem , ut alia omittam , conditio , si-
 „ ve actio personalis non itione creditoris
 „ cum debitore , vel cum re debita , vel
 „ cum re alia , sed sola enunciazione pe-
 „ ragerentur , (unde conditiones postea
 „ dictae sunt conditiones , quia denuncia-
 „ re Prisci dicebant condicere “ . Io mi
 son presa qui la libertà di mescolare varj
 luoghi molto tra loro separati delle opere
 di questo profondo Scrittore ; per rischia-
 rare una verità , che non mi pare molto
 conosciuta . Chi vorrà riscontrarli legga la
 sua opera , che ha per titolo : de uno uni-
 versi Juris principio & fine uno , Liber
 Unus . Cap. 100. Cap. 124. e Cap. 135.
 L'altra che ha per titolo de Constantia
 Jurisprudientis Par. II. Cap. III. e final-
 mente la sua Scienza Nuova Lib. IV. p.
 432. 439. e p. 480. 489. della terza edi-
 zione Napoletana ,

battimento. *Giudicare*, e *combattere* erano allora sinonimi (1). Colle proprie mani difendevano i loro dritti, colle proprie mani vendicavano i loro torti.

Da quest'ordine di cose prende origine la *Clientela*. Non tutti hanno la forza, o sia, ch'è l'istesso, la virtù (2), che si richiede per questa propria *tutela*. I più deboli cercano il patrocinio de' più forti, cedono a questi una parte della loro naturale indipendenza, e questi offrono loro in compenso la tutela de' loro dritti e i mezzi della loro sussistenza. Ecco i *famuli* degli Eroi di Omero (3); ecco i *clien-*

(1) *L'etimologia istessa della voce ce* l'indica: *κρίνειν* presso i Greci significava combattere, e *giudicare*: *Decernere* presso i Latini era l'istesso, che *cæde definire*. Onde si diceva *decernere armis*. Quest'istessa voce si applicò a' giudizi, perchè questi nel principio non erano, che combattimenti.

(2) Vedi la nota del Cap. XI. della I. parte di questo libro.

(3) Egli li chiama *δρηκηρες* V. *Odiss.* XVI. vers. 248 ed in molti altri luoghi. I Greci si servivano della voce *δουλες* per esprimere i servi schiavi, ch' erano quelli, che si fecero quindi colle conqui-

ti de' tempi eroici de' Romani (1); ecco gli *ambacti* de' tempi eroici de' Galli (2); ed ecco gli *homines*, o *vassalli rustici* de' tempi eroici a noi più vicini (3).

ste δρασηρ, o *δρησηρ* era il debole, che cercava un asilo dal più forte, per fuggire i rischi del suo stato. In fatti *δραο* significa fugio.

(1) Vedi Vico Scienza nuova Lib. I. p. 65. 66. ibid. p. 95 96. Dignità LXX e Dignità LXXIX. e l'altra sua opera de universi juris principio uno & fine uno Cap. 104. dove colla più vasta erudizione dimostra, questa essere l'origine della Clientela de' Romani, che poi in tanti altri luoghi delle sue opere conferma.

(2) V. Cesare comm. Lib. VI. de Bello Gallico Cap. XV.

(3) Noi troviamo presso i regni Eroici della Grecia chiamarsi anche Uomini i plebei, a differenza de' nobili, che si chiamavano Dei, o figli degli Dei. Omero ce ne offre molti esempj. Questa è una delle infinite pruove, che vi dimostrano come l'istesse circostanze ritornando, ritornano le medesime idee, si osservano i medesimi fenomeni. Vico fa vedere, che questi *Homines*, o sian *Servi Rustici* de' tempi Eroici ritornati, non erano nella loro origine altro, che i primi Clienti de' Romani. Veg-

In questo stato di cose si conserva ancora in tutta la sua estensione la naturale indipendenza tra' capi delle famiglie; essi si considerano, e sono ancora perfettamente uguali tra loro.

Il bisogno di difendersi da un' altra tribù vicina si manifesta, o l'ambizione di soggiogarla si eccita in uno de' capi di queste famiglie, egli invita gli altri a seguirlo nella sua spedizione. Tutti, o una parte di essi accettano il suo invito; ciascuno di loro seguito da' suoi clienti, segue il suo Duce (1). Se l'esito della guerra è uguale per tutte, e due le parti, le cose rimangono nell'antico stato. Ma se l'una delle tribù soggioga l'altra, come deve avvenire dopo qualche tempo, allora il vinto diviene lo schiavo del vincitore. I suoi beni, le sue terre, gl'individui della tribù si dividono tra' vincitori. La contrada è governata da un capo, da' suoi commilitoni, da soldati che rappresentano la parte libera della nazione, nel mentre, che tutto il resto vien sottoposto

gasi la sua Scienza nuova Lib. iv. p. 495 fino a 510. e l'altra citata opera de uno universi juris principio. &c. Cap. 129.

(1) Ecco ciò, che l'istorie di tutte le nazioni dicono essere avvenuto nelle circostanze, delle quali parlano.

all'atrocità ed all'umiliazione della servitù. Il Capo è il Duce, che ha condotta l'espedizione; i commilitoni sono i Patrizj, o siano i capi delle famiglie, che l'han seguito, i soldati sono i loro clienti. Una parte del territorio, e de' beni del vinto si assegna al duce; l'altra si divide ugualmente tra commilitoni, e questi suddividono la loro tra loro clienti.

Quì comincia lo *stato di barbarie*, ch'è l'esordio della *società civile*, ma ch'è molto lontano dalla sua perfezione. La disuguaglianza de' beni tra le tre classi, che compongono la parte libera della nazione, e l'abito della militare subordinazione distruggono una picciola parte della naturale indipendenza; ma ne lasciano sussistere ancora l'altra in tutta la sua estensione.

Il Duce, il re, comunque chiamar lo vogliamo; è più forte di ciascheduno de' Patrizj, ma questi uniti insieme sono molto più forti di lui. Della maniera istessa ciaschedun Patrizio è più forte di ciascheduno de' suoi clienti; ma questi uniti sono molto più forti di lui. Questa reciproca disuguaglianza di forza, e di debolezza, conservain questo stato quella gran parte di naturale indipendenza, della quale si è parlato. Senza osservarla, che dall'aspetto, che interessa il nostro oggetto, essa si

manifesta, e dee manifestarsi in tutta la sua estensione nel sistema penale.

Un debole, e tumultuoso senato composto da' patrizj e dal re esercita una piccola e quasi invisibile parte del potere legislativo; ma l' esecutivo, e l' esercizio particolarmente del dritto di punire, o sia della vendetta personale, deve ancora restare per lungo tempo tra le mani degl' individui. Questo stato è troppo vicino a quello della naturale indipendenza per poter ottenere la cessione di un dritto così prezioso. Questa parte del *Ius majorum gentium* deve ancora esistere, e non può essere, che insensibilmente distrutta. Bisogna cominciare dunque dal darle alcune modificazioni. Nel principio altro non si può fare, che stabilire alcune formalità, colle quali dev'esser esercitata (1). Ma la

(1) Con queste formalità si dee cercare di prevenire quanto più si può l' abuso nell' esercizio di questo dritto. Io lascio al lettore l' applicazione di questa teoria a' fatti, che ci mostrano, che ciò che io qui dico, che si dovrebbe fare, è appunto quel che si è fatto da' popoli situati in queste circortanze. Io credo, che la voce *Quiritare de' Romani*, applicata ne' tempi civili ad alcune giudiziarie azio-

Vendetta' dell'offesa seguita ad essere il solo motivo, e il solo oggetto della pena. Il corpo sociale non prende parte alcuna negli attentati tra individui ed individui.

In questo stato di cose, dice Aristotile (1) non vi possono essere leggi penali

ni, fosse ne' primi tempi, quando essi erano in quel primo periodo di barbarie, del quale si parla, credo, dico, che fosse nella sua origine destinata ad indicare una di queste formalità. L'offeso prima di venire alla vendetta doveva Quiritare, cioè chiamare ed annunziare a' Patrizj, che sin d'allora chiamavansi quiriti, l'offesa, che aveva ricevuta, e la vendetta che far ne voleva.

*Una simile formalità si trova rapportata da Omero presso gl'Itacesi, i quali, secondo egli ce li descrive, erano per lo appunto in quel grado di barbarie, che quì si suppone. Telemaco offeso da' furti, che i proci, o siano i patrizj facevan di continuo nelle sue greggie, li convoca, e dopo aver loro palesate le offese, che aveva da essi ricevute, dopo aver interessati gli dei nelle sue lagnanze, dice: *νηπιόχοι κεν σπειτα δομών εντοσθεν ελοισθε: impune deinde intra domum vos occidam.* Odiss. II. Vers. 145.*

(1) Arist. de Rep. L. III *Dee passare lunt.*
Tom. V. b

per punire i torti e difendere i privati dritti: e la deficienza di queste leggi ha

go tempo prima, che il corpo sociale possa prender parte alle offese private. Il primo caso, che ci offre la Storia Romana della parte presa dal corpo sociale in un' offesa privata fu sotto Tullo Ostilio per la morte di Orazia. Ne' tempi della guerra di Troja Omero ci fa vedere, che l'omicida presso i Greci non era obbligato a restare fuori della sua patria, se non finchè si fosse pacificato co' parenti del morto. Quando gli aveva placati, egli era esente da ogni rischio da ogni pena. V. Feit. Antiq. Hom. L. 2. c. 8. p. 187.) In questi tempi dunque il dritto di punire era ancora presso i Greci tra le mani de' privati. Presso i Germani il dritto della vendetta personale si conservava ancora in tutta la sua estensione a' tempi di Tacito, vale a dire due secoli e più dopo, che Cesare ci aveva dipinti i loro costumi, e dopo che avevan avute molte occasioni da trattare, e conoscere i Romani. *Suscipere tam inimicitias seu patris, seu propinqui, quam amicitias necesse est; nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem universa domus, utiliter in publicum, quia periculosiores*

fatto, che i Poeti e gl'Istorici chiamarono questi tempi, *tempi d'innocenza, secoli d'oro*. Essi credettero, che non vi fossero leggi penali, perchè non vi erano delitti; ma le leggi penali sono allora le braccia, l'asta, la spada dell'offeso. Questi sono i vindici de' suoi torti, e i custodi de' suoi dritti. Il corpo sociale; come si è detto, non vi prende parte alcuna. Se l'offeso perdona all'offensore, non vi è per questi di che temere. I soli delitti, pe' quali si esercita il *Jus minorum gentium*, o sia il dritto della violenza pubblica (1), sono i delitti di *Stato*, e i delitti di *stato* in questa società sono i delitti *Religiosi* (2). La superstizione, che vien

sunt inimicitiae juxta libertatem. Tacit. de Morib. German. cap. 21. (V. il cap. 7. e 21. de Morib. German.)

(1) Veggasi l'appendice a questo capo, dove si troverà la distinzione dell'*Jus majorum gentium*, e dell'*Jus minorum gentium*.

(2) Ne quid inaugurato faciunt.

Ne quis nisi per portas urbem ingreditor, neve egreditor.

Moenia sancta sunt. Ecco due leggi Regie de' Romani, che 'l tempo non ci ha involate. Aggiugniamo a questa riflessione, che 'l primo uso, che troviamo fatto sotto i re in Roma della pena del Culeo è ad-

da' capi di queste società chiamata in soccorso della debolezza de' sociali vincoli ; conserva in qualche maniera l'ordine pubblico co' soccorsi imprestati dalla Teocrazia. Tutto ciò , ch' è pubblico , o di pubblico dritto , è l' oggetto dell' ispezione , e del patrocinio di una deità . Gli attentati contro il pubblico sono dunque delitti contro la divinità . Questa dev' essere placata . La pena è la preghiera pubblica (*supplicium*) (1) ; la vittima è il delinquente (*sacer esto*) (2) ; gli esecutori , e

versus Deorum violatores. V. Valer. Max. lib. 1. cap. 1. num. 13.

(1) *Le pene si chiamarono quindi supplicia , perchè non erano nella loro origine altro , che preghiere dirette a' numi : come erano considerate da' Germani , per quel che ne dice Tacito (de Morib. German. Cap. 1) e da' Galli , per quel che ne dice Cesare (Comment. Lib. vi. Cap. xv.)*

(2) *Sei. quis. terminom. exarsit. ipsos. Boveis. que. Sacrei. sunt. Questo è un frammento di una legge Regia del Codice Papiriano rapportato da Fluvio Ursino nelle note al libro de legibus & Senatusconsultis d' Antonio Augustino. Noi ne abbiamo anche altri simili frammenti , che per brevità non rapporto . Le leggi delle XII. tavole conservarono quindi quest' an-*

4' giudici sono i Sacerdoti , a quali l' opzione dà quella forza , che manca al go-

tica espressione nelle condanne di morte, anzi in alcuni casi esse esprimevano il nome della divinità , alla quale s' immolava il delinquente. Noi troviamo in esse consagrato a Giove chi aveva violato un Tribuno della Plebe ; consagrato agli Dei de' padri il figliuolo empio , consagrato a Cerere , chi aveva dato fuoco alle biade altrui. Queste non sono , che conseguenze degli antichi e primitivi costumi , nati dal bisogno , e conservati quindi dall'uso. Non voglio tacere una riflessione . Io credo di trovare in questa istituzione la vera origine degli umani sacrificj , così comuni presso le barbare nazioni . La feroce superstizione d' immolare alla divinità un uomo , come se s' immolerebbe un irco , o un bue , non ha potuto aver luogo , che presso pochissimi popoli , e piuttosto nella loro depravazione , che nella loro infanzia . Gli umani sacrificj comuni alla più gran parte de' popoli nella loro infanzia , non dovettero essere altro , che isacrificj de' malvagi , de' quali noi abbiamo qui parlato , ed in fatti i delinquenti , che si facevano sotto questo religioso aspetto morire , venivan prima esegrati , scomunicati , consegnati alle furie , e questi erano li diris devoti de' Latini , e

verno (1). La loro autorità non umilia la
fierazza del barbaro , il quale quanto ab-

gli *Αναδηματα* de' Greci . Questo costume
apparentemente superstizioso , e feroce , fu
comune a' diversi popoli , perchè comune ne
fu il bisogno nelle politiche circostanze ,
nelle quali noi l'abbiamo fissato .

(1) Noi troviamo presso quasi tutte le
barbare nazioni in quell'epoca della loro bar-
barie , della quale noi qui parliamo , la
giudicatura unita al sacerdozio ne' delirii,
che si riferivano alla divinità . Veggasi
Dionis. d'Alicarn. Lib. 11. pag. 132. Strab.
Lib: 1v. p. 302. Plat. de Legib Lib. 6. e
Lib. 8. init. Giustino Lib. 2. Cap. 7. e
quell'aureo luogo di Tacito de morib. Ger-
man. Cap. 7, dove dice *Ceterum neque a-*
nimadvertere, neque vincere, neque ver-
berare quidem nisi sacerdotibus permis-
sum, non quasi in pœnam, nec ducis jus-
su; sed velut Deo imperante, quem ades-
se bellantibus credunt. *Presso i galli i*
Druidi erano Giudici e Carnefici nel tem-
po istesso (V. Cesare Comm. Lib. vi.
Cap. 15.) Forse da questo derivò, che in
alcune Monarchie dell'Asia il Boja se-
guì ad essere una carica ragguardevole
sotto il titolo di Gran Sacerdotore, come
si è altrove osservato; e questo è senza
dubbio il motivo, pel quale in tutt' i go-

boriste la dipendenza degli uomini, altrettanto è disposto a piegarsi sotto quella de'

verni barbari il Sacerdozio è stato sempre nel corpo de' Patrizj, e il capo, il re è stato quasi sempre il supremo Sacerdote. Patres sacra magistratusque soli peragunto ineuntoque. Sacrorum omnium potestas sub regibus este: Sacra patres custodiunto (Lex Reg.) Vid. Dion. Alicar. Lib. 2. Aristotile ne' suoi Libri di politica, facendo la divisione delle repubbliche novera tra queste i Regni Eroici, dove i re dice egli, in casa amministravan le leggi, fuori amministravan le guerre, ed eian capi della religione: (Polit. Lib. 3. Edit. cum Petr. Vittor p. 261, 262,) ed in fatti il primo re, che nella Grecia separò lo scettro dal sacerdozio, fu Eretteo (V. Apollod. Lib. 3. p. 190.); ed i re di Roma furono tutti anche re delle cose sagre reges Sacrorum); onde poi, diseacciati i re il capo de' Feciali fu chiamato coll' istesso nome. Noi ritroviamo finalmente gli avanzi dell' istesso spirito nella consecrazione de' re nella Barbarie posteriore. Noi sappiamo, che Ugo Capeto si faceva chiamare Conte ed Abate di Parigi, e il Paradino (Annali di Borgogna) rapporta antichissime scritte, nelle quali molti principi di Francia comunemente Con-

Numi. Queste esecuzioni, insieme co' motivi, che le hanno cagionate, si conservavano nel corpo del Sacerdozio per mezzo di una tradizione, che si nasconde al popolo. Ecco perchè le leggi penali furono chiamate *exempla*, e il dritto, che le conteneva, si chiamava *Jus arcanum* (1).

Ritorniamo a' delitti contro i privati. Noi abbiám lasciato l'esercizio del dritto di punire tra le mani dell'offeso, noi l'abbiamo semplicemente obbligato ad alcune formalità. Questo primo, e picciolissimo passo, viene, e dee venire dopo qualche tempo seguito da un altro. La vendetta ne' barbari, negli uomini non ancora inciviliti, agisce col massimo impeto. Nel primo istante essa non ha limiti. Obbligare ad una dilazione l'offeso nell'esercizio del dritto di punire, è dunque l'istesso, che indebolire la forza della sua passione, e prevenirne in gran parte gli eccessi. Ecco ciò, che la facoltà legislativa dee prescrivere in questo stato di co-

ti ed Abati, o Duchi, ed Abati s' intitolarano.

(1) *Veggasi su di ciò Vico de uno universi Juris principio, & fine uno, Lib. un. Cap. 197 & 168. e nella Scienza nuova Lib. 1 Dignità 92 p. 101.*

se: ecco ciò che in realtà ha essa prescritto (1).

(1) *Senza ricorrere all'istoria de' tempi barbari a noi più vicini, che potrebbe molto illustrare questa verità, ma che io suppongo più universalmente nota a' miei lettori: io ne trovo nella barbarie più rimota, ne' tempi eroici degli antichi popoli una pruova, che mi pare di non doverla tacere. Noi troviamo presso tutt' i popoli barbari l' istituzione degli Asili, anteriore all' istituzione delle leggi penali, vale a dire ne' tempi, ne' quali l' esercizio del dritto di punire era ancora interamente tra le mani degl' individui. Noi vediamo in Euripide, Andromaca rifuggita nel tempio di Tetide (Androm. Act. I.); Noi vediamo nell' Ecuba, Polissena consigliata a rifuggire ne' tempj, e presso gli altari, per evitar la morte (... ἰδί ὄρος ναῖς, ἰδί ὄρος βῶραις ... abi ad templa, abi ad altaria &c. Eurip. Ecuba); noi vediamo in Omero, Femio cercare nell' ara di Giove un asilo contro di Ulisse (Omer. Odys. XXI I.); noi vediamo Priamo rifuggito nell' ara di Giove Erceo dopo la presa di Troja (Pausania in Corinthiacis); noi vediamo nell' Edipo Collonneo di Sofocle, Edipo rifuggirsi nel luco dell' Eumenidi;*

Questo stabilimento reca un altro vantaggio . Siccome in questo stato di cose il

e tanti altri esempj , che per brevità trascurò . Riflettendo su questa universale istituzione de' tempi eroici , io ne cerco la cagione . Io veggio , che questa non poteva avere altro oggetto , ne' tempi , de' quali noi parliamo , se non di garantire l'offensore da' primi impeti della vendetta dell'offeso ; di lasciargli uno spazio di tempo , nel quale procurar potesse i mezzi di placarlo , coi doni , colle offerte , colle preghiere ecc. o pure uno spazio di tempo atto , se non a distruggere , a raffreddare almeno l'impeto dello sdegno , ed a prevenire gli eccessi della vendetta . Il timore d'incorrere nella pena del Sacrilegio , che in questo stato della società doveva essere , come poco anzi osservammo , un delitto pubblico , perchè delitto contro gli Dei , doveva distogliere l'offeso da qualunque intrapresa contra il suo offensore , finchè questi reggeva nell'asilo , che doveva per altro essere uno stato molto penoso per un barbaro , che più di qualunque altra cosa apprezza la sua personale libertà . Considerato dunque sotto questo aspetto l'asilo altro non era , che una dilazione tra l'offesa , e la vendetta ; era

solo oggetto della pena è la vendetta dell' offeso ; siccome nelle sue mani è riposto e il dritto di vendicarsi , e il dritto di perdonare , e quello di transigersi , così , quando vien egli obbligato a questa dilazione , è molto facile , che il suo sdegno , raffreddato dal tempo , si plachi con una prestazione , che gli reca un vantaggio più reale . Per dare a questo stabilimento l'appoggio della forza , si dà all'offensore un garante , per difenderlo dallo sdegno dell' offeso , finchè dura il tempo della dilazione , che passar dee tra il delitto , e la pena , tra l'offesa , e la vendetta . Il *Patrizio* , il *Signore* è il garante del suo *cliente* , del suo *Uomo* , se questi è l'offensore ; ed il *Re* , il *Capo della nazione* è il garante del *Patrizio* , del *Signore* , se il *Patrizio* , se il *Signore* è il delinquente .

una tregua , durante la quale poteva o stipularsi la pace , o evitare una parte de' mali della guerra . Io mi servo di questa espressione , perchè non è possibile supporre , che nello stato di Barbarie un uomo si consecrasse a rimaner perpetuamente in un tempio , per evitare la vendetta dell' offeso . Questo sforzo non poteva essere , che ad tempus ; ed ecco perchè io lo considero come una semplice dilazione .

Quando la *composizione* ha luogo, l'offensore dopo di averne sborsato il prezzo all'offeso, dee pagare al suo garante le spese della custodia (1). Ecco l'origine del *Fredum* de' tempi barbari a noi più vicini (2).

Questo secondo passo apre coll'andar del tempo l'adito ad un terzo molto più efficace. Finora l'estensione della pena,

(1) Tacit. de morib. German.

(2) Vedi *Du-Fresne Glossar. voce fredum*, & *faida*. Questa era la somma, che andava all'offeso ed a' suoi parenti; e quello il prezzo della custodia, che si pagava al Garante. Si conservò quindi quest'istesso dritto, anche quando l'oggetto n'era diverso, cioè quando non era più necessaria la custodia dell'offensore, perchè si era già tolto dalle mani de' privati il dritto della vendetta, o sia l'esercizio del dritto di punire. Non si fece altro, che stabilire i casi, ne' quali si doveva pagare il *fredum*, e questo era quando vi era l'offesa. Il solo maleficio senza volontà non era soggetto al *fredum*. Veggasi il Codice de' Ripuarj Tit. 70. e Tit. 46. quello de' Longob. Lib. 1. C. 3. §. 3. La *lege Salica* Tit. 28. §. 6. Veggasi in *Marculfo* Lib. 1. le formole 2. 3. 4. 17.

e la quantità della redenzione si è dovuta lasciare nell'arbitrio dell'offeso. Come si sarebbe potuto in fatti prescrivere all'uomo ubbriaco dallo sdegno un limite alla sua vendetta, quando questa seguir poteva immediatamente l'offesa? e come limitar la redenzione, senza prima limitar la vendetta?

Bisognava dunque disporre il barbaro a questa doppia operazione coll'obbligarlo a far passare un certo tempo prima di poter esercitare sull'offensore il suo dritto. Or questa dilazione, della quale si è parlato, evitando gli eccessi della vendetta, e favorendo il rimedio della *composizione*, dà alla facoltà legislativa l'adito di dare un terzo urto, molto più forte de' due primi, a questa parte della naturale indipendenza, col fissare l'estensione della pena, e la quantità della *redenzione*. Si stabilisce dunque il taglione, e sopra quello si regola il valore della multa.

Questa pena del taglione, contro la quale tanto si scagliano i nostri criminalisti, che non sanno fissare i loro sguardi, che sopra quegli oggetti, che li circondano; questa pena, che dev'esser prescritta da qualunque codice di una nazione già pervenuta alla sua maturità (1),

(1) Io parlo del taglione in genere,

è nulladimeno nello stato della società, di cui noi parliamo, l'istituzione più savia, e più opportuna alle sue politiche circostanze.

Noi la troviamo in fatti stabilita presso tutt' i popoli, che furono, e che sono in questo stato (1); e se Lock stesso propor dovesse un sistema penale per un popolo, che si trovasse in quel grado di barbarie, nel quale noi lo supponiamo, stabilirebbe il taglione, come lo stabilì Pi-

non del taglione adoperato dalla sanzione penale in alcuni casi. Quest' ultimo può convenire anche a' popoli pervenuti al massimo grado di maturità (noi in fatti l'abbiamo, all' esempio di Roma, proposto per pena della calunnia); ma il primo non convicne, che a' popoli situati in quel tale periodo di barbarie.

(1) *Gli Europei, che han trovato alcuni popoli di America in quel grado appunto di barbarie, del quale noi parliamo, han trovato l' uso del taglione già stabilito in quella maniera, che si è da noi esposta. Veggasi il viaggio di Coreal. T. 1. p. 208. viaggio di J. de Lery p. 272. e l' Istoria generale de' viaggi T. 4. p. 324., 325.*

tagora (1), e come lo stabilirono i nostri barbari padri. Vediamone i vantaggi .

Fissato il taglione , come misura di ogni pena , e stabilito contemporaneamente il valore della rendenzione a quello ne' diversi casi , ne' più frequenti almeno , corrispondente , si dà al popolo la prima , sebbene imperfetta idea della proporzione della pena col delitto ; e della *composizione* colla pena .

A questo primo vantaggio se ne aggiunge un altro , molto maggiore . Colui , che non può lasciare più alla sua vendetta il libero sfogo ; colui , che non può recare al suo offensore maggior male di quello , ch' egli ne ha ricevuto , volentieri lascia ad altri la cura di punirlo , e di vendicare il torto , che ne ha ricevuto , quando non sa determinarsi ad accettarne la pecuniaria commutazione . L' autorità legislativa può , e dee profittare allora di questa disposizione , che insensibilmente si è nel popolo formata , per convertire la *violenza privata* in *violenza pubblica* ; per

(1) *Aristotile nella sua Etica chiama il taglione il Giusto Pitagorico , perchè Pitagora lo stabilì nella Magna Grecia , da lui trovata precisamente in quello stato di barbarie , di cui si parla ;*

istrappare dalle mani de' privati l'esercizio del dritto di punire, e conferirlo ad una magistratura analoga alle circostanze politiche, nelle quali si ritrova allora la nazione.

Il Patrizio giudicherà, e punirà allora come magistrato il suo cliente offensore; ed il Re giudicherà, e punirà come magistrato il Patrizio delinquente. Ecco lo stato, nel quale Ulisse trovò i Feacesi (1). Ecco ciò, che avvenne in Roma sot-

(1) Omero, questo grande storico della barbarie, questo poeta, che offre al filosofo i materiali per osservare i diversi stati, pe' quali i popoli debbono passare per giugnere allo stato civile, ci fa vedere i Feacesi in quest'ultimo periodo di barbarie, del quale noi qui parliamo, e ci dipinge in poche parole la loro forma di governo. Dodici Re, o sien Patrizj governavan la plebe (δημον) divisa in varj vichi o tribù, ed il decimo terzo Re (Alcinoo) giudicava i dodici Re inferiori, o sien Patrizj. Nella parlata, ch'egli mette in bocca di Alcinoo si serve di queste parole:

Δωδεκα γαρ κατα δημον αριωρεπεις
βασιλῆες.

Αρχοι κραινωσι, τρισκαι δεκατος δεγα
αυτος.

to gli ultimi Re (1); ed ecco ciò, che avvenne nelle barbare nazioni a noi più vi-

Duodecim enim in populo præclari reges

Principes imperant, tertius decimus autem ego ipse.

Omer. *Odyss.* Lib. VIII. V. 390., e 391.
Il lettore non ha che a leggere tutta la narrazione, ch' egli fa a questo proposito, per confermarsi nel mio sistema.

(1) Con questo mezzo Tarquinio fece morire una gran parte de' Patrizj. Un argomento fortissimo, che il Re in quest' ultimo periodo del Regno Eroico di Roma giudicasse i Patrizj, si è, che discacciati i Re, questa prerogativa passò a' consoli, ch' ereditarono una gran parte de' dritti de' Re. Bruto ne fece uso per punire i partegiani de' Tarquinj, e i suoi figli. Noi abbiamo altrove osservato, che la legge Valeria fu quella, che dette il primo riparo a questa perniciosa prerogativa, che dalle leggi delle XII. Tavole fu quindi interamente abolita. E' vero che in queste leggi si parla in generale di cittadino di Roma; ma noi dimostreremo da qui a poco, in un' altra nota, che per Cittadini non potevano allora intendersi, che i Nobili. Il dritto dunque di giudicare della vita di un Cittadino, che i Con-

cine , quando si trovarono in quel grado di barbarie , ch' è il più vicino allo stato civile (1).

soli ereditarono da' Re , era quello di giudicare di un Patrizio . Che i Patrizj poi giudicassero come magistrati i Clienti , che componevano la plebe , noi ne abbiamo varj argomenti . Il citato frammento della legge Regia n' è una pruova : Patres sacra , magistratusque soli peragunto , ineuntoque . N' è una pruova anche l' altro frammento , che minaccia una forte pena al Patrizio , che abuserà di questo dritto : Si Patronus Clienti fraudem fecerit , sacer esto . Questo frammento ci è stato conservato da Servio su quel verso del sesto libro dell' Eneide , che dice : Aut fraus innexa olienti . E' molto verisimile anche , che la ripartizione fatta sotto gli ultimi Re della plebe in varie Tribù , fosse diretta a distribuire la giurisdizione di ciaschedun Patrizio sulla sua clientela , su gl' individui della quale egli esercitar dovesse il giudiziario potere ne' familiari giudizj . Gli argomenti , che io avrei per provare questa congettura , sono molti , ma io li sacrifico alla brevità .

(1) *Le giurisdizioni Signorili in quest' ultimo periodo della posteriore barbarie so-*

Quì comincia il *jus scriptum*; e la legge scritta in questo stato di cose non è, che la *tariffa* de' prezzi, co' quali com-
por si debbono le diverse specie di offese
(1). Nel determinare queste *somme* la leg-

*no così note, che ogni documento relativo a quest' oggetto sarebbe inutile, giacchè bisognerebbe interamente ignorare l' istoria per dubitarne. Per quello poi, che riguarda il dritto del Re nel giudicare i Patri-
zj, o siano i Proceri, ed Ottimati, per servirmi delle voci usate ne' codici di questi popoli, io non so come alcuni han potuto dubitare, che il Re, assistito dal suo privato consiglio, avesse non solo avuto, ma esercitato questo dritto. Le leggi, le formole, gl' Istorici di quei tempi, tutti ci assicurano di questa verità. Ved. Greg. Tur. Lib. vi. Cap. 32. e 35. e Lib. x. Cap. 18., e 19.*

(1) *Veggansi tutt' i Codici barbari nella collezione di Lindenbrogio, e particolarmente il Codice de' Longobardi Lib. 1. Tit. 6. §. 3. Il Codice de' Frigioni Tit. v. & seq. Il Codice de' Burgognoni Tit. v. x. xi. xii. Il Codice degli Alemanni Tit. lviii. §. 1., e 2. La legge Salica Tit. xix. xxi. xxxi. xliii. lxi. Gregoria Turonense Ist. Lib. 4. C. 28.*

ge non può allora trascurare la disuguaglianza delle condizioni tra' patrizj, e i clienti, tra' clienti, ed i servi. La quantità della composizione vien dunque determinata dalla condizione dell' offesa, da quella dell' offensore, dalla natura dell' offesa (1). Più :

Le concause morali e politiche, che hanno avvicinato il popolo alla civiltà; la non contrastata privazione dell' esercizio del dritto di punire, e della personale vendetta; la lenta, ma sensibile progressione de' costumi, e la diminuzione della ferocia, che l' abito di convivere, e la comunione de' sociali officj han dovuto necessariamente produrre; mettono la facoltà legislativa nello stato di potere stabilire sotto un' aspetto molto diverso dall' antico questo sistema penale. Non si appartiene più all' offeso la scelta del taglione, o della *composizione*. La pena pecuniaria è la pena ordinaria; la straordinaria è il taglione. Quando il delinquente, quan-

(1) Vedi i citati titoli del Codice de' Burgognoni, ed oltre a questi i titoli xxiv. xxx. xxxiii. xlviii. La legge Salica in parte de' citati titoli e ne' seguenti Tit. xxxvii. xli. xliii. Art. 6. 7. 8. A questa corrispondono anche gli altri codici.

do l'offensore non vuole, o non ha come pagare il tassato prezzo della composizione, si condanna al taglione, ed è, per così dire, nella persona dell'offensore la scelta della pena, e non dell'offeso (1). I vantaggi di questo metodo sono molti; due ne sono i principali. Si termina di distruggere l'antico dritto della vendetta personale; e si ripara ad una gran parte de' vizj inerenti al taglione, che in questo stato di cose non si può ancora abolire ma che conviene modificare.

(1) Gellio parlando della Legge Reggia inserita quindi nelle decemvirati tavole. (Si membrum rupit, in cum eo pacit, talio esto) ci fa vedere, che in quel tempo, chò corrisponde a quel periodo di barbarie del quale noi parliamo, era nell'arbitrio dell'offensore, e non dell'offeso lo scegliere il taglione, o la composizione. Reum dice egli, habuisse facultatem paciscendi, & non necesse habuisse pati talione, nisi eum elegisset. (V. Gell. Lib. xi. Cap. 1. & Sigon. de Judiciis Lib. 2. Cap. 3. Nei codici delle Nazioni della barbarie posteriore si trova generalmente questo metodo stabilito. Il taglione s' infligeva, quando il reo non voleva, o non aveva di che pagare il prezzo della composizione. Veggasi tra le altre la legge Salica nel Tit. lxxi.

Se noi paragoniamo quest' ultimo periodo di barbarie col primo , quale immenso spazio si troverà essersi percorso ? La vendetta personale più non esiste ; la pena non è più indeterminata ; la composizione non è più arbitraria ; non è più nella scelta dell' offeso il taglione , o la multa ; esiste un giudice , ed una legge ; vi è un codice scritto , ed un magistrato , che lo applica a' diversi casi .

Questo sistema di cose , molto imperfetto in se stesso , ma il migliore possibile nelle circostanze , nelle quali supponiamo la nazione , dee coll' andar del tempo produrre necessariamente un gran male , e questo male dee quindi produrre un gran bene . L' autorità di giudicare , e di punire data al Re su' Patrizj , su' Clienti , unita alle altre prerogative della loro politica condizione , è collocata in mani troppo forti , per non dovere col progresso del tempo cagionare gravi disordini . O il Re si servirà di questo istrumento per opprimere i patrizj , o i patrizj per opprimere i clienti . Nel primo caso l' oppressione armerà i Patrizj contra del Re ; nel secondo armerà il corpo de' Clienti , o sia la Plebe , contro i Patrizj . Nel primo caso i Patrizj si uniranno alla Plebe per espellere il re ; nel secondo la Plebe si unirà al re , per opprimere i Patrizj . Nel primo caso si fon-

derá l' Aristocrazia , come avvenne in Roma (1) ; e nel secondo la Monarchia , come è avvenuto nelle Nazioni dell' Europa .

(1) *È un errore il credere , che Bruto istituisse in Roma la Democrazia . Se dopo l' espulsione de' Tarquinj il sistema antico della Clientela decadde , non per questo gl' individui , che questa formavano e che componevano un solo corpo sotto il nome di Plebe , ebbero parte alcuna al Governo . Essi seguitarono per qualche tempo a non conoscere altro dominio , che il bonitario , istituito nel censo di Scrvio Tullio , indizio di dipendenza , e di servitù ; e quando colla seconda legge Agraria , che fu il soggetto della prima legge inserita nelle XII. Tavole ; essi ottennero il dominio Quiritario , questo era anche molto imperfetto nelle loro mani . Siccome la Plebe non aveva ancora nozze solenni , così essa non ne aveva neppure gli effetti civili , quali sono patria potestà , suità , agnazioni , gentilità , successioni legittime . I plebei , finchè non ottennero connubia Patrum , ch'è l' istesso , che il dritto delle nozze solenni , e non già il dritto di apparentare co' patrizj , come la maggior parte crede ; i plebei , io dico , finchè non ebbero da' Patrizj comunicata que-*

Il governo democraticò non può nascere, che dalla corruzione d'una di queste due costituzioni. Se l' aristocrazia diviene violenta, e tirannica; se la monarchia degenera in un dispotismo feroce: allora il Popolo stanco di soffrire, si desta dal suo letargo, innalza il suo capo, vede i suoi dritti, misura le sue forze, combatte, es-

sta ragion delle nozze, che Modestino definisce: Omnis divini, & humani juris communicatio, non potevano considerarsi come cittadini: Se essi non partecipavano agli affetti civili delle nozze, come avrebbero potuto partecipare agli effetti politici? Quando essi l'ottennero, dopo tanti clamori, e tante minacce, allora furono Cittadini; ma dopo tutto questo dovette anche qualche tempo passare prima che la Sovranità passasse al Popolo composto di Nobili, e di Plebei, giacchè prima di questo tempo per popolo non s'intendeva, che il corpo de' Nobili, ch' erano i soli Cittadini. La Democrazia cominciò in Roma co' Gran Comizj composti, come si sa, di nobili, e di plebei. Prima di questo tempo, quando si parla di Popolo, non s'intende altro, che il corpo di Nobili, una parte de' quali formava il Senato, nel mentre, che tutto l'ordine

espelle, o fugge i suoi tirani; innalza i trofei della libertà nella sua patria, o li va a stabilire altrove, nell' Isole, su gli scogli, su' monti, o fra le maremme, dove l' acqua, o la terra combattono per lui, e difendono i suoi preziosi dritti.

Ecco come si formano i tre diversi *stati Civili*, ed ecco l' epoca della maturità politica di un popolo; e poca, nella quale la legislazione, e il codice penale particolarmente può acquistare quella perfezione, che conviene; e può fondarsi su' principj, che abbiamo antecedentemente sviluppati, e che anderemo mano mano sviluppando in questo libro (1).

di essi nobili rappresentava il popolo. L' istoria Romana di questi tempi sembra piena di contraddizioni, se non si legge con questa prevenzione. Io prego il lettore di riflettere su questa nota, che io non posso maggiormente estendere, e che mi costa una lunga meditazione, sulla prima costituzione Aristocratica istituita in Roma dopo l' espulsione de' Tarquinj, i quali, come si è osservato, furono più che per ogni altro motivo cacciati per l' abuso, che fatto avevano del dritto di punire i Patrizj.

(1) *Io prego colui, che legge, di ricordarsi di ciò che si è detto nell' ultimo*

Lasciando a colui , che legge , l' applicazione de' fatti a queste verità , vediamo l'influenza , che queste tre diverse specie di costituzioni debbono avere nel sistema penale ; e dopo , che avremo esaminati i principj dipendenti da questo primo rapporto del sistema penale colla natura del governo , passiamo a quelli , che dipendono da' rapporti cogli altri oggetti , che compongono lo *stato della nazione* , che non consideriamo più nella sua infanzia , nella sua fanciullezza , ma nella sua politica maturità . Questo sarà l' oggetto del seguente capo , prima del quale è necessario , che io illustri con una breve appendice un' idea , che non ho potuto qui sviluppare , per non interrompere il corso del mio ragionamento .

Capo del 1. Libro di quest' opera , per vedere come i principj da me in quel libro premessi vengono man mano applicati nel corso dell' opera . Io non cerco , che l' unità , e questa dee formare il difficile merito di ogni opera di sistema .

L'idea , che ho data del *jus majorum gentium*, e del *jus minorum gentium*, ne suppone delle altre , che io non potrei trascurare d'accennare , senza essere accusabile di oscurità . Questa dipende dalla vera nozione del *dritto* , e del *dritto delle genti* .

Io definisco il *jus* : *l'uguaglianza delle utilità* . Lascio al lettore l'esame del valore di questa definizione , che non fu ignota agli antichi , i quali unirono alla voce *jus* l'aggiunto *aquum* .

Definisco il *jus gentium* in generale : il *dritto della violenza* ; vale a dire : *l'Uguaglianza della utilità procurata, e sostenuta dalla forza* . Questa violenza è o *privata* , o *pubblica* , e da qui nasce la differenza tral *jus gentium majorum* , e il *jus gentium minorum* .

Definisco il *jus gentium majorum* : il *dritto della violenza privata* , vale a dire , *l'uguaglianza delle utilità sostenute dalla violenza privata delle forze individue* ; e questo aveva luogo tra gli uomini , che viveano nello stato *ex lege* , cioè nello stato della naturale indipendenza , simile a quello , nel quale sono le nazioni tra loro , in cui ciascheduno deve appoggiare il suo dritto colla propria forza .

Definisco finalmente il *jus gentium minorum*: il dritto della violenza pubblica; vale a dire: l'uguaglianza delle utilità appoggiata dalla forza pubblica; e questo ha luogo nelle società civili, nelle quali tutto il corpo sociale ha la tutela de' dritti degl'individui, che lo compongono. Quello dunque, che comunemente si chiama *dritto delle Genti*, altro non è, che il *jus majorum gentium*; e quello, che comunemente si chiama *dritto pubblico*, è il *jus minorum gentium*; ed ecco forse perchè gli antichi giureconsulti confusero il *dritto pubblico* col *dritto delle genti*.

Il lettore riflettendo sopra queste idee, che non mi è qui permesso di maggiormente sviluppare, vedrà anche il motivo di quelle distinzioni così frequenti presso gli antichi scrittori tra' *Majorum gentium Dii*, *Majorum gentium Patricii*, e *Minorum gentium Dii*, *minorum gentium Patricii*. I *Maiores gentium dii* erano gli Dei più antichi, anteriori alle origini delle città, come Saturno, Giove, Marte, Mercurio, ed altri, che la mitologia chiama con questo nome (1), I *minorum gentium dii*, era-

(1) Questi furono presso i Caldei fino al numero di dodici, che i Greci, come si sa, per esprimerli, si servivano della sola

no quelli, che furono venerati dopo la formazione delle città, come *Quirinus*. Della maniera istessa i Romani chiamarono *Patricii majorum gentium* quelli, che discendevano da' primi *padri*, scelti da Romolo, nella fondazione della Città, vale a dire, ch' erano stati nella naturale indipendenza; e *Minorum gentium patricii* quelli che discendevano da' patrizj posteriormente creati. Per l' istesso motivo si chiamavano *Gentes majores* le famiglie nobili antiche, quali erano quelle, che discendevano da que' primi Padri, de' quali Romolo compose il Senato, e *Gentes minores* le famiglie nobili nuove; che discendevano da' Padri, posteriormente creati, quali erano quelli, de' quali Giunio Bruto, cacciati i re, riempì il senato, quasi esausto per l' eccidio de' senatori fatti morire da Tarquinio il Superbo.

C A P O XXXVI.

Proseguimento dell' istessa Teoria:

Eccoci pervenuti a quella parte di questa teoria, che più interessa lo stato

parola δωδεκα e questi erano Giove, Giunone, Diana, Apollo, Vulcano, Saturno, Vesta, Marte, Venere, Minerva, Mercurio, Nettuno.

presente delle Nazioni dell' Europa . L' influenza , che debbono avere nel sistema penale le diverse circostanze politiche , fisiche , e morali de' Popoli già pervenuti alla loro maturità , sono l' oggetto di questo capo . Io comincio dalla natura del Governo .

Nell' aristocrazia vi è una classe , che comanda , ed un' altra , che ubbidisce ; la sovranità , il potere è nell' ordine de' nobili , l' ubbidienza è nel resto del Popolo .

Nella monarchia vi è un Sovrano , che dà la legge ; un corpo di magistrati , che la fa eseguire , un ordine di nobili , che illustra il trono , e che ne viene illustrato ; una graduazione di gerarchie distinte per prerogative di onore , e non d' impero ; un' ultima classe finalmente , che non conosce molto l' onore , e teme poco l' infamia .

Nella Democrazia comanda il Popolo , ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità ; nella *concione* egli vede una parte della *corona* poggiata ugualmente sul suo capo , che sopra quello del cittadino più distinto . L' oscurità del suo nome , la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità . Se lo squallore delle domestiche e mura gli annunzia la sua debo-

tezza, egli non ha ch  a dare un passo fuori della soglia della sua casa; per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono; per ricordarsi della sua sovranit . Se per la strada egli incontra un cittadino molto pi  ricco di lui, seguito da molti servi, circondato da molti aderenti, ornato dalle insegne della pi  illustre magistratura, egli non ha che a ricordarsi dell'ugaglianza politica, che passa tra lui ed il suo concittadino, per appropriarsi una parte della sua grandezza invece di umiliarsi a fronte della sua superiorit .

Ecco l'aspetto diverso, col quale ci si presentano le tre semplici forme di moderati governi. Vediamone l'influenza sull'uso delle pene.

Nell'aristocrazia il nobile proscritto dalla sua patria,   proscritto dalla sede del suo impero; l'uomo del popolo perde i suoi amici, i suoi parenti, ma la sua politica condizione non vien deteriorata dall'esilio. Nella sua patria, o fuori di essa, questa   sempre l'istessa. Ubbidire alle leggi, senza mai aver parte alla loro formazione, costituisce il suo stato politico in qualunque nazione egli vada, presso qualunque popolo; cos  nella sua patria, come lungi da essa. Nell'aristocrazia dunque l'esilio dalla patria sar  una gran pena per un nobile, ed una pena molto

Picciola per un uomo del popolo, è come tale non dev' essere adoperata contro di lui, giacchè, come si è altrove provato (1), una pena molto picciola, che non potrebbe esser destinata, che per un delitto molto leggiero, e che priva lo Stato d'un uomo, è una pena perniciosa, che dee dal Legislatore essere sostituita, da un'altra, che ottenga l'istesso effetto, senza recare l'istessa perdita.

L'uso dunque della pena dell'esilio non sarà opportuno nell'Aristocrazia, che per l'ordine de' Nobili. Questa pena minacciata p. e. contro il perturbatore dell'ordine pubblico distoglierà da simili attentati il nobile ambizioso, e difenderà nel tempo istesso la costituzione dalle nuove trame, che il perturbatore potrebbe ordire, quando la pena del suo delitto non lo allontanasse dalla sua patria.

Nella Monarchia questa pena dovrebbe essere interamente proscritta dal codice penale. Niuna classe, niun'ordine dello Stato deve avere in questo governo un potere *inerente* alla persona de' suoi individui. Niuno tra' privati partecipa in questo governo alla sovranità; niuno dee rappresentare una parte del potere legisla-

(1) Cap. xxxv.

tivo, niuno dee nascere col dritto di esercitare una parte del potere esecutivo (1) . Non vi è monarchia, o la monarchia viziosa, sempre che uno di questi inconvenienti si osserva nella sua costituzione. Supponendosi dunque una Monarchia regolare, noi troveremo, che l' esilio dalla patria è una pena, che non si deve adoperare contro alcun ordine dello Stato. Il nobile, che ha prerogative di onore, e non d' impero (purchè il suo delitto non fosse infamante, ciocchè richiederebbe una pena molto più forte dell' esilio), il nobile, io dico, esiliato dalla patria, conserverebbe tutto il lustro della sua condizione, senza perdere alcun potere reale. Egli consumerebbe fuori dello Stato le sue rendite; egli lascerebbe nell' ozio molti cittadini occupati dal suo lusso; egli nocerebbe alla società e col delitto, e colla pena. Il Magistrato esiliato dalla sua patria, non piangerebbe, che la perdita della sua carica, della quale potrebbe esser privato, senza esserne proscritto. L' umiliazione del suo stato sarebbe molto più sensibile per lui, e molto più istrut-

(1) Nella prima parte di questo III. Libro si è diffusamente dimostrata questa verità. Veggasi il Capo XVIII.
Tom. V. d

tiva per gli altri, quando la sua persona degradata ricordasse di continuo colla sua presenza le conseguenze del delitto. Così per questi finalmente, come per tutti gli altri ordini dello Stato la pena dell' esilio dovrebbe in questo governo esser considerata sotto l' istesso aspetto, che si è considerata relativamente al popolo nelle Aristocrazie; e dovrebbe per conseguenza esser proscritta dal codice penale di una Monarchia, pel motivo istesso, pel quale si è mostrato, non doversi adoperare contro il Popolo ne' governi aristocratici (1).

Non si può dir l' istesso riguardo alla Democrazia. In questo governo, come si è detto, ogni cittadino rappresenta una

(1) *Una pruova di questa verità ce l' offre l' istoria della Romana Legislazione. Prima di Cesare, l' interdizione dell' acqua e del fuoco non era accoppiata alla confiscazione de' beni. La perdita della patria bastava a formare la più gran pena pel Romano libero. Perduta la libertà, la perdita della patria divenne una pena troppo piccola; e siccome si trovava destinata a' più gravi delitti, Cesare per non alterare interamente il sistema penale, vi accoppiò la confiscazione de' beni. Vedi Svet. in Cæs. o Dion. Lib. 50.*

parte della Sovranità. Il popolo intero è nella Democrazia, quello ch'è l'ordine de' nobili nell'Aristocrazia. L'istessa causa dunque, che rende efficace, ed opportuna la pena dell'esilio per l'ordine de' Nobili nell'Aristocrazia, la renderà efficace, ed opportuna per tutto il Popolo nella Democrazia. In questo governo il cittadino proscritto dalla sua patria, vien privato della sua politica condizione; decade dalla sua sovranità, perde il suo impero, e dovunque egli vada, trova una dipendenza, ch'è infinitamente più dura, quando non vien preparata dall'educazione, ingentilita dall'abito, e nascosta dall'ignoranza de' piaceri, che vanno uniti alla preziosa libertà. L'istessa pena dunque (l'esilio) dev'esser diversamente considerata ne' diversi governi. Essa sarà adoprabile contro una sola classe in un governo, (nell'Aristocrazia); essa non sarà opportuna per alcun ordine, per alcuna classe in un altro (nella Monarchia); essa sarà opportuna, ed adoprabile contro tutti gl'individui della società in un altro (nella Democrazia). Ecco l'influenza della natura del governo sull'uso della pena di esilio.

Dall'esilio passando all'infamia, noi vedremo anche l'influenza, che deve avere la natura del governo sull'uso di que-

sta pena . Richiamando alla nostra memoria ciò , che si è detto su questa specie di pena ne' principj generali poco anzi sviluppati , noi ci ricorderemo di aver dimostrato , che le pene d'infamia non debbono cadere , che su' delitti di loro natura infamanti ; e non debbono essere adoperate , che per quelle classi dello Stato , che conoscono , e danno un peso all' onore . Applicando ora questi generali principj a' particolari , che determinar debbono l' uso di questa pena ne' diversi governi , noi troveremo , che nella sola Democrazia l' infamia può essere indistintamente adoperata contro tutti gl'individui della società ; ma che nell' Aristocrazia , e nella Monarchia l' uso di essa esser non dee così universale .

Nella Democrazia , come si è detto , ogni cittadino è penetrato dall'idea della sua dignità . La sua mano , che gitta nell'urna il decreto della guerra o della pace ; che soscrive il trattato di una confederazione , di una tregua , di un' alleanza , dalla quale dipende forse la tranquillità , la sicurezza , la sorte della sua patria , e di molti popoli ; la sua lingua , che propone , rifiuta , o approva una nuova legge , che ne deroga un' antica ; che palesa le virtù o i vizj del candidato , che ambisce la più illustre Magistratura ; la sua

casa , che per angusta , e povera , ch' ella sia , non lascia di essere frequentata dalle persone più distinte della repubblica , che vanno col rispetto , che suggerisce l'ambizione , ad implorare da lui un suffragio , ed a disporlo in loro favore ; la piazza pubblica , finalmente , dove nel tempo delle concioni , e il Magistrato , che lo convoca , ed il Senato , che prepara gli affari , su' quali si dee deliberare , e l'oratore , che accusa , difende , oppone , o sostiene , e i candidati , che ambiscono le cariche , dove , in poche parole , tutti coloro , che seggono più alto di lui , sono quelli , che dipendono dalle sue deliberazioni : tutti questi oggetti , io dico , debbono in ogni istante ricordare al cittadino in questo governo il suo potere , e la sua dignità . Or questa coscienza fomentata e sostenuta da tante concause ; questa coscienza comune a tutti gl' individui di questa società ; questa coscienza , che ha tanta affinità col vero onore , che può dirsi esser la cosa istessa ; questa coscienza , io dico , dee nella Democrazia render generalmente prezioso l' onore , generalmente terribile l' infamia .

In questo governo dunque le pene d' infanzia possono essere indistintamente adoperate contro tutti gl' individui del corpo sociale . Ma questa regola potrebbe essa

aver luogo in un' Aristocrazia , in una Monarchia ? Qual prezzo può l' uomo della plebe dare all' onore in queste due specie di governo , qual peso può egli dare all' infamia ? Privo di potere , di onori , di fortune , di lumi ; sepolto nell' oscurità della sua condizione ; ignoto a' suoi concittadini , e per così dire , a se stesso , egli non può mai dare all' opinione pubblica quel valore , che si richiede per renderne tanto spaventevole la perdita , quanto bisogna , che lo sia , per poter adoprare con vantaggio contro di lui le pene d' infamia .

La pena d' infamia , che altro non è , che un segno del pubblico disprezzo , non può mai essere molto sensibile per un uomo , che non è nè avvezzo , nè ha mezzi da esser rispettato . Voi vedrete l' uomo della plebe subire con intrepido volto quell' infamante pena , che il nobile permuterebbe volentieri con una morte la più dolorosa , purchè questa lo garantisse dall' infamia .

Così nell' Aristocrazia , come nella Monarchia il legislatore non può dunque adoperare indistintamente contro tutti gl' individui della società le pene d' infamia , come potrebbe fare in una Democrazia . Coloro , che ne' due governi , de' quali si parla , formano quell' infima classe della

Società , che volgarmente chiamasi *plebe* (1) , debbono con ogni altra pena esser distolti da' delitti , fionchè con questa . Ma la giustizia , si dirà , è una divinità , che uguaglia agli occhi suoi tutti coloro , che hanno ardito di violarla . Il nobile , ed il plebeo sono ugualmente rei , ugualmente punibili , quando l' hanno ugualmente offesa : Io lo concedo . Ma il nobile punito coll' infamia sarà forse meno punito del plebeo condannato alla schiavitù perpetua ? Il valore della pena non si dee forse misurare dalla sua intensità ; e l' intensità non si dee forse misurare dall' opinione , che si ha del dolore , che reca a colui , che la soffre ? Permutando nella persona del plebeo delinquente l' infamia in una schiavitù perpetua , o *ad tempus* , la legge non si rende più severa contro di lui , che contro il nobile , il quale per l' istesso delitto vien punito coll' infamia ; essa non fa altro , che uguagliare la pena del

(1) Si avverta , che nell' *Aristocrazia* , io non intendo per la cosa istessa popolo , e *plebe* . Il popolo è la parte della società ; che ubbidisce , la *plebe* è l' infima classe del popolo , e contro quest' infima classe , io dico , che adoperar non si debbono le pene d' infamia .

plebeo a quella del nobile. Punendo coll' infamia e l' uno, e l' altro, essa sarebbe parziale pel plebeo, essa sarebbe troppo debole contro di lui; la sua sanzione sarebbe nel tempo istesso ingiusta, ed inefficace. Se si trattasse di una pena, che reca un dolore fisico, della mutilazione di un membro p. e., in questo caso io direi, che per l' istesso delitto il nobile ed il plebeo vi dovrebbero essere ugualmente esposti; ma non si può dir l' istesso, quando si tratta di pene d' opinione.

Il nobile preferirebbe qualunque altra pena all' infamia; ed il plebeo preferirebbe forse l' infamia a qualunque altra pena. Pel primo dunque il timor dell' infamia sarebbe un gran freno, e pel secondo sarebbe un freno molto picciolo, molto debole. In tutti que' governi dunque, ove vi è una classe di cittadini, che per una conseguenza della natura istessa della costituzione non può dare un gran prezzo all' onore, dee temer poco l' infamia, le infamanti pene non si debbono contro di essa adoprare, ma riserbar si debbono per le altre classi, per gli altri ordini dello Stato. Ecco ciò che deve avvenire nell' Aristocrazia, e nella Monarchia; ecco ciò, che non deve avvenire nella Democrazia; ed ecco l' influenza, che la natura del governo deve avere sull' uso di questa pena.

Determinata l'influenza, che la natura del governo deve avere sul sistema penale, vediamo ora quella, che vi debbono avere le circostanze morali, vale a dire il genio, e l'indole particolare de' popoli, e la loro Religione.

Un Popolo è egli avido, o orgoglioso? Inclinato all'interesse, o alla ferocia? Laborioso, o amante dell'ozio, e del riposo? I suoi costumi si sono essi molto ingentiliti? La sua religione promette essa delle pene, e de' premj in una vita futura? Permette forse ciò, che le leggi debbono proibire, o condanna ciò, ch'esse debbono permettere; o pure, venendo in soccorso delle leggi, proibisce ciò, ch'esse condannano, tollera ciò, ch'esse permettono, e comanda ciò ch'esse prescrivono? Ammette essa la necessità delle azioni umane, e la dottrina del destino; o è essa fondata sul sistema della libertà? Accorda essa la remissione delle colpe ad alcuni mezzi, che non interessano lo spirito, o fa, come la nostra, dipendere la giustificazione dalla miglioramento del cuore, dalla correzione del costume, e dall'intimo rammarico del delinquente? La dottrina assurda, ed antica della metempsicosi è ella ricevuta da un popolo, come un dogma religioso? Il legislatore non dee

trascurare alcuno di questi oggetti nella costruzione del codice penale.

Le pene pecuniarie p. e. potranno essere con maggior frequenza, e con maggior efficacia adoperate contro un popolo avido, e le pene d' infamia produrranno più felici effetti presso un popolo orgoglioso. Solone fece maggior uso delle pene pecuniarie (1), e Licurgo delle pene d' infamia (2). Gli Ateniesi industriosi, e commercianti, amar dovevano il danaro, ch'era l' oggetto de' loro sudori. Gli Spartani fieri, ed orgogliosi non apprezzavano le ricchezze, che non conoscevano, e non cercavano, ma temevan molto l' ignominia.

In un paese, dove l' interesse è la passione dominante di coloro, che l' abitano, la maggior parte de' delitti dipendono dall' amor del danaro. In una Nazione inclinata alla ferocia, la maggior parte de' delitti sono cagionati dal risentimento, dalla vendetta, dalla *bravura*, dalla vanità di dar prove di ardire, e di coraggio. Il Legislatore dee frenare l' avidità coll'avidità istessa nella prima; deve ad ogni delitto, che o direttamente, o

(1) *Plutarc. in vita Solon.*

(2) *L'istesso Autore in vita Licurg.*

indirettamente dipende da questo principio, combinare la pena pecuniaria con quella, che va unita al delitto istesso. Nell'altra al contrario, non dee ricorrere, che rare volte alle pene pecuniarie, perchè i delitti dipendenti dall'avidità del danaro debbono esser molto rari. Egli non dee neppure sperare di ritrovar nella pena di morte un freno sempre opportuno contro que' delitti, che dipendono appunto dal disprezzo della morte. La pena non farebbe altro, che accrescere in molti casi il merito dell'azione, e dare un nuovo pascolo alla vanità, ed al fanatismo del delinquente.

Un popolo è egli laborioso, o amante dell'ozio, e del riposo? Nel primo caso il sistema penale può esser molto raddolcito. Un popolo laborioso è ordinariamente un popolo virtuoso. L'occupazione è il maggiore ostacolo a' delitti, e la sanzion penale può presso questo popolo con pene più miti ottenere effetti più grandi. I Chinesi sono una pruova di questa verità. In un Popolo al contrario inclinato all'ozio, ed al riposo, la corruzione è più facile ad introdursi; le pene debbono essere più rigorose, e le condanne a' lavori pubblici saranno le pene le più reprimenti, e le più adattate all'indole, ed al carattere nazionale. Questa regola potreb-

be aver luogo presso molti popoli dell'India. Essi sono, come si sa così inclinati all'ozio, che riguardano l'intera inazione, come lo stato più perfetto, e l'oggetto unico de' loro desiderj. Essi danno al Supremo Essere il soprannome d'*immobile* (1); e i Siamesi credono, che la felicità suprema consista nel non essere obbligato ad animare una macchina, ed a fare agire un corpo (2).

Un popolo finalmente ha egli fatti gran progressi nella coltura? I suoi costumi si sono essi raddolciti? Umano, e sensibile, abborisce egli le atrocità? Il codice penale deve anche ingentilirsi. Quando le leggi sono in contraddizione coi costumi, o si corrompono i costumi, o si elude il rigore delle leggi.

Popoli dell'Europa, sopra la maggior parte di voi cade questa spiacevole riflessione. Nell'osservare i vostri codici penali noi dobbiam dire, o che i vostri costumi sono ancora quelli de' vostri barbari padri, o che le vostre leggi sono in contraddizione co' vostri costumi. Voi, che non parlate, che di *delicatezza*, e di *sensibilità*; voi, che accarezzate tutto ciò,

(1) Panamanack. *Veggasi Kircher.*

(2) La Loubre, relation de Siam. p. 44.

ch'è amabile, e gustate con tanto trasporto tutto ciò, ch'è dolce; voi che non avete altro, che fiori nelle mani, e canti nella bocca; voi che alla musica, al ballo, al teatro v'intenerite, e piangete; voi, l'anima de' quali è compressibile da tutt' i teneri sentimenti, voi avete ancora delle leggi, voi avete ancora delle pene, atte a far fremere cuori di ferro. O correggete dunque le vostre leggi; o soffrite, che ne sia deluso il rigore coll'impunità, e col giudiziario arbitrio; o ritornate nell'antica ferocia, alla quale le vostre leggi, quando avessero tutto il vigore, che la legge deve avere, non tarderebbero molto a ricondurvi.

Ma che diremo noi della religione? Un popolo, la religione del quale ammette delle pene e de' premj in una vita futura, e minaccia queste pene a' delitti, che le leggi puniscono, ed offre questi premj alle azioni, che le leggi prescrivono; un popolo io dico, dove una religione così cospirante al bene sociale è stabilita, è suscettibile di un codice penale molto più dolce, e moderato, che non lo è un altro popolo, ch'essendo in tutte le altre circostanze a quello uguale, differisce nel sistema della sua religione, la quale o non ammette pene e premj in una vita futura; minaccia queste pene, e promette que-

sti premj ad alcune azioni , che non interessano la società , e le leggi ; o proibisce ciò , che le leggi debbono tollerare , e tollera ciò , che le leggi debbono proibire . La Religione dominante de' Giapponesi p. e. non ammette nè Paradiso , nè Inferno ; quella degli abitanti di Formosa ammette un luogo di tormenti posteriore alla vita , ma destinato per coloro , che non sono andati nudi in alcune stagioni dell' anno , che si sono vestiti di tela , e non di seta , che han pescate delle *Ostrache* , che han intrapreso un affare senza consultare il canto degli uccelli (1). Quella de' Tartari di Gencis Kan (2) considerava come un peccato contro a' numi il porre un coltello nel fuoco , il battere un cavallo colla sua briglia . il rompere un osso con un altro osso , ma considerava come azione indifferente il violar la fede delle promesse , il rapire la roba d'altri , il fare un' ingiuria , l' uccidere anche un uomo .

(1) *Veggasi la Collezione de' viaggi , che han servito allo stabilimento della compagnia dell' Indie T. 5. part. 1. p. 122.*

(2) *Veggasi la relazione di Frere Jean Duplan Carpin , spedito in Tarteria dal Papa Innocenzo IV. nell' anno 1246.*

La Religione de' Peguesi al contrario condanna severamente l'omicidio, il furto, l'impudicizia; proibisce di recare il menomo torto al suo prossimo, e ordina di fargli tutto il bene possibile. La possibilità di salvarsi in qualunque religione, purchè si adempiano questi doveri, è un articolo di fede per essi (1).

Non vi vuol molto a vedere, che supponendosi tutte le altre circostanze uguali, il codice penale de' Peguesi dovrebbe essere molto più dolce di quello de' Giapponesi, degli abitanti di Formosa, e de' Tartari di Gencis-Kan. Quello che mancherebbe al rigor delle pene nel primo di questi popoli, sarebbe supplito dalla religione, e quello che manca alla religione negli altri, sarebbe supplito dal maggior delle pene.

Se la religione di un popolo stabilisce il dogma della necessità delle azioni umane; se la dottrina del fatalismo, e del destino, questa dottrina, ch'è nata insieme col dispotismo, colla schiavitù, e colla perdita della politica libertà, forma uno degli articoli della sua credenza, è

(1) *Veggasi la citata collezione de' Viaggi, che han servito per lo stabilimento della compagnia dell' Indie. T. III. parte 1. p. 63.*

chiaro, che presso questo popolo le leggi debbano essere più severe, l' amministrazione più vigilante, e la sanzion penale più rigorosa, che presso un popolo, dove la religione stabilisce l'opposto dogma della libertà. I motivi sensibili per tener lontani gli uomini da' delitti debbono essere più forti a misura, che i morali sono più deboli. Il supporre la necessità delle azioni umane, è l'istesso, che distruggere ogni idea di merito, e di demerito, di virtù, e di vizio, di virtuoso, e di malvagio. L' uomo dunque persuaso di questo assurdo principio non trova in se freno alcuno alle sue passioni. Che ne sarà, se le leggi non suppliscono a questo difetto? Che ne sarà, se l' eccesso delle pene non compensa il difetto de' rimorsi?

L'istesso presso a poco deve avvenire in un popolo, la religione del quale fa dipendere la giustificazione da alcune cose, che non hanno rapporto alcuno collo spirito. Alcuni popoli dell' India p. e. credono, che le acque del Gange abbiano una forza così santificante, che per empio, che sia stato un uomo, le sue colpe sono espiate subito che si sono in esse immerse le ceneri del suo cadavere (1).

A che giova l' essere stato malvagio,

(1) Lettres edif. quintieme recueil,

è onesto? Le acque del fiume uguagliano il primo al secondo. Esse conducono l'uno e l'altro all'istesso luogo di delizie, e di piaceri.

Un popolo, ove una così perniciosa credenza è stabilita, ha bisogno di un codice penale anche più rigoroso di quello di un popolo, presso al quale (*ceteris paribus*) la religione non ammette, nè pene, nè premj in una vita futura. In questo l'uomo non ha nè che sperare, nè che temere dopo la vita. Perderla, o menarla infelicemente è il peggiore de' mali. Ma in quello egli non ha che temere, ma ha molto da sperare, e da ottenere con sicurezza. Or quando l'idea di un luogo di ricompensa non è unita all'idea d'un luogo di tormenti; quando si spera senza temere; questa sicurezza di una felicità futura rende l'uomo meno sensibile all'infelicità presente: Bisogna dunque scuoterlo con pene maggiori. Bisogna che l'illusione della opinione sia riparata dalla maggiore impressione su' sensi: Bisogna, che la severità delle leggi sia maggiore, e l'apparato delle pene più terribile.

Io mi vergognerei di dimostrare più diffusamente queste verità, che sono da per loro stesse evidenti; ma prima di terminarne l'esame, vediamo ciò, che il dogma della *metempsicosi*, e quello dell'altra

vita de' Cristiani hanno di diverso tra loro, per quel che riguarda l'influenza, che aver debbono sul codice penale. Servendomi della distinzione di Platone, io chiamo *metempsicosi* il passaggio dell'anima in un corpo dell' istessa specie, a differenza della *metensomatosi*, ch' è il passaggio dell'anima in un corpo di specie diversa (1).

Sotto questo aspetto considerata la *metempsicosi*, non vi vuol molto a vedere, che la morte deve essere poco spaventevole a' popoli, ove questa antica, e diffusa credenza è in vigore. La sicurezza di animare un nuovo corpo, dopo l'estinzione del primo; la speranza di ricomparire sulla terra in una più fortunata condizione, le lusinghieri presagj di una vita felice più della prima; la rimembranza de' piaceri della fanciullezza, e della gioventù unita alla sicurezza di doverli di bel nuovo gustare: illusioni sono queste così consolanti per colui, che si vede vicino a perire, che il momento della morte può da lui considerarsi, come il termine delle sue sciagure, e l'esordio della sua felicità. Cesare attribuisce con ragione a questa causa il valore prodigioso de' Galli ed il coraggio,

(1) *μετεμψυχωσις*, e *μετενσωματωσις*
Plat. Lib. 10. de legib.

col quale si esponevano alla morte (1); e l'esperienza ci fa vedere, che i suicidj sono molto frequenti ne' paesi, ove questa opinione si è introdotta (2). Il lettore mi ha già prevenuto nella conseguenza di queste premesse. Egli vede, che la pena di morte non dovrebbe aver luogo nel codice penale di un popolo, ove il dogma della metempsicosi è ammesso.

Come giustificare, in fatti l'uso di questa pena, quando con essa l'uomo perde la sua esistenza; lo stato perde un uomo; il pubblico un esempio, e la legge la sua efficacia?

Ma si dirà: questa regola non dovrebbe forse aver anche luogo in un popolo di Cristian? La nostra religione

(1) In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post mortem transire ad alios; atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis neglecto. Cæs. de bello Gallico Lib. VI. Cap. 13.

(2) Si sa troppo dagli Italiani il coraggio, col quale non più di cinque anni fa andò alla morte il celebre Sales in Milano, e la quantità de' suicidj, che si commisero in Cremona, dopochè questo fanatico aveva diffusa, ed insegnata la dottrina della Metempsicosi.

Non promette forse una felicità eterna al delinquente, che muore riconciliato colla Divinità? Quale spavento può recare ad un fedele il patibolo, che può essere il punto, che separa una vita infelice da un'eterna felicità? Ma a queste domande se ne possono opporre delle altre. Chi assicura il delinquente della sua giustificazione? Chi assicura e lui, e gli spettatori, che il suo pentimento non sia un prestigio piuttosto della *grazia* derivato dallo spavento della morte, e della sicurezza di morire. Accanto della misericordia di un Dio sempre pronto a perdonare, la nostra religione non ci mostra forse la sua terribile giustizia? Alla speranza di un'eterna felicità non si unisce forse il terrore di un tormento eterno? Se un momento solo di rassegnazione può compensare una vita intera di delitti, un momento solo di disperazione non può forse distruggere un lungo corso di penitenze, e di pentimenti? Questa incertezza non dee forse rendere tanto più spaventevole la morte, quanto ne sono, secondo la nostra credenza, più interessanti e più irreparabili le appendici? Il ministero istesso della Religione non accresce forse tra noi gli orrori della tragedia, che il delinquente va a terminare sul patibolo?

Queste riflessioni spero, che basteran-

no per mostrarci, che la religione cristiana non toglie alla pena di morte parte alcuna di quella efficacia, che si richiede per renderla adoprabile nel codice penale, purchè le altre circostanze del popolo non l'impediscono; e se a queste riflessioni noi uniremo quella, che ci mostra la conformità de' suoi precetti con quelli delle leggi, noi vedremo che in vigore di ciò, che si è detto il sistema penale di un popolo di Cristiani può, supponendosi tutte le altre circostanze uguali, esser molto più moderato di quello di un altro popolo, ove questa divina religione non è stabilita.

Dall'influenza, che le morali circostanze di un popolo aver debbono sul codice penale, passando a quella, che vi debbono avere le circostanze fisiche, io comincio dal clima.

Senza mai allontanarci da principj generali premessi nel primo libro di quest'opera, noi dobbiamo far altro, che richiamare alla nostra memoria ciocchè si è detto relativamente al rapporto delle leggi col clima, per applicare queste generali vedute al sistema penale;

L'influenza del clima, si è detto (1),

(1) *Veggasi il Capo XIV del 1. Libro. Io prego il lettore di rileggere questo capo, se mai gli verranno delle difficoltà su*

sul fisico , e sul morale degli uomini , è quasi insensibile ne' climi temperati ; essa non è decisiva , non è grande , che ne' climi estremamente caldi , estremamente freddi . Ne' primi agisce appena come una delle più deboli cause concorrenti ; negli ultimi agisce come causa *principale* . Nelle regioni p. e. dove l'astro del giorno comparisce appena sull'orizzonte ; dove il corso delle onde è sospeso per lo spazio di otto mesi dell'anno ; dove le nevi ammucchiate cuoprono per altrettanto tempo un suolo ordinariamente sterile , dove i fenomeni più orribili lasciano di essere spaventevoli per la loro frequenza ; dove il sonno , questa tregua , che la natura offre alle sciagure de' mortali , ed alle angosce degl'infelici , si converte spesso in causa , in esordio , o in annunzio di morte ; dove le braccia , che il fanciullo tende alla madre , si gelano , e le lagrime , che grondano da' suoi occhi , si vetrificano sulle sue gote ammortite ; dove per due terze parti dell'anno almeno ogni comunicazione è interrotta , ogni società sospesa , e l'uomo isolato per tutto questo

quello , che son per dire in questo . Mi pare di aver ivi esposto con bastante chiarezza il mio sistema , per non esser nell'obbligo di maggiormente dimostrarlo .

tempo colla sua famiglia, rimane sepolto nella sua casa, come nella sua tomba (1); dove finalmente, come si é da noi altrove provato, (2) l'eccessivo freddo istupidisce i corpi, e gli spiriti; distrugge quasi interamente la sensibilità, priva l'anima della sua energia, o ritarda lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo; in un paese, io dico, di questa natura il sistema del codice penale potrebbe egli esser l'istesso di quello di un paese situato in un clima dolce, e temperato.

Si potrebbe forse sperare di recar l'istesso spavento, di ottenere l'istesse impressioni coll'istesse pene? Si potrebbe forse senza ingiustizia richiedere l'istesso numero di anni, l'istessa età per supporre un uomo capace di delinquere, che si richiede in un paese, ove un clima più temperato non ritarda, non impedisce lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo? Se la legge richiede tra noi l'età di 18. anni, per condannare un delinquente all'ordinaria pena, non dovrebbe forse richiedere quella di trenta almeno nella Lappo-

(1) *Che si leggano le diverse relazioni de' diversi viaggi fatti nella Lapponia, e si troverà, che niente vi è di esagerato nelle mie espressioni.*

(2) *Nel citato cap. XIV. del I. Libro*

nia, o nella Groeulandia? e se le Romane leggi dichiaravano incapace di dolo, e per conseguenza di delitto, l'impubere (1) cioè l'uomo prima dell'età di 15. anni, e la femmina prima de' 13, le leggi di questi popoli non dovrebbero forse estendere questo beneficio dell'impubertà fino a 20. anni almeno? Si potrebbe forse in un paese di questa natura, dove gli uomini son costretti a rimaner per tanto tempo isolati colle loro famiglie nelle mura delle loro case, si potrebbe, io dico, ottenere la conservazione de' costumi, e l'*onestà domestica*, senza aumentare il rigore di quelle pene, ed il numero di que' rimedj, che son destinati a tener lontani gli uomini da que' delitti, che la natura abborre, ma che l'abito e la necessità di convivere fomentano, e facilitano? L'ubriachezza al contrario così perniciosa altrove, e degna di tutto il rigore delle leggi, non dovrebbe forse meritar la loro indulgenza in un paese, dove la freddezza eccessiva del clima esige l'uso delle bevande calorose, e dove l'abuso di esse non fa che istupidire l'uomo, ma non lo promuove mai agli eccessi, a' delitti? L'

(1) L. 23 § Excipitur et ille D. de aedil. ed L. impuberem. 22. D. ad Leg. Corn. de fals. L: § impuberes C. de fal. mon.

istessa causa, per la quale Aristotile ci dice, che Pittaco, vivendo in un clima molto temperato, stabili, che fosse maggiormente punito l'offensore ubbriaco, che l'offensore non ubbriaco (1), non è forse quella, che dovrebbe persuaderci in favore dell'indulgenza delle leggi su questo vizio ne' climi gelati? Anche nell'ipotesi, nella quale noi abbiám creduto opportuno l'uso dell'esilio, si potrebbe forse adoperare con vantaggio questa pena in un paese, ove il delinquente appena uscito dalla sua patria temerebbe di esservi richiamato, ed annunzierebbe a' suoi concittadini la felicità del suo stato, e l'infelicità

(1) Εγενετο δε και Πιττακος νομων δι-
 μιργος, . . . νομος δ ιδιος αυτε το, τος
 μεθυοντας αν τυπησσει, πλειω ζημιαν
 αωστινειν τον νηφοντον: οια γαρ το πλειω
 υβριζειν μεθυοντας, η νηφοντας, ε προς
 την συγγνωμην απιβλεψεν, οτι δει μεθυσ-
 εχειν μαλλον, αλλα προς το συμφερον
Fuit autem et Pittacus legum orifex. . .
Lex autem propria ipsius est, ut ebrii, si
aliquem pulsarint, majore poena affician-
tur, quam sobrii: quia enim plures ebrii,
quam sobrii contumeliosi sunt, non respe-
xit ad veniam, quam decet temulentis
magis dare, verum ad id, quod conducit.
Aristot. de Repub. Lib. 11. in fin.

del loro? La pena di morte non dovrebbe forse essere interamente proscritta dal codice penale di questo paese, ove alcuni lavori pubblici, e necessarj alla conservazione della società, ma micidiali per coloro, che vi sono impiegati, non potrebbero nè eseguirsi, nè esegirsi se non da coloro che han perduto il dritto alla vita? Si potrebbero finalmente adoprare con tanto vantaggio le pene d'infamia presso un popolo istupidito dal clima, privo quasi d'immaginazione, ed incapace di dare all'opinione pubblica quel peso, che la comunicazione sola può ispirare, e sostenere?

Ecco l'influenza di un clima gelato sul codice penale; e quella di un clima estremamente caldo non è nè meno forte, nè diversa ne' suoi effetti.

Nel citato capo del I. libro di quest'opera noi mostriamo, che se lo sviluppo delle facoltà morali dell'uomo non è nè impedito, nè ritardato ne' climi moderati(1), lo è però ugualmente ne' climi estremamente freddi, e ne' climi estremamente caldi. Tutte le conseguenze dunque, che abbiain veduto dover produrre nel codice

(1) Il lettore, che si ricorda ciò, che si è detto in questo capo, si ricorderà anche ciò, che io intendo per clima moderato.

penale il ritardamento dello sviluppo di queste facoltà morali ne' climi estremamente freddi, debbono aver luogo nel codice penale di un paese situato in un clima estremamente caldo.

Noi dimostrammo in oltre, che la poca sensibilità, l'eccessiva stupidità, il difetto di energia dell'animo, erano ugualmente gli effetti di un clima estremamente caldo, e di un clima estremamente freddo (1).

(1) Questo è evidente. Siccome il naturale meccanismo dell'uomo è ugualmente alterato ne' climi brucianti che ne' climi gelati, è chiaro, che queste due cause fisiche opposte debbano produrre gli stessi effetti morali. Se Montesquieu avesse riflettuto a questo, non avrebbe senza alcuna distinzione attribuito il coraggio agli abitanti de' climi freddi, e la viltà a que' de' climi caldi. Quando si tratta di climi, la temperatura de' quali differisce poco tra loro, le concause morali, e politiche possono rendere più coraggioso l'abitante del clima freddo, e viceversa. L'istoria, che tanto distrugge il sistema di Montesquieu, è una costante pruova di questa verità. Il difetto di coraggio, di energia di sensibilità ecc. prodotto dal clima, io

Le altre modificazioni dunque del sistema penale dipendenti da questi effetti comuni così dell' uno, come dell' altro clima, debbono aver luogo in un paese situato in un clima estremamente caldo, non altrimenti, che si è detto dover aver luogo in quello situato in un clima estremamente freddo.

non lo trovo, che o tra gli abitanti di un clima eccessivamente freddo, o tra gli abitanti di un clima estremamente caldo, dove il naturale meccanismo dell'uomo è ugualmente alterato, e deteriorato dal clima, e per conseguenza è ugualmente alterato, e deteriorato il suo morale. In tutti gli altri le concause morali e politiche producono questi effetti, ed il clima non vi ha, che una infinitamente picciola parte. E' bizzarra la maniera, colla quale Montesquieu a questo proposito cerca di liberarsi da un contrasto di fatti. Gl'indiani (che secondo il mio sistema vivono, almeno la maggior parte de' popoli, che vanno sotto questo nome, in un clima moderato, giacchè non è la sola posizione riguardo al sole, che determinar dee l'estremo caldo, o l'estremo freddo del clima, come si è da noi dimostrato nel citato capo) Gl'indiani, dice Montesquieu Lib.xiv. Cap., III. sono naturalmente senza corag-

Finalmente il lettore, che riflette ; senza che io sia nell'obbligo di dir tutto, vedrà, che gl' istessi motivi pe' quali si è mostrata l'inopportunit  delle pene di esi-

gio . I fig'li stessi degli Europei nati nell' Indie perdono quello del loro clima . Ma come 'combinare questo difetto di coraggio colle loro atroci azioni , co' loro costumi , colle loro barbare penitenze . Gli uomini si sottomettono in questa regione a mali incredibili , e le femmine si bruciano volontariamente dopo la morte de' loro sposi . Come combinare tanta forza con tanta debolezza ? *L' enigma si scoglie facilmente dal nostro Autore .* Quell'istessa delicatezza di organi , dice egli , prodotta dal clima , e che fa loro temere la morte ; fa loro temere molte altre cose pi  della morte istessa . *Questa soluzione basterebbe a mostrarci a quali stranezze pu  condurre l' amor del sistema . Io vorrei , che Montesquieu mi dicesse , se il coraggio consiste nel non temer la morte , o nel superare questo timore ? Nel non amar la vita , o nell' amar pi  della vita qualche cosa ? Il Romano era forse cos  bravo nella guerra , perch  non temeva la morte , o perch  pi  della morte temeva l'ignominia , la schiavit  , la perdita della sua libert  ?*

lio, di morte, o d'infamia pe' popoli, che abitano un clima estremamente freddo, e che gl' istessi motivi, pe' quali si è detto, doversi presso questi popoli aumentare il rigore di quelle pene, ed il numero di que' rimedj, che sono destinati a tener lontanj gli uomini da que' delitti, che la necessitá di segregarsi per una gran parte dell' anno dal sociale consorzio, e di familiarmente convivere, fomentano, e facilitano; vedrà, io dico, che que' motivi istessi debbono cagionare le stesse modificazioni nel sistema penale de' popoli, che abitano in un clima estremamente caldo, giacchè in questi, come in quelli, la perdita della patria è un acquisto di felicità

Sono i soli Indiani forse, che temono la morte, ma che in alcuni casi non apprezzano la vita, perchè più della morte temono tante altre cose? Il guerriero più coraggioso non è forse riguardo a quest' oggetto simile all' Indiano? Se egli fugge innanzi all' inimico, questo non deriva dunque dal clima, ma dall' indifferenza, che il dispotismo ispira per la patria; dalla bassezza, che cagiona la servitù; dalla mollezza cagionata dal lusso, e dall' abbondanza; dalla sicurezza di dover essere sempre ugualmente oppresso o dall' antico, o dal nuovo tiranno; o vincitore o vinto,

per un uomo ; giacchè in questi come in quelli , per un effetto del clima istesso , non mancano mai de' lavori pubblici da fare , necessarj alla conservazione della società , ma micidiali per coloro , che vi sono impiegati , e che per conseguenza non si possono nè eseguire , nè esigere , se non da coloro , che hanno co' loro capitali delitti perduto il dritto alla vita ; giacchè finalmente così negli uni , come negli altri , la sociale comunicazione è ugualmente interrotta per una gran parte dell'anno , tanto dall'estremo calore , che obbliga gli uni a rimaner isolati , e sepolti colle loro famiglie nelle viscere della terra , per difendersi dall'azione de' raggi del sole nelle stagioni più calde ; quanto dall'estremo freddo , che obbliga ad una simile custodia gli altri (1).

Ecco tutto ciò , che mi pare , che si possa dire , e determinare circa l'influenza del clima sul sistema penale , Da quel che si è detto , si vede dunque chiaramente , che la la differenza , che dee diretta-

(1) *Combinando le relazioni de' viaggiatori , che ci descrivono i costumi de' paesi eccessivamente caldi , con quelli , che ci descrivono la maniera di vivere de' popoli più settentrionali , si troverà vera e l'una , e l'altra asserzione .*

mente il clima produrre tra' codici penali di due diversi popoli, non può aver luogo se non tra due popoli, uno de' quali abiti un clima moderato, e l'altro un clima o estremamente caldo, o estremamente freddo. Tra due popoli situati in due climi tutti e due moderati, ma l'uno alquanto più freddo, o più caldo dell'altro, questa differenza non può aver luogo, giacchè, come si è tante volte detto, l'influenza diretta di un clima moderato sul fisico, e sul morale degli uomini è così impercettibile, è così debole, e così oppressa dalle altre concause morali, e politiche, che possiamo senza esitare dire, che non debba produr alcuna modificazione, alcuna diversità riducibile a principj generali nel codice penale.

Si dovrà forse dir l'istesso delle altre fisiche circostanze di un popolo?

Io chiamo fisiche circostanze di un popolo, oltre del clima del quale si è parlato, la natura del suo terreno, e delle sue produzioni; la situazione, e l'estensione del paese. Questi oggetti, come si è veduto ne primi due libri di quest'opera, debbono avere una grande influenza diretta, ed immediata sopra alcune parti della legislazione; ma ne dovranno esse avere una uguale sul codice penale?

Io parlo d'influenza *diretta ed immediata*, giacchè se si considerano come concause, che possono contribuir molto al genio, all'indole, al carattere, alla religione, ed alla natura del governo di un popolo, sotto quest'aspetto considerate, esse possono anche avere una grande influenza *indiretta* sul sistema penale. Ma il nostro scopo non è qui di considerare questa influenza indiretta, giacchè se queste fisiche concause contribuiscono p. e. a fare, che una nazione abbia piuttosto un governo, che un altro, questo non dee qui interessarci, poichè noi abbiamo già esaminati i principj, che dipendono dal rapporto, che debbono aver le pene colla natura del governo. Se influiscono col genio, l'indole, il carattere di un popolo, se influiscono sulla sua religione istessa, questo neppur c'interessa; poichè abbiamo già determinati i principj dipendenti dal rapporto, che deve avere il sistema penale con questi oggetti. Noi non dobbiamo dunque andare in cerca, che della loro influenza diretta, ed immediata; e se questa, come si è veduto, è grande nella parte politica, ed economica della legislazione, non vi vuol molto a vedere, che dev' essere molto piccola, molto tenue in quella, che contiene il codice penale. Vediamo a che può tutta ridursi,

Il terreno di una nazione, io domando, è forse molto sterile? Le braccia libere del popolo sono forse molto deboli, o molto dispendiose per fecondarlo; senza il soccorso di coloro, che pe' loro delitti possono esser condannati ad una maggior fatica, e ad un minore stipendio? In questo paese dunque il legislatore dovrebbe far maggior uso di quelle pene, che privando il reo della sua personale libertà, l'obbligano a compensare co' lavori delle sue braccia i mali, che ha recati alla società co' suoi delitti, In un paese al contrario, ove l'ubertà del suolo rifiuta questi servili soccorsi, e dove gli oggetti de' pubblici lavori sono molti ristretti, il legislatore dovrebbe con molta economia far uso di questa specie di pena, che profusa più del bisogno, altro non farebbe, che obbligare il popolo ad alimentare coloro, che l'hanno offeso ad aumentare colla pena istessa i mali, che il delinquente ha col delitto già recati allo stato.

Un altro paese, un altro popolo ha egli sorgenti tali di ricchezze, che conservar non si possono senza il dispendio della vita d'una porzione di coloro, che vi sono occupati? Che in vece dunque di comprare l'innocente abitatore dell'Affrica, per condurlo ad una morte sicura; che in vece di sostenere questo commercio

infame , che degrada ugualmente e l' uomo , che vende , e l' uomo che compra , e l' uomo , ch'è venduto ; che in vece di soffrire , che si commettano con intrepida mano , e sotto la protezione istessa delle leggi tanti omicidj esecrabili ; o in vece di permettere al cittadino , che non ha violate le leggi , di esporre venali i suoi giorni , di mettere in commercio la sua esistenza , e di commettere un suicidio , che le leggi puniscono con una mano , e comprano quindi coll' altra ; che in vece , io dico , di ricorrere a tutte queste ingiustizie che niuno principio di morale , niun sistema di religione , niun motivo d' interesse pubblico può giustificare , ma che la sola superstizione favorisce in molti paesi dell' Europa colle sue assurde , ed abbominevoli massime : che il legislatore sostituisca in un paese di tal natura alle pene di morte , le condanne a questa specie di lavori pubblici : che l' effigie del delinquente vada al patibolo per indicare la pena , che ha meritata , ma che la sua persona sia trasportata nel luogo , ove la sua morte ritardata sarà compensata dalle ricchezze , che procura allo stato , dalla vita , che risparmia a tanti innocenti ; dalle contraddizioni , e da' rimorsi , da' quali libera le leggi , e i loro autori .

Passiamo alla situazione , ed estensio-

ne del paese. Per quel che riguarda la prima, dopo replicate riflessioni, io non trovo quale possa essere la sua influenza diretta sul codice penale; e per quel, che riguarda l'altra, veggio, che questa non dev'esser messa a calcolo, che in un solo caso, e che in questo caso dee produrre il più grande effetto.

Un immenso paese, sotto un istesso impero, viene abitato da molti popoli, diversi tra loro per genio, per indole, per carattere, per religione, per clima. Popoli avidi orgoliosi, amanti della fatica, inclinati all'ozio, vivono sul suolo immenso. Climi estremamente freddi, o estremamente caldi, e climi temperati sono compresi ne' suoi vasti confini. Deità diverse con diversi riti, con dogmi di religione diversi formano i varj culti delle diverse parti dell'impero. Nell'ipotesi, che il governo di questa nazione possa essere un governo moderato, si cerca di sapere, quale debba essere il sistema del suo codice penale. La soluzione del problema è evidente. Questo paese non può avere un solo codice penale, come aver non può una sola legislazione. In esso, l'universalità non potendo esser unita all'opportunità delle leggi, bisogna, che questa prevalga a quella.

Il lettore combinando questa soluzio-

ne cogli antecedenti principj ne vedrà le conseguenze. Egli vedrà anche, che nell' Europa esiste una nazione, quale io l'ho qui supposta. Io riposo sulla sua penetrazione, e gittando una occhiata sullo stato della prosperità di un popolo, passo ad esaminare quale sia l'influenza diretta, che questa può avere sul codice penale, e quali i principj, che ne dipendono.

Se la pena, come si è veduto (1), altro non è, che la perdita di un dritto, e se i sociali dritti sono tanto più preziosi, quanto è maggiore la pubblica prosperità; un' istessa pena dunque sarà più dolorosa, a misura, che si aumenta la prosperità del popolo.

Se la giustizia determina i limiti del rigor della pena; se non si può recare al delinquente maggior male di quello, che si richiede per distogliere gli altri dall' imitare il suo esempio (2); quando i progressi della pubblica prosperità han fatto crescere insieme col valore de' sociali dritti il rigore delle pene già stabilite, è chiaro, che in questo caso il codice penale dev' esser raddolcito.

(1) *Nel primo capo di questa 11 parte, o sia nel cap. xxv. di questo libro.*

(2) *Veggasi il cap. xxviii. di questo 111. Lib.*

Se bastava prima una pena come dieci per tener lontani gli uomini da un delitto, ne basterà quindi una come otto, per ottenere l'istesso effetto. Coll'istessa pena, colla quale si puniva prima un delitto più leggiero, si potrà quindi punire un delitto più grande, diminuendosi proporzionatamente quella del più leggiero. A questa ragione se ne aggiugne un'altra. A misura, che si aumenta in uno Stato la pubblica prosperità, le cause promoventi i delitti si scemano, e s'indeboliscono. La reazione dunque, che si deve opporre alla loro azione indebolita, può essere anche senza rischio indebolita, ingentilita.

Queste conseguenze sono così semplici, così evidenti, come lo sono i principj, da' quali vengono dedotte. Illustrarle maggiormente sarebbe l'istesso, che diffidare del talento di colui, che legge. Io temo sempre di dir troppo, e rare volte mi pento di dir poco. Contentiamoci dunque di aver in questa maniera esposta, e sviluppata la difficile teoria del rapporto delle pene co' diversi oggetti, che compongono lo stato di una nazione, e di avere applicati al codice penale i generali principj della relativa bontà delle leggi, già stabiliti nel 1. libro di quest'Opera. Passiamo a' delitti, e dopo d'averne sviluppati i principj, che determinar debbono

l'opportunità delle pene nelle diverse circostanze de' popoli, cerchiamo ora di esaminare quelli, che la determinano relativamente a' delitti. Per ottenere questo fine, bisogna vedere, che cosa sia delitto, e quale ne sia la misura.

C A P O XXXVII:

Del delitto in generale.

Non tutte le azioni contrarie alle leggi sono delitti, non tutti coloro, che le commettono sono delinquenti. L'azione disgiunta dalla volontà non è imputabile; la volontà disgiunta dall'azione non è punibile. Il delitto consiste dunque nella violazione della legge, accompagnata dalla volontà di violarla.

La volontà è quella facoltà dell'animo, che ci determina dopo le spinte dell'appetito, e dopo i calcoli della ragione. L'appetito ci sprona, l'intelletto esamina la volontà ci determina. Per volere bisogna dunque appetire, e conoscere.

Conoscere un'azione altro non è, che conoscere il fine, dove tende, e le circostanze, che l'accompagnano. Questa è l'opera dell'intelletto, e questo è il risultato de' calcoli della ragione. L'azione vo-

lontana sarà dunque quella, che dipende dalla determinazione della volontà preceduta dalle spinte dell' appetito, e dalla cognizione del fine, e delle circostanze dell' azione; e l' azione involontaria sarà quella, che procede dalla violenza, o dall' ignoranza (1).

La violenza è l' urto di una forza esterna, che ci strascina, malgrado il dissenso della volontà, verso la sua direzione. L' ignoranza, relativamente all' azione, è lo stato dell' uomo, che non ne conosce il fine, e le circostanze. Colui dunque, che una forza esterna obbliga ad agire; o colui che mosso dalle spinte dell' appetito, non conosce, nè può conoscere il fine e le circostanze dell' azione: costui, io dico, non sarà delinquente, quantunque abbia violate le leggi.

Premessi questi principj, applichiamo ora, e vediamo le disposizioni legislative, che ne derivano.

Si è detto, che il delitto consiste nella violazione della legge accompagnata dal-

(1) *Δουλει δε ακοσια είναι τα βια, & δι αγνωσιν γινομενα*. Videntur invita esse, quæ aut vi, aut ignoratione efficiuntur. *Aristoteles Moral. ad Nicom. Lib. III, Cap. I.*

la volontà di violarla. Coloro dunque, che le leggi debbono supporre incapaci di volere, debbono considerarsi anche come incapaci di delinquere.

Si è detto, che la volontà è quella facoltà dell'animo, che ci determina dopo le spinte dell'appetito, e dopo i calcoli della ragione. Coloro dunque, che o per difetto di età, o per un disordine nel loro meccanismo non hanno ancora, o han perduto l'uso della ragione, costoro, io dico, sono quelli, che debbono considerarsi dalle leggi come incapaci di volere, e per conseguenza di delinquere. I fanciulli, gli stupidi, i lunatici, i frenetici sono compresi in questo numero. La legge dee dunque fissare il periodo dell'infanzia, e della pubertà relativamente al clima, che, come si è altrove dimostrato, accelera o ritarda lo sviluppo delle facoltà intellettuali dell'uomo. Dee dichiarare incapace di volere l'infante (1). Dee nel e-

(1) *Le Romane leggi estendono anche all'età prossima all'infanzia questo beneficio. L'impubere sino all'età di dieci anni e mezzo, vale a dire sino alla metà del secondo periodo non può esser esposto a pena alcuna, perchè la legge lo dichiara incapace di dolo. L. infans 12. D. ad*

condo periodo, o sia nell'età posteriore all'infanzia lasciare a' giudici del fatto il decidere, se l'impubere accusato abbia o no l'uso della ragione (1). Dee finalmente sottoporre all'istesso giudizio l'esistenza della frenesia, o della stupidità in coloro, che, colla privazione, o colla perdita della ragione possono giustificarsi della violazione delle leggi (2). Ecco le di-

Leg. Corn. de Sicar. *La legge de' Sassoni l'estendeva sino a' 12. anni. Le leggi presenti d'Inghilterra lo restringono nel solo primo periodo, che termina a' sette anni, e Blackstone rapporta un giudizio, nel quale furono condannati a morte due ragazzi dell'età l'uno di nove, e l'altro di dicci anni. Cod. Crimin. d'Inghilt. Cap. 11.*

(1) *I Giurati in Inghilterra sono que', ch' esaminano, se l'impubere accusato abbia, o no l'uso della ragione. Prima de' sette anni non vi è bisogno di quest'esame, perchè la legge l'assolve; dopo i sette anni se l'accusato impubere si trova da' giurati capace di dolo, vien condannato.*

(2) *Questo è un fatto, e per conseguenza l'esame di esso dee, secondo il nostro piano, dipendere dal giudizio, e dall'esame de' giudici del fatto.*

sposizioni legali, che dipendono da questo principio.

Si è detto in oltre, che per volere bisogna appetire, e conoscere; che conoscere un'azione altro non è, che conoscere il fine dove tende, e le circostanze, che l'accompagnano; e che per fare, che un'azione si possa dir volontaria, bisogna supporre in colui, che agisce, questa necessaria cognizione. Quali sono le conseguenze, che dipendono da questo principio? La distinzione tra il *caso*, e la *colpa*.

Il *caso* suppone in colui, che agisce, l'ignoranza assoluta della possibilità dell'effetto, che l'azione ha prodotto (1). La *colpa* suppone un effetto diverso da quello, che colui, che agisce, si era proposto di conseguire; ma che non ignorava, che potesse avvenire attesa la cognizione, che

(1) *Eccone un esempio. Nel mio terreno murato, le porte del quale son chiuse, e le chiavi in mio potere, io veggio una lepre, le tiro un colpo di fucile, e questo in vece di ferir la lepre, uccide un uomo, che si era ivi nascosto, e che io era sicuro, che quivi non potesse trovarsi; questo omicidio si chiamerà omicidio per caso, e la legge non può condannarmi per questo.*

aveva di tutte le circostanze dell' azione (1). Il caso non è dunque imputabile ; ma è imputabile la colpa . Nel caso manca la volontà , perchè vi è ignoranza ; nella *colpa* non manca interamente la cognizione . Nel *caso* non esiste nè la volontà di violare la legge , nè la volontà di esporsi al rischio di violarla , nella *colpa* non vi è la volontà di violare la legge , ma vi è quella di esporsi al rischio di violarla .

A misura , che la cognizione di questa possibilità , di questo rischio , è maggiore , cresce dunque il valore della *colpa* ; si avvicina più al dolo ; a misura , che è minore , si allontana più dal dolo , si avvicina più al caso (2).

(1) *Se tirando ad una lepre, che fugge per una strada pubblica, io uccido un uomo, questa sarà una colpa; l'omicidio si chiamerà colpevole. Quantunque il fine, che io mi era proposto, era quello di uccider la lepre, nulladimeno io non ignorava la possibilità, che vi era, che un uomo passasse per quel luogo in quel momento; e questa era una delle circostanze dell'azione, che doveva determinare la mia volontà a lasciar in pace la lepre piuttosto, che espormi al rischio di commettere un omicidio.*

(2) *E' diverso l'uccidere un uomo,*

Da queste premesse dipendono i seguenti canoni legislativi :

Se il caso non è imputabile , le leggi non debbono dunque punirlo .

Se la colpa è imputabile , le leggi debbono dunque punirla .

Se la colpa è meno imputabile del dolo , perchè nel dolo vi è la volontà di violare la legge , e nella colpa non vi è , che la volontà di esporsi al rischio di violarla ; la pena della colpa non dovrà mai dunque , nell' istessa azione , uguagliare quella del dolo .

Se a misura , che la cognizione della possibilità dell' effetto , che l' azione ha prodotto , è maggiore , cresce il valore della colpa , si avvicina più al dolo ; e se a misura , che la cognizione di questa possibilità è minore , minore è anche il valore della colpa , si avvicina più al caso ; Vi saranno dunque varj gradi di colpa ; e

tirando ad una lepre , che fugge in una strada di campagna poco frequentata , che uccidere un uomo tirando ad una lepre , che fugge per la strada d'una Città , ed in un' ora , nella quale vi è in quella gran concorso di popolo . Chi non vede la gran diversità del valore di queste due colpe ?

le leggi vi dovranno dunque destinare diversi gradi di pena.

Se non è possibile determinare tutt'i varj gradi di colpa; e se al contrario è pernicioso, ed ingiusta cosa di lasciare nell'arbitrio de' giudici la scelta, e destinazione della pena: le leggi dovranno dunque fissare tre diversi gradi di colpa, a' quali tutti gli altri possano riferirsi; la *massima*, la *media* e l'*infima*; dovranno stabilire una regola, un canone generale, per indicare a' giudici a quale di questi tre gradi debba riferirsi la colpa.

Dovranno stabilire, *che quando le circostanze, che accompagnano l'azione mostrano, che nell'animo di colui, che agisce, la possibilità dell'effetto alle leggi contrario, che l'azione ha prodotto, è uguale o maggiore della possibilità dell'effetto, che si era proposto di conseguire, la colpa sarà massima; quando è minore, ma non è molto rimota, la colpa sarà media; quando è rimotissima, la colpa sarà infima; dovranno finalmente, nel determinare la sanzion penale, distinguere in ciaschedun delitto (1) oltre la pena del dolo,*

(1) S' intende de' delitti, che si possono commettere per colpa, giacchè ve ne sono alcuni, che non ne sono suscettibili: tale è l'assassinio, il furto ecc.

quella della *massima*, quella della *media*, e quella dell' *infima* colpa (1).

Questi sono gli altri canoni legislativi, che dipendono da' premessi principj. Ritorniamo ad essi, e proseguiamo questa interessante analisi.

Si è detto, che le azioni involontarie son quelle, che procedono dalla violenza, o dall' ignoranza; che la violenza è l'urto di una forza esterna, che ci strascina, malgrado il dissenso della nostra volontà, verso la sua direzione; che l' ignoranza, relativamente all' azione, è lo stato di un uomo, che non ne conosce il fine, e le circostanze; e che per conseguenza le azioni contrarie alle leggi, che procedono o da questa violenza, o da quest' ignoranza, essendo involontarie, non sono imputabili, e non essendo imputabi-

(1) Secondo il nostro piano di criminale procedura i giudici del fatto combinando le circostanze dell' azione con questi canoni indicar dovrebbero a qual grado di colpa dovrebbe essa riferirsi; e i giudici del dritto dovrebbero trovare nella legge la pena a quel grado di colpa fissato. Si osservi ciò che si è detto nella prima parte di questo Lib. cap. XIX. artic. VII.

li , non sono punibili . L' applicazione di questo principio è dunque nel principio istesso . Il Canone generale , che ne deriva , è interamente espresso nella conseguenza , che se n' è dedotta . La sua evidenza è tale , che ogni illustrazione sembrerebbe inutile . Ma si potrebbe forse dir l' istesso delle due quistioni , alle quali l' esposizione di questo incontrastabile principio ci conduce ? Che dovremo noi dire delle azioni , che nel tempo istesso procedono , in una certa maniera , dalla violenza , e dalla volontà ; dall' ignoranza , e dalla cognizione ? Cominciando dalle prime , che Aristotile chiama *miste* (1) , noi non dobbiamo far altro , che gittare un' occhiata su' varj accidenti della vita , per vedere , che l' uomo può qualche volta trovarsi nella dura necessità di non aver , che a scegliere tra due o più mali . Il male , che in queste circostanze egli preferisce , dipende , è vero dalla sua volontà , giacchè *non vi è ladro, nè tiranno della volontà* , dice un antico (2) , ma la sua vo-

(1) Arist. Moral. ad Nicomach. Lib. III. cap. I.

(2) Ἀνὴρ ἢ προαιρέσεως ἢ γινεταί, τυραννός ἢ γινεταί. Questa sentenza è del celebre Epitteto.

lontà l'avrebbe distolto da questo male ; se la necessità di evitarne un altro non l'obbligasse a questa scelta . Il Piloto, che vede il naufragio inevitabile , se non diminuisce il peso del suo naviglio , gitta nel mare le merci . Quest'azione è volontaria (1) ; ma l'avrebbe egli fatta , se la necessità di evitare il naufragio non glielo avesse prescritto ? Se il tiranno arma la mia mano di un pugnale , e da' suoi satelliti mi fa intimare la scelta o della perdita della vita , o di un assassinio , qualunque de' due mali io scelga , l'avrei io voluto fuori di questa dura alternativa ?

Lasciamo a' moralisti l'esame de' principj direttori del foro interiore , e noi , memori della diversità infinita del nostro

(1) Ἀπλως μὲν γὰρ ὑδεὶς λαμβάνεται (τας εκβολας) εκων ἐπι σοτηρια και αυτου, και τον λοιπων, α'παντες οι' νην εχοντες. Μικτας μὲν νν εισιν αι' τοιανται πραξεις, εοικασι δε μαλλον εκνσιοις .

Nemo enim sponte absolute (in tempestatibus) sua abjicit, sed ob salutem tum suam, tum aliorum, omnes, modo mentis compotes sint, facere id videntur. Mistae igitur hujusmodi actiones quum sint, spontaneis tamen magis sunt similes, Arist. lib.

Tom. V.

ministero , contentiamoci di esporre quale esser dovrebbe la determinazione delle leggi su questa specie di azioni .

Tre canoni generali basteranno al legislatore per dirigere la soluzione di tutt' i casi possibil' nella questione compresi . Io prego colui , che legge , di ricordarsi , che se le civili leggi debbono ispirare , non possono però esigere la perfezione nell'uomo . Esse possono dare all' eroismo de' Martiri , come la Religione gli ha dati alla Fede ; ma non possono , come quella , punire coloro , che non hanno il coraggio che richiede un simile sforzo . Con questa prevenzione io lo prego di osservare i tre seguenti canoni , de' quali lascio a lui l'esame , ed il giudizio .

1. Tra due o più mali uguali non è mai punibile la scelta .

2. Tra due , o più mali disuguali la scelta del maggiore lo è , quando non vi è interesse personale per mezzo .

3. Tra due , o più mali disuguali , il minore de' quali ferisce l'interesse dell'uomo , che a scegliere vien costretto , la preferenza data al maggior male non può esser punibile , che in un solo caso , quando il male personale , che si evita , è molto picciolo , è molto soffribile , e quello , che si elegge , è molto grave , molto pre-

giudizievole o a tutto il corpo sociale, o ad un altro uomo (1).

Che il lettore esamini questi canoni ; e ne troverà la ragione , e l'opportunità. Io passo all' altra questione , che riguarda le azioni , che precedono nel tempo istesso dalla cognizione , e dall'ignoranza. I delitti commessi nell' ubbriachezza , sono l' oggetto di quest' esame.

L'uomo nell' ubbriachezza non conosce nè il fine , nè le circostanze dell' azione; ma prima di inebbriarsi egli conosce il fine e le circostanze dell' eccesso nel bere ; egli sa quali sogliono essere gli effetti del-

(1) *Non è inutile l' avvertire , che secondo il nostro piano l' esame dell' uguaglianza , o della disuguaglianza de' mali , dovrebbe farsida' giudici del fatto, e l' applicazione del canone legislativo , da' giudici del dritto. Da essi si dovrebbe anche esaminare , se 'l minor male , che si è evitato , feriva l' interesse personale di colui , che a scegliere è stato costretto , e se questo è bastante a giustificare la sua scelta. Il seguente capo dissiperà tutte le difficoltà , che potrebbero nascere su questa teoria , giacchè in questo noi distingueremo tre gradi di dolo , come si son distinti tre gradi di colpa .*

L' ebbrietà (1). Colui, che vuole la causa ; non può negare di volere anche gli effetti. L' ignoranza dunque dell' ebbrio non esclude la volontà dalle sue azioni , perchè la sua ignoranza è volontaria . Prima d' inebbriarsi egli conosceva il fine , e le circostanze dell' intemperanza , ch' era per commettere ; egli conosceva dunque anche il fine , e le circostanze delle azioni , che dall' ebbrietà dipendono . Per servirmi de' termini delle scuole , io dirò , che se la violazione della legge commessa nell' ubbriachezza non dipende da una volontà *immediata* , è nulla di meno imputabile , e punibile , perchè dipende da una volontà *mediata*. Ma , si domanda , lo sarà essa quanto al *dolo* , o quanto alla *colpa* ? Qual' è mai la differenza , che passa tra la violazione della legge commessa per *colpa* , e quella commessa nel disordine della ragione prodotto dall' ebbrietà ? Nell' uno , e nell' altro caso , l' effetto , che l' azione ha prodotto , non è forse diverso da quel-

(1) Io prego il lettore di paragonare queste idee , con quello , che nell' antecedente capo si è detto sull' ubbriachezza ne' climi estremamente freddi . Egli vedrà , che ciò , che qui si determina , non deve aver luogo ne' paesi situati in questi Climi.

Io, che colui, che agisce, si era proposto di conseguire? Chi è mai quell'uomo, che s'inebbria per uccidere un altro uomo? La volontà di esporsi al rischio di violare la legge non è forse la sola causa, che dovrebbe rendere imputabile e l'una, e l'altra azione? Come pretendere, che una istessa causa produca effetti diversi? La maggior pena dunque, che le leggi possono assegnare alle azioni commesse nell'ubriachezza, non dovrebbe eccedere quella dell'istesse azioni commesse per una *colpa* del *massimo grado* (1); essa non dovrebbe dunque mai uguagliare quella del *dolo*.

Questa conseguenza è erronea, perchè erroneo il principio dal quale vien dedotta. Vi è una gran differenza tra la violazione della legge commessa per *colpa*, e quella commessa nell'ebbrietà. Nella prima, l'azione, che ha prodotto l'effetto contrario alle leggi, è da per se stessa indifferente; nell'altra vi è un male nella causa, vi è un male nell'effetto. Il tirare ad una lepre, che fugge, non è da per se stesso un male; ma diviene tale, quando per uccider la lepre, io mi metto nel ri-

(1) Questa è quella, che noi abbiamo chiamata *colpa massima*, e che i *Moralisti* chiamano *lata*.

schio di uccidere un uomo. L' intemperanza al contrario nel bere: la volontaria perdita della ragione, è da per se stessa un male. Diviene quindi un doppio male, quando nell' ubbriachezza io commetto un altro delitto. Nella violazione della legge, commessa per *colpa*, il legislatore non dee dunque punire, che un solo male; e in quella commessa nell' ubbriachezza dee punirne due.

Più: nella violazione della legge commessa per *colpa* vi è il male della società, ma non ve n' è lo scandalo; in quella commessa nell' ebbrietà esiste l' uno e l' altro. Finalmente se noi osserveremo l' inclinazione troppo frequente a questo vizio; il vantaggio, che vi è nel tenerne lontani gli uomini quanto più sia possibile; la difficoltà, che vi è nel provare la non esistenza dell' ebbrietà: la facilità, che vi sarebbe di eludere con questo mezzo il rigore delle leggi, quando l' ubbriachezza liberasse il delinquente da una parte della pena: Se noi uniremo, io dico, queste alle antecedenti riflessioni, noi troveremo, che molto lungi dall' esser condannabili di soverchia severità, sono anzi da seguirsi que' legislatori, che han punito coll' istessa pena la violazione della legge commessa nell' ubbriachezza, che quella dove esiste evidentemente il *dolo*. Altro

non potrebbe fare la legge, che stabilire, che la pena sia dell' *infimo grado* di dolo. Il lettore comprenderà quest' idea, dopochè avrà letto il seguente capo.

Esposti tutti questi principj, determinati tutti questi canoni; sviluppate tutte queste regole relative all' esistenza ed al concorso della volontà; noi non dobbiamo far altro; che riflettere sull' idea, che data abbiamo del delitto, per vedere, che quel che finora si è detto, non è ancora tutto quello, che doveva dirsi. Se per formare il delitto vi è bisogno del concorso della volontà coll' atto; della maniera istessa dunque, che si è determinato tutto quello, che riguarda la volontà, determinar si dee quello, che ne riguarda la manifestazione.

E' fuor di ogni dubbio, che la sola volontà di delinquere non può formare il delitto civile. Il giudizio de' cuori è riservato alla Divinità ispettrice de' nostri pensieri, la quale della maniera istessa, che premia l'assenso della nostra volontà al bene, quantunque disgiunto dall' opera; punisce l' assenso di essa al male, che si è da noi voluto, ancorchè non si sia giammai commesso. Lasciamo dunque alla religione lo spaventare colle terribili sue minacce le ree ed occulte volontà degli uomini, e non cerchiamo dalle leggi, che

sono l' opera degli uomini , quel che ottenere dobbiamo dalla religione , ch' è l' opera di Dio. La legge non può punire l' atto senza la volontà, nè la volontà senza l' atto .

Cogitationis pœnam nemo patitur .

questa era una regola del Romano dritto (1); regola ignota alla giurisprudenza de' tiranni; regola , che Dionisio violò a talsegno, che si fece lecito di punire il sogno , come indice de' pensieri (2) .

Ma , si domanda , l' *atto* , che la legge dee punire , è soltanto quello , che contiene in se la violazione della legge , o anche quello che manifesta la volontà di violarla ? Il *conato* , il semplice e nudo tentativo al delitto , dev' egli esser punibile , quanto il delitto stesso consumato ; e riuscito ? Ecco le questioni , che han diviso i Giureconsulti , gl' Interpreti , e i Legislatori , e che noi risolveremo ; chiamando in soccorso i principj eterni della giustizia , e della ragione (3). Non ci al-

(1) L. 18. D. de pœnis.

(2) *Plutarco ci ha conservato il nome di questa vittima della giurisprudenza de' Tiranni. Questi fu un certo Marsia , che aveva sognato di scannare il Tiranno .*

(3) *Veggansi le opinioni opposte di*

Montaniamo da' premessi principj. Il delitto, si è detto, consiste nella violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla. Quando dunque si manifesta la volontà di violare la legge, ma non si manifesta coll' azione dalla legge vietata, non esiste il delitto. Se io dico, p. e., ad un altro uomo, io ho determinato di uccidere il tale, voglio immergere nel suo seno questa spada, che non deporrò, finchè con essa non gli abbia trapassato il cuore; andrò in traccia di lui, e non riposerò finchè non vegga disteso sotto i miei piedi il suo estinto cadavere: se questo discorso vien provato con tutte quelle solennità, che stabilisce la legge, potrei io esser condannato come omicida? Dopo questo discorso non potrei io forse cambiar di volontà; non potrei io divenir l' amico di colui, che odiava, ed il difensore di colui, che aveva determinato d' uccidere? La legge potrebbe forse punirmi di un delitto, che non ho ancora commesso (1)?

Binkershok, e di Cujacio sulla Leg. 14. D. ad Leg. Cornel. de Sicar: dove si dice in maleficiis voluntas spectatur, non exitus. Vedi Binkershoek observ. Lib. 3. cap. 10. e Cujacio Lib. 19 observ. cap. 10.

(1) *In questo caso la legge altro non*

Se al contrario, io dico, o scrivo ad un sicario: va, ed uccidi il mio inimico; il prezzo della tua opera sarà la tale somma; questa ti sarà pagata subito, che mi porterai una pruova del felice esito della tua commissione: in questo caso, ancorchè il sicario non riesca nella sua intrapresa; se vien provata la commissione, o se la lettera vien sorpresa, primachè l' attentato si esegua, non sono io forse condannabile all' istessa pena, alla quale sarei condannabile, se l' omicidio fosse avvenuto? Io lo sarei sicuramente, perchè l' atto, col quale ho manifestata la mia volontà, è da per se stesso contrario alla legge. Subitochè ho indotto il sicario a violarla, l' ho già io stesso violata. La causa al delitto è già data, il reato, per la mia parte è già commesso, o che l' uomo muoja, o che non muoja.

L' istesso dir si può riguardo alla congiura. Se io manifesto ad una, o a più

dee fare, che obbligare il Magistrato, al quale è commessa la custodia della pace, di assicurarsi della mia persona, finchè non mi avrà interamente distolto dal delitto. Ma questa non sarebbe una pena, sarebbe soltanto un mezzo da impedire il delitto.

persone la volontà, che ho di tramare una congiura contro il governo; se questa manifestazione è dimostrata, il magistrato altro non potrebbe fare, che assicurarsi della mia persona, finchè non si assicuri di aver io rinunciato a questo perfido disegno; ma potrei io esser condannabile al rigor delle leggi contro la congiura? Se al contrario nel silenzio della notte, e nel ritiro delle domestiche mura convoco i congiurati; do le disposizioni necessarie all' orrendo attentato; consegno loro le armi; ricevo da essi il giuramento terribile del silenzio, e della fedeltà; fo girare intorno la coppa insanguinata, e fo loro bere, secondo l' antico rito, il sangue della vittima, simbolo di vendetta, e di strage; se terminato questo congresso la congiura si scuopre, son sorpresi i congiurati, primachè il momento, nel quale scoppiar doveva la congiura, fosse giunto, in questo caso i miei complici, ed io non sarei forse condannabili all' istessa pena, che meritata avremmo, se si fosse eseguito l' orrendo attentato? Nel primo caso io non ho manifestata la mia volontà con alcun atto dalla legge vietato; nel secondo i miei complici, ed io manifestata l' abbiamo colle azioni dalla legge istessa vietate. Nel primo caso esiste la volontà di violare la legge, ma non vi è la violazio-

ne della legge; nel secondo vi è la violazione della legge, e la volontà di violarla; nel primo caso non vi è dunque il delitto; e nel secondo vi è.

Da queste premesse dedur possiamo il seguente canone generale, col quale il legislatore regolar potrebbe la soluzione di tutt' i casi possibili nella questione compresi.

La volontà di violare la legge non costituisce il delitto, se non quando si manifesta coll'atto dalla legge istessa vietato, ed in questa sola ipotesi il conato al delitto è punibile quanto al delitto istesso consumato e riuscito (1).

Stabilito questo canone, io veggio già la schiera de' moderni Juspublicisti scagliarsi contro di me. Secondo i vostri principj istessi, mi si dirà, il danno, che si reca alla società, se non è la sola, è almeno la principal misura della gravezza del delitto(2). Come pretendere dunque, che vi sieno de' casi, ne'quali il delitto tentato, e non riuscito, punir si debba ugualmente, che il delitto tentato, e riuscito? Il danno, che riceve la società del secondo non è molto maggiore di quello che riceve dal primo?

(1) Veggasi il primo Capo di questa II. Parte.

(2) Veggansi i principj generali premessi nel 1. Cap. di questa seconda parte.

Questa obbiezione non può sembrar vigorosa, che al primo aspetto. Basta profundarsi in essa, per vederne la debolezza.

Qual' è l'oggetto, io domando, che la legge si propone nel punire? E' forse questo la vendetta del male recato alla società dal delinquente, o pure la sicurezza e l'istruzione? Noi l'abbiam detto, e dimostrato. La vendetta è una passione, e le leggi ne sono esenti; e i miei oppositori sono i primi a confessare, che terminata la barbarie, quando lo stato civile di un popolo è già perfezionato, l'oggetto della pena altro non può essere, che la sicurezza, e l'istruzione. Se la pena dunque, che siegue il delitto, non è destinata ad altro, che a garantire la società dalla perfidia del delinquente, e distogliere gli altri dall'imitare il suo esempio, nella volontà di violare la legge manifestata coll'azione dalla legge istessa vietata, si trova e l'uno e l'altro motivo della pena. Il delinquente ha mostrata la sua perfidia, la società ne ha ricevuto il funesto esempio. O che l'evento abbia, o no, corrisposto all'attentato, questi due motivi di punire esistono ugualmente. L'istessa causa dee dunque produrre l'istesso effetto, e quest'effetto è l'uguaglianza della pena.

Più: il delitto, come si è altrove detto (1), non è altro, che la violazione d'un patto. A misura, che il patto, che si viola, è più prezioso alla società, la pena dev' essere maggiore, sì perchè la società ha un maggior motivo da temere il delinquente, come anche perchè ha un maggior interesse di tenerne lontani gli altri. Ma nella nostra ipotesi il patto è violato, ancorchè l'effetto dell'azione non abbia corrisposto a' disegni del refrattario; la pena dunque dev' esser quell' istessa, che meritata avrebbe, se avesse conseguito il fine.

L' evidenza mi pare unita a questi principj. Svilapparli, dimostrarli maggiormente sarebbe un difetto, dal quale io procuro di tenermi sempre lontano. Per racchiudere una materia così vasta in un solo capo, ed a pochi principj, io ho dovuto ricorrere alla precisione, della quale molti de' miei lettori rimarranno disgustati. Ma il mio oggetto è d' istruire e non di piacere. Determinata la natura del delitto in generale, e fissati tutt' i principj, tutt' i canoni legislativi, che da questa dipendono, passiamo ora ad esaminare la misura de' delitti, per vederne quindi la proporzione colle pene.

(1) *Nel Capo I. di questa II. parte.*

C A P O XXXVIII.

Della misura de' delitti .

LE azioni contrarie alle leggi sono ; come si è detto (1) , le violazioni de' sociali patti , de' quali le leggi sono le formole , che l' esprimono . Interesse della società è , che ciaschedun patto sia religiosamente osservato ; ma questo interesse non è , nè può essere uguale relativamente a tutt' i sociali patti . Egli è maggiore in quelli , che hanno una maggiore influenza sull' ordine sociale , è minore in quelli ; che vi hanno un' influenza minore . La prima misura dunque del delitto , o sia dell' azione alla legge contraria sarà l' influenza , che ha il patto che la legge esprime , e che dal delinquente si viola , sulla conservazione di quest' ordine . Questa ci mostrerà i gradi di maggiore o minore reità tra la violazione di una legge , e la violazione di un' altra . Questa ci mostrerà la differenza tra l' assassinio p. e. ed il furto ; tra il regicidio , e l' omicidio ; tra il peculato e l' espilazione di un' eredità . Ma ci mostrerà essa la differenza tra la violazione di un' istessa legge ac-

(1) *Nel* . . . *Capo di questa 11. parte.*

compagnata da circostanze diverse ? Un Uomo può uccidere un altro uomo nell' impeto dell' ira , può ucciderlo a sangue freddo , può ucciderlo con maggiore , o minor perfidia , maggiore o minor crudeltà . Il patto , che ha egli violato , è sempre l' istesso : nell' uno , o nell' altro caso è sempre quello , col quale si è obbligato a rispettare la vita de' suoi simili ; ma nell' uno , o nell' altro caso può dirsi forse ugualmente reo , ugualmente punibile ? Se la misura del delitto è destinata a regolare la quantità della pena ; e se lo scopo della legge nel punire , è di distogliere colui , che non ha ancora violata la legge , dall' imitare l' esempio di colui , che l' ha violata ; e di garantire la società dagli ulteriori mali , che il delinquente recar le potrebbe , se non fosse o corretto dalla pena , o da essa messo nell' impotenza di più offenderla ; essendo , io dico , questi i due soli oggetti delle pene , secondo di essi non esige forse , che colui , che violando una legge , ha mostrata una maggior malvagità di cuore , una maggiore disposizione a violarne altre , sia maggiormente punito di colui , che violando l' istessa legge , l'istesso patto , non ha mostrata l' istessa perversità di cuore , non si è reso ugualmente spaventevole alla società . Le circostanze dunque , che accompagnano un

Istesso delitto, possono renderlo più o meno grave, più o meno punibile. Ma come ridurle ad una generale misura. Ecco lo scoglio, che convien superare. Se per circostanze di un delitto noi intender dovremmo tutto ciò, che nel sistema erroneo della presente legislazione sotto questo nome si comprende, noi perderemmo in vano il nostro tempo, nel cercare di ridurle ad una general misura. I nostri legislatori non avendo saputo distinguere i delitti pe' loro oggetti, han dovuto distinguerli per le loro circostanze. Essi han chiamato circostanza di un delitto non solo quel fatto, che ne accresce o diminuisce il valore, ma anche quello, che secondo il nostro piano di ripartizione, che da quì a poco sarà esposto, altera la *qualità* del delitto, lo rende di una specie diversa. Essi han p. e. considerato, come circostanze dell' omicidio la condizione politica dell' ucciso. Ma, secondo il nostro piano di ripartizione, l' uccidere un Magistrato, e l' uccidere un privato Cittadino, sono due delitti tra loro diversi, sono due delitti di qualità, di specie diversa. Questi contengono la violazione di due diversi patti, e non di un istesso patto con circostanze diverse. Il patto, che si viola col primo, ha una maggiore influenza sull' ordine sociale, che non vi ha il patto, che si viola col se-

condo. La prima misura dunque da noi stabilita regolerà la destinazione della pena dell' uno, e dell' altro delitto.

Il luogo, secondo la nostra giurisprudenza, è anche una circostanza del delitto. Ma l' uccidere un uomo in un tempio, e ucciderlo in un postribolo, sono, secondo il nostro piano, due delitti di diversa specie. Col primo si violano due patti; col secondo non se ne viola, che uno. Col primo si viola il patto, col quale ci siamo obbligati a risparmiare la vita de' nostri simili, e quello col quale ci siamo obbligati a rispettare il patrio culto; col secondo delitto non si viola, che il primo di questi patti. L' autore del primo delitto sarà omicida e sacrilego nel tempo istesso; e l' autore del secondo non sarà che omicida.

Non confundiamo dunque le idee delle cose; non chiamiamo circostanze di un delitto quelle, che ne cambiano la *qualità*, e la *specie*; diamo semplicemente questo nome a quelle, che senza alterare la *qualità* del delitto, lo rendono più o meno grave, più o meno punibile. Sotto questo aspetto considerate non è impossibile il ridurre ad una general misura.

Della maniera istessa, che noi distinti abbiamo tre diversi gradi di colpa, e che a questi abbiam tutti gli altri riferiti,

distinguer potremo tre diversi gradi di dolo in ciaschedun delitto, e della maniera istessa che il legislatore dovrebbe, come si è detto, in ciascuno delitto suscettibile di colpa, fissare per ciaschedun de' tre diversi gradi una diversa pena, così una diversa fissar dovrebbe per ciascun grado di dolo. Ecco il canone generale, col quale la legge indicar dovrebbe l'esistenza dell'infimo, del medio, e del massimo grado di dolo, e ridurre ad una general misura tutte le varie circostanze *aggravanti* di un delitto. *Quando la causa impellente è forte, o l'azione si è commessa nell'impeto della passione, il grado del dolo sarà l'infimo; quando la causa impellente è debole, o l'azione si è commessa a sangue freddo, e con matura riflessione, il grado del dolo sarà il medio; quando si è commessa, o senza causa (1), o con causa, ma con perfidia, o con atroce sevizia, il grado del dolo sarà il massimo.*

Secondo il nostro piano di criminale procedura i giudici *del fatto*, combinando le circostanze del fatto, colle caratteristi-

(1) *Un uomo per provare il valore della sua polvere, non ha gran tempo, tirò un colpo di fucile ad un infelice, che neppur conosceva. Ecco un omicidio senza causa.*

che in questo canone stabilite, deeider dovrebbero con qual grado di dolo si è commesso il delitto dall' accusato, siccome si è detto appartenersi ad essi il determinare a qual grado di colpa debba riferirsi, quando mancasse il dolo. I *giudici del dritto* cercherebbero quindi nella legge la pena stabilita da essa per quel delitto, e per quel grado di dolo, come abbian detto, che far dovrebbero quando si trattasse di *colpa* (1).

Con questo metodo finalmente, che distingue la *qualità dal grado ne' delitti*, il legislatore troverà il modo di risolvere tutte le infinite questioni, che riguardano i socj, e complici di qualunque delitto. Tutti coloro, che hanno avuta parte diretta o indiretta nella violazione della legge, saran rei di quel delitto, col quale quel-

(1) *Ne' delitti dunque suscettibili di colpa, giacchè, come si è osservato nella nota dell' antecedente capo non tutti lo sono, in questi delitti, io dico, il legislatore dee nella sanzion penale stabilire sei gradi di pena, cioè per l' infima, per la media, e per la massima colpa, e per l' infimo, il medio, ed il massimo dolo; ed in quelli che non sono suscettibili di colpa, tre gradi, cioè per l' infimo, il medio, e il massimo grado di dolo.*

la legge si viola; ma non tutti lo saranno nell' istesso *grado*. La *qualità* sarà comune, ma il *grado* sarà diverso. Tutti han contribuito alla violazione della legge, ma forse tutti non han mostrata l' istessa malvagità nella parte, che vi han presa. I giudici del fatto giudicheranno dunque colle regole stabilite ne' proposti canoni del *grado*, del quale ciascheduno di essi si è mostrato reo; e i giudici del dritto su questo loro giudizio decreteranno la pena, che a ciaschedun complice si appartiene. Ecco come la scoperta di una nuova strada, ci garantisce da tutti gl' insuperabili ostacoli dell' antica; ecco come la metafisica di una scienza qualunque rende facile ciò, che sembrerà sempre un impossibile al casista, che non ha l' occhio per iscoprire que' primi anelli, da' quali procede l' immensa, e complicata catena; ed ecco finalmente ridotte ad una general misura le circostanze, che aumentar possono, o diminuire il valore di un istesso delitto. Con questo metodo noi avremo dunque due misure, l' una per distinguere il valore relativo de' delitti diversi, l' altra per distinguere quello di un istesso delitto accompagnato da circostanze diverse. La maggiore, o minore influenza, che ha il patto, che si viola, sull' ordine sociale, sarà la prima; il grado del dolo, sarà la seconda.

Che il lettore esamini profondamente queste idee, che le combini con quelle nell'antecedente capo espòste, e sviluppate: i suoi dubbj svaniranno; le folte tenebre, che gli nascondevano la strada, per la quale si dee giugnere alla perfezione del sistema penale, cominceranno a dissiparsi; egli comincerà finalmente a vedere, che un codice penale, dove l'arbitrario nome di *pena straordinaria* sia interamente poscritto, e nel quale la legge non permetta mai a' giudici di far da legislatori, non è, come si è finora creduto, un impossibile politico. Egli si confermerà in questa consolante opinione, quando vedrà come ottenere si possa la proporzione tra i delitti e le pene.

C A P O X X X I X .

Della proporzione trà' delitti e le pene.

LA disuguaglianza de' delitti c'indica la disuguaglianza delle pene; e ciò che si è detto ci mostra bastantemente la necessità di serbare questa giusta proporzione. Ma come ottenerla?

Ognuno vede, che la violazione di un patto dev'esser seguita dalla perdita di un dritto; che la violazione di un patto più prezioso deve esser seguita dalla perdita di un dritto più prezioso; che la violazione

di un patto meno prezioso dee portare la perdita di un dritto meno prezioso: che la violazione di un patto, accompagnata dalle circostanze, che mostrano la disposizione, che ha il delinquente di violare altri patti, dev'esser maggiormente punita della violazione dell'istesso patto accompagnata da circostanze diverse; ognun vede finalmente, che colui, che con un solo delitto viola più patti, dee perdere più dritti; e che colui, che con un solo delitto viola tutt'i patti, dee perdere tutt' i dritti. Se egli esamina i principj eterni della giustizia, se egli consulta le imprescrittibili regole della ragione, se fissa la sua riflessione su gl' interessi sociali, egli troverà, che la giustizia, la ragione, e l'interesse pubblico ricercano ugualmente questa desiderata proporzione tra i delitti, e le pene. Da che dunque deriva, che noi non troviamo neppure un solo codice penale, ove questa proporzione si trovi serbata? Dovremo noi attribuire questo male all'impossibilità dell'intrapresa, o all'ignoranza della strada, per la quale vi si dee pervenire? Indichiamo la strada, e lasciamo a colui che legge il giudizio della possibilità di giugnere al desiderato scopo?

Una similitudine può molto preparare l'intelligenza delle mie idee. Un edificio si deve innalzare. Si conducono nella

piazza vicina, e si gittano senza ordine i materiali, che debbono comporlo. Lo spazio, che questi occupano, è per lo meno venti volte maggiore di quello, che occupar dee l'edifizio. Se da' materiali, se dallo spazio da essi occupato giudicar si potesse della grandezza dell'edifizio, quelli del tugurio di un miserabile annunzierebbero l'abitazione di un grande, e quelli della casa di un ricco annunzierebbero la reggia di un principe. Quando questi sono ancora in disordine l'architetto sente i giudizi dell'idiota, e sorride.

Mutiamo i nomi, e noi troveremo l'istesso fenomeno nell'edifizio politico della criminale legislazione.

Quando si presenta alla nostra immaginazione come in un caos, senza ordine, e senza ripartizione la confusa serie de' delitti, quando si richiama la nostra riflessione su questo mucchio informe, la massa ci pare così grande, il numero ci pare così immenso, che o sembra impossibile il riuscire nell'intrapresa di formare un codice penale, ove ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata, e dalla legge fissata; o ci pare, che questo codice dovrebbe essere di un'estensione così grande da non potersene adattare l'uso alla pratica, e da moltiplicare, ed accrescere la confusione, e i disordini invece di diminuirli.

Ma ordiniamo questo caos informe. Riduciamo questa confusa serie ad alcune classi, distinguiamo queste classi secondo i principali oggetti, a' quali si rapportano i sociali doveri; ed in ciascheduna classe distinguiamo i delitti, secondo la loro *qualità*, secondo i loro *gradi*; ed allora il prestigio dell' ineseguibilità del lavoro, o l'illusione sull'immensità dell'edifizio si vedranno contemporaneamente svanire, e si conoscerà questa grande, e nuova verità: che così in fisica, come in morale l'ordine è quello, che fa sparire l'apparente immensità delle masse, e le ristringe in spazj più angusti.

La *qualità* del delitto è il patto, che si viola; il *grado* è il grado di colpa, o di dolo, col quale si commette l'azione. Bisogna dunque proporzionare la pena alla *qualità*, ed al *grado*.

Tutte le differenze prodotte dal *grado*, sono state già determinate con due canoni generali ne' due antecedenti Capi (1). Queste non ci debbono dunque imbarazzare nella ripartizione de' delitti. Basta, che il legislatore fissi, come si è detto, que-

(1) Vedi i due canoni relativi alla *colpa* e al *dolo*.

sti due canoni, l'uno de' quali è destinato ad indicare il grado della *colpa*, e l'altro ad indicare il grado del *dolo*, e basta che a ciascheduna specie di delitto suscettibile di colpa fissi sei gradi di pena proporzionati a' tre gradi di colpa, e a' tre gradi di dolo, ed in quelli, ove non può esservi colpa, fissi tre gradi di pena proporzionati a' tre gradi di dolo: basta, io dico, far questa semplicissima, e facile operazione, per aver superato il più grande scoglio, che si oppone alla perfezione del codice penale, quale è quello, che dipende dal proporzionare la pena a' diversi gradi di malvagità, co' quali un istesso delitto può esser commesso. E' vero che questa proporzione non potrà in molti casi aver un' esattezza geometrica; ma ne avrà sempre una tale, da poter ottenere il morale, ed il politico effetto, che si desidera, vale a dire, di non punire ugualmente due rei, che violando l'istesso patto, hanno mostrata una notevole disuguaglianza di malvagità nel violarlo, e di non lasciare nell'arbitrio del giudice il destinare la quantità, e la natura della pena.

Con quest'operazione noi avremo dunque la proporzione tra la pena ed il grado. Ma la pena dev' essere proporzionata alla *qualità*, ed al *grado*; bisogna dun-

que vedere, come combinar si debba la proporzione coll' una, e coll' altro.

La *qualità* del delitto, si è detto, è il patto che si viola; la misura del valore di due delitti diversi, è, come si è osservato nell' antecedente capo, l' influenza, che ha sull' ordine sociale il patto, che si viola coll' uno, e quella, che vi ha il patto, che si viola coll' altro. La proporzione dunque tra la pena e la *qualità* del delitto dipender dee da questa influenza, che ha il patto, che si viola sull' ordine sociale. Il delitto col quale si viola un patto, che ha maggiore influenza sull' ordine sociale, dee dunque avere una pena maggiore di quello, col quale si viola un patto, che vi ha un' influenza minore. Questa differenza di pena proporzionata alla *qualità* di questi due delitti, si combini con quella, che nascer dee dal grado, e si avrà la totale proporzione. Io mi spiego. Supponiamo, che tutti e due questi delitti siano suscettibili di colpa, vale a dire, che per ciascheduno di essi il legislatore fissar debba sei gradi di pena relativa a' tre gradi di colpa, e a' tre gradi di dolo. Per serbare la perfetta proporzione tra la pena del primo delitto, e quella del secondo, bisogna, che la pena del primo delitto superi sempre quella del secondo, nell' istesso grado. Se p. e. la pe-

na del primo delitto nel massimo grado di dolo, è come dieci, quella del secondo delitto nel massimo grado di dolo dev'esser al più come nove; e se quella del primo delitto nel medio grado di dolo è come nove, quella del secondo nel medio grado di dolo dev'essere al più come otto. E se quella del primo delitto nell'infimo grado di colpa è come cinque, quella del secondo delitto nell'infimo grado di colpa, dev'esser al più come quattro. E così per gli altri gradi intermedj. Che si rifletta a questa progressione, e si troverà, che senza alterarsi la proporzione, che si è stabilita, la pena del minor delitto in un *grado* può esser maggiore della pena del maggiore delitto in un altro *grado*. L'omicidio p. e. è senza dubbio un delitto maggiore del furto. Col primo si viola un patto molto più prezioso, che col secondo. La pena dell'omicidio nell'istesso grado dee dunque esser maggiore della pena del furto nell'istesso grado. Ecco ciò, che richiede la stabilita proporzione; ma questa proporzione non vien alterata, se la pena del furto commesso col massimo grado di dolo, è maggiore della pena dell'omicidio commesso o con uno de' tre gradi di colpa, o coll'infimo grado di dolo; perchè la pena, come si è detto, dee proporzionarsi alla *qualità* combinata col *grado*.

Premesse queste idee, non è difficile il vedere, come ottener si possa la proporzione tra la pena e i delitti nell' intero codice penale. Che il legislatore valuti la quantità relativa dell' influenza, che hanno sull' ordine sociale i varj patti, che si violano co' diversi delitti; che adoperi prima di ogni altro la massima pena; qual' è la perdita di tutti i dritti, contro quel delitto, col quale si violano tutt' i patti, e si violano col massimo grado di dolo; e passi quindi a quello, col quale non si violano tutt' i patti, ma si violano, quelli, che hanno la maggiore influenza sull' ordine sociale. Stabilita la più esatta proporzione, che si può, tra la pena di ciaschedun grado del primo delitto, colla pena di ciaschedun grado del secondo, passi quindi a quel delitto, col quale si violano uno o più patti, che hanno anche una considerabile influenza sull' ordine sociale, ma minore di quella, che vi hanno i patti, che si violano col secondo delitto; e serbi l' istessa proporzione tra la pena del secondo delitto con quella del terzo, che ha serbata tra la pena del primo delitto con quella del secondo; in maniera che la pena di ciaschedun grado del terzo delitto sia minore della pena del corrispondente grado del secondo, e così vadi gradatamente discendendo fino

all' ultimo delitto, ch' è quello, col quale si viola un patto, che ha la minore influenza di tutti sull' ordine sociale.

Ecco la strada, che io ho promessa d' indicare. Questa comparirà molto più facile, allorchè si vedrà la ripartizione de' delitti; ma prima di venire a questo grande oggetto, è necessario di prevenire alcuni dubbj, e di premettere un' eccezione alla regola. Questa sarà la materia de' due seguenti capi, dopo de' quali si verrà alla ripartizione de' delitti.

C A P O X L.

Appendice all' antecedente Capo

I Materiali delle pene, de' quali si è parlato, basteranno essi per corrispondere a questa lunga, e numerosa progressione di delitti? Potrà sempre ridursi a calcolo il loro relativo valore? Basteranno essi a conseguire la desiderata proporzione?

A tre oggetti può ridursi l' intera questione. Al numero, alla qualità, alla quantità. Al numero, per vedere se i materiali delle pene possano essere così ripartibili, come lo sono i delitti. Alla qualità, per vedere, come serbar si possa la progressione delle pene in quelle, che so-

no tra loro eterogenee. Alla quantità, per vedere se ne' massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione senza uscir dagli spazj da noi prefissi, e ne' confini della moderazione compresi. Si cominci dal numero. Siamó di buona fede con noi medesimi; non nascondiamo a chi legge gli ostacoli, che si presentano a' nostri sistemi; cerchiamo di superarli, e non facciamo, come pur troppo si fa da una parte de' moderni scrittori, che con un dispotismo più irritante di quello, ch'essi condannano, comandano piuttosto, che ragionano, e tradendo il loro ministero, sostituiscono all'evidenza delle ragioni, ed alla profondità dell'esame, l'artificioso suono di un'equivoca, e brillante espressione, che fa tacere l'ignorante, che vi crede nascosto l'arcano, e fa ridere il savio, che ne conosce il motivo, e ne vede il voto.

Per cominciare dunque dal numero, io credo, che se si pone mente all'ordine, col quale, secondo il piano nell'antecedente capo proposto, proceder si dee per ottenere la proporzione tra le pene e i delitti nell'intero codice penale, se si richiamerà alla nostra memoria ciò, che si è detto, e dimostrato in que' capi di questa seconda parte, dove una distinta analisi si è fatta delle cinque classi di pene,

che dipendono dalle cinque classi di dritti, de' quali un individuo della società può essere dalle leggi privato pe' suoi delitti; se si riflette finalmente al prodigioso aumento, che può ricevere il numero delle pene dalla loro combinazione, o sia dall'unione di più pene per un solo delitto, quando con un solo delitto più patiti si violano: si vedrà, che i materiali delle pene sono bastantemente copiosi per corrispondere al vasto piano, che ci siamo proposti. In questo piano noi non abbiam preteso, che ogni azione alle leggi contraria debba esser diversamente punita di qualunque altra azione da quella dissimile, ed anche alle leggi contraria. In questo caso converrei ancor io nel credere troppo ristretti i materiali delle pene, per corrispondere a tutta questa immensità di oggetti. Ma io ho bastantemente sviluppate le mie idee, per non temere, che un così strano disegno mi si possa attribuire. Il mio sistema è tanto da questo lontano, che secondo il piano di progressione da noi esposto, la pena del massimo delitto commesso coll'infimo grado di colpa, può essere uguale alla pena di un delitto molto inferiore commesso col massimo grado di dolo. L'uguaglianza della pena allora distrugge, secondo il nostro piano, la proporzione, quando cade sull'istesso grado

in delitti di qualità diversa . Se per esempio si punisse coll' istessa pena l' omicidio commesso col massimo grado di dolo , ed il furto commesso anche col massimo grado di dolo , allora l' uguaglianza della pena distruggerebbe la desiderata proporzione . Ma se la pena dell' omicidio commesso coll' infimo grado di dolo è uguale alla pena del furto commesso col massimo grado di dolo , la proporzione non è per questo alterata , secondo il nostro sistema , perchè il valore del delitto , e la proporzione della pena dipende dalla qualità combinata col grado . Un' istessa pena può dunque essere adoprata per più delitti in gradi diversi . Può p. e. essere adoprata in un delitto per l' infimo grado di colpa ; può in un altro delitto di *qualità* inferiore al primo , esser adoperata pel medio grado di colpa ; può in un altro inferiore al secondo essere adoperata pel massimo grado di colpa ; può in un altro inferiore al terzo essere adoprata per l' infimo grado di dolo ; può in un' altro inferiore al quarto , essere adoprata nel medio grado di dolo ; può finalmente in un altro delitto inferiore al quinto , essere adoprata pel massimo grado di dolo , senza che la desiderata proporzione possa dirsi distrutta da questo ripetuto uso dell' istessa pena . La sola pena , che secondo il nostro sistema , non può

adoprarsi, che in un solo delitto, e per un solo grado, è dunque quella, colla quale punir si dee il massimo delitto commesso col massimo grado di dolo. La progressione delle pene dee da questo primo anello cominciare, come da quel primo anello cominciar deve la progressione de' delitti. Questa dev' esser come la base del cono, il diametro della quale dev' esser maggiore di qualunque altro diametro di qualunque altro cerchio nella superficie del cono descritto.

Premessa questa illustrazione del nostro sistema, se alle riflessioni, che ci han fatto vedere meno difficile di quel, che si credeva il conseguimento dell' effetto, che si desidera, noi uniamo quelle, che ci mostreranno più copioso il numero de' mezzi, che abbiamo per conseguirlo; il primo de' proposti dubbj svanirà da se medesimo, e chi legge rimarrà; io spero, interamente convinto.

Mio dovere non è di ripetere quel, che ho detto, e di richiamare alla memoria del lettore le idee, che ho diffusamente sviluppate in que' capi di questa seconda parte, dove esposte sono tutte le diverse specie di pene, delle quali l' autorità legislativa può far uso, senza uscire dagli spazj ne' confini della moderazione compresi. S' egli non ha presenti queste

idee , non ha che a rileggere quella parte di questo libro , che si estende dal Capo XXXI. fino al Capo XXXVI. , per persuadersi , che il numero delle pene separatamente considerate , è da per se stesso molto più copioso di quello , che a primo aspetto appare .

Ma questo numero istesso può anche venire molto accresciuto dalle combinazioni delle pene . Ecco ciò , che debbo qui aggiugnere a quel , che ivi si è detto .

I nostri legislatori hanno unite le pene , quando bisognava separarle , e le han separate , quando bisognava unirle . Con questa operazione erronea essi hanno doppiamente impoveriti i materiali delle pene . Si è p. e. unita l' infamia ad una gran parte delle pene . Si è , presso alcuni popoli , unita all' esilio così dalla patria , come da un dato luogo ; alla deportazione , alle galie , ad ogni specie di condanna a' lavori pubblici , alla morte civile o naturale , alle pecuniarie pene . O che il delitto sia o non sia infamante , o che sia molto grave , o molto leggiero , basta incorrere in una di queste pene , per incorrere anche nell' infamia di dritto .

Non vi vuol molto a vedere , che questo metodo non solo ha resa inutile la combinazione delle due pene , ma ha indebolito anche il valore dell' infamia . Ha

resa inutile l'unione delle due pene, perchè l'infamia così adoperata non è più una conseguenza del delitto, ma è un effetto della pena. Ha indebolito il vigore dell'infamia, perchè, come si è da noi dimostrato (1), quando questa pena non si riserba pe' soli delitti, che sono di loro natura infamanti; quando si moltiplica troppo il numero degl' infami; quando si adopera contro quelle classi della società, che conoscono poco l'onore, il suo valore s'indebolisce tanto, che diviene quasi interamente inutile.

Ho detto, che i legislatori non solo hanno unite le pene, quando bisognava separarle, ma che le han separate quando bisognava unirle. La seconda parte di questa proposizione non è meno vera della prima.

Qual è il motivo, io domando, pel quale si trovano in alcuni codici penali dell'Europa alcune pene degne della severità de' tiranni più fieri? Qual è il motivo, pel quale nelle pene di morte, secondo la diversità de' delitti, si tormenta più o meno l'infelice vittima, prima d'immolarla alla pubblica tranquillità?

(1) *Nel Cap. xxxii. di questa seconda parte.*

Questo deriva, si dirà, dalla necessità di porre una differenza tra le pene di due delitti, ch'entrambi meritano la morte, ma de' quali l'uno è meno, l'altro è più pernicioso, e più funesto per la società. Ma io dimando di nuovo: senza ricorrere alla ferocia; senza inasprire contro la legge l'animo dello spettatore, che voi volete istruire, e non corrompere, ispirargli l'amore per le leggi, e non l'odio contro di esse. ma che corrompete, ed inasprirete, quando punite con sevizia, e crudeltà; senza uscire dagl'inviolabili limiti della moderazione, non potreste voi ottenere l'istesso effetto coll'unione di più pene, ma tutte in que' limiti comprese? Non si potrebbe forse dare al reo del minor delitto la morte sola, ed all'altro la morte, unita ad altre pene con quella combinabili? Perchè separare in questi casi le pene, quando conveniva unirle?

Più: si è separata l'*inustione* dalla perdita perpetua della personale libertà. Si è permesso, che l'infame, che porta sul suo corpo il segno della sua ignominia, e del suo delitto, rientrasse nel civile consorzio. Si restituisce alla società un uomo, che dev'esserne abborrito, e che non troverà mai da impiegare le sue braccia, che per offenderla di nuovo. Non vi vuol molto a vedere, che o bisognava proscrivere

dal codice penale questa pena, o bisognava adoperarla per que' delitti soltanto, ne' quali l'*inustione* combinar si potesse o colla morte, o colla perdita perpetua della personale libertà. Il servo della pena riacquistando la libertà dopo aver espiato il suo delitto, può divenir uomo da bene. Egli può lusingarsi, che il tempo scancelli la memoria della sua espiata malvagità, e che un nuovo tenor di vita gli apra l'adito alla fortuna, ed alla gloria. Ma queste speranze potrebbero esse allignare nel cuore dell'infelice, che l'*inustione* ha degradato per sempre? Portando sul suo corpo l'impressione indelebile del suo delitto, e della sua infamia; temendo in ogni istante la scoperta della sua ignominia; fremendo alla sola idea dell'orrore, che questa scoperta deve ispirare: come potrebbe egli innalzarsi da questo abisso di obbrobrio fino al coraggio della virtù? Chiuse per lui, e dalla diffidenza degli altri, e dalla coscienza della sua ignominia, tutte le porte della sussistenza, dell'industria, della fortuna, e dell'onore, qual altro partito gli resta a prendere, fuorchè quello di dichiarar la guerra alla società, dalla quale non ha più che sperare, e di cercare nel delitto stesso una sussistenza, ed una celebrità, che la virtù gli negherebbe? Restituire

La libertà ad un uomo di questa natura non è forse l'istesso, che scatenare una tigre fiera, ed indomabile? O bisognava dunque abolire questa pena, o combinarla colla schiavitù perpetua, o colla morte (1).

Ma lasciamo l'esame di ciò, che si è fatto, e vediamo quel che si dovrebbe fare.

L'unione delle pene deve avere due oggetti: moltiplicare i materiali delle pene, e facilitare la proporzione tra esse e i delitti. Per ottenere questo doppio fine il legislatore non dee dunque mai unire inutilmente due, o più pene. Se la pena di morte è p. e. bastante a punire l'omicidio commesso col massimo grado di dolo, perchè unire in questo caso la morte all'infamia? L'omicidio commesso col massimo grado di dolo è sempre inferiore all'omicidio commesso coll'istesso grado di dolo, ma unito al furto; e se all'omi-

(1) Il lettore mi troverà quì in contraddizione con quel che ho detto nel Cap. XXIII. del II. libro sulla pena da stabilirsi pe' fallimenti fraudolenti. Ma questa non è una contraddizione, ma è piuttosto la correzione di una erronea idea, che sarà riparata nel proseguimento di questo terzo libro.

cidio, ed al furto si unisce anche la concussione coll' istesso grado di dolo, noi avremo un terzo delitto maggiore degli altri due. Che si adoperi dunque la morte non infamante pel primo, che si unisca alla morte l'infamante *inustione* pel secondo; ed alla morte, ed all' infamia si unisca una pecuniaria pena pel terzo. Ecco come vanno unite le pene. Senza questa economia o bisognerà ricorrere ad una specie di morte feroce, e tirannica, o bisognerà trascurare la proporzione tra le pene e i delitti. Quel che si è detto della pena di morte, si può anche dire delle altre pene, che sono tra loro combinabili. Perchè unire inutilmente la perdita della libertà coll' infamia? Perchè non distinguere i casi, cioè i delitti, pe' quali si deve aggiugnere la seconda pena alla prima, da quelli, pe' quali può soltanto la prima bastare? Non basterà forse al legislatore il mutare i nomi delle pene, e l'alterarne in picciola parte le forme, per correggere le prevenzioni dell' opinione, e separare l' infamia da quelle pene, alle quali oggi è unita, e unirvela in que' casi soltanto, ne' quali egli crede di doverla unire? Non potrà egli forse combinare colla perdita della libertà la pecuniaria pena in que' casi, ne' quali l' unione coll' infamia non sarebbe opportuna, e la sem-

plice perdita della libertà sarebbe troppo debole (1)?

(1) *Che non mi si opponga il sistema di una gran parte delle antiche legislazioni, di non unire la pecuniaria pena alla pena afflittiva di corpo. Moderata populi judicia, dice Cicerone, sunt a Majoribus constituta, primum ut pœna capitis cum pecunia non conjungatur (Cic. pro domo sua), Demostene ci ha conservato una legge antica degli Ateniesi a questa simile Μηδην τιμημα ὑπαρκειν ἐπι κρισει πλεον, η ον οπωτερον αν το δικαηριον, πασειν, η αποτισαι, αμφοτερα δε, η η εξεστο. Pœnæ plures ne inrogantur, quamcumque inflixerint judices, luendam sive in corpore, sive in ære: utramque simul ne inroganto. Le leggi barbare, che si sono tante volte citate, anche convengono tutte relativamente a quest'oggetto. Quando le pene pecuniarie non si adoprano come pene, ma come transazioni delle pene afflittive di corpo, è chiaro che non debbono con quelle concorrere. Ma nel nostro piano le pene pecuniarie si adoperano come pene, e non come transazione di altre pene. Il luat in corpore, aut in ære non deve aver luogo nel nostro sistema. Manca dunque il motivo, pel quale queste pene non po-*

Queste pecuniarie pene non potrebbero forse essere unite alla perdita, o alla sospensione dalle civiche prerogative, alla esclusione delle cariche, ed a qualunque altra specie di pena, in tutti quei casi ne' quali l'avidità ha dato causa al delitto, e la sola pecuniaria pena non può bastare per punirlo?

Non vi vuol molto a vedere che i materiali delle pene in questa maniera combinati quadruplicherebbero almeno il loro numero. O che si rifletta dunque all'ordine col quale proceder si deve alla pro-

tevano alle altre unirsi. In Roma istessa, quando col progresso della civiltà disparvero gli avanzi del sistema barbaro delle pecuniarie transazioni, noi troviamo i giudici corrotti condannati dalle leggi alla perdita della carica, all'ignominia, ed al quadruplo di quanto avevan preso. (L. 1. C. ad Leg. Juliam. repetund. e L. 3. C. eod.) Noi troviamo anche l'ambito punito colla confiscazione di tutt'i beni, e colla deportazione dagl' Imperatori Arcadio, ed Onorio (C. Theod. de ambitu); e troviamo anche combinate queste due pene pel ratto di qualche vergine a Dio consecrata. (Leg. 2. Cod. Theod. de rapt. vel matr.)

gressione delle pene , per serbare la proporzione tra esse, e i delitti , o che si osservino i materiali delle pene , o che se ne veggano le combinazioni , si vedrà sempre svanire il primo de' tre dubbj nella quistione compresi . Con maggior facilità si dileguerà il secondo . Questo riguarda la *qualità* .

Come serbare , si è detto , la progressione fra quelle pene che sono tra loro eterogenee? Come ridurre a calcolo il relativo valore delle pene pecuniarie e delle pene afflittive di corpo , e dell' infamia , e della morte? Nell' istessa classe di pene la progressione è facile ad ottenersi , perchè il paragone si raggira tra *quantità* omogenee . La semplice privazione p. e. della personale libertà è sicuramente inferiore alla condanna ai lavori pubblici ; e la condanna ai lavori pubblici per un anno è evidentemente inferiore a quella per due anni . Ma come serbare questa progressione , quando si passa da una classe di pena ad un' altra ? Ecco a che si raggira il secondo de' proposti dubbj .

La pena , si è detto , è la perdita di un dritto . Non tutt' i dritti sono ugualmente preziosi , nè un istesso dritto ha un ugual prezzo presso tutt' i popoli . Noi abbiamo evidentemente dimostrata questa ver-

rità. Se la pena dunque è la perdita di un dritto, se i dritti non sono ugualmente preziosi, e se un istesso dritto può avere un prezzo diverso presso due diversi popoli, il legislatore non dee dunque far altro che indagare il prezzo relativo, che il suo popolo dà a' varj dritti, per determinare il relativo valore delle pene: e la scienza della legislazione non può determinare questo relativo valore, che varia, come si è veduto, col variare delle politiche, fisiche, e morali circostanze de' popoli; ma altro non può fare che stabilire i principj generali che guidar debbono il legislatore in questa operazione. Ecco ciò che mi pare di aver eseguito con bastante chiarezza nei precedenti capi, per non esser nell'obbligo di rischiarar maggiormente le mie idee su questo soggetto (1). In un' opera di questa natura, dove l'autore, e chi legge sono per così dire oppressi dall'immensità degli oggetti, che ne sarebbe se ci permettessimo le inutili ripetizioni?

Passiamo al terzo dubbio: questo ri-

(1) *Veggasi il capo del rapporto delle pene co' diversi oggetti che compongono lo stato di una nazione.*

guarda la *quantità* delle pene , e si raggrira nel vedere , come ne' massimi delitti conseguir si possa la desiderata proporzione senza uscire dagli spazj da noi prefissi , e ne' confini della moderazione compresi .

Per ricredersi da questo dubbio , basta ricordarsi di una verità che si è altrove accennata , ma che conviene qui illustrare . In ogni pena , si è detto , vi è un valor assoluto , ed un valore di posizione . Il primo dipende dal prezzo che gl'individui di una società danno al diritto , che con quella pena si perde , ed il secondo dall'uso che se ne fa , o sia dal delitto , contro il quale si minaccia . Da questi due fonti combinati procede la forza ed il vigore delle pene . Si rischiarì questa idea , e si scelga l'esilio per esempio .

In un governo libero l'esilio dalla patria , come si è osservato , è una gran pena . Il prezzo che il cittadino dà nella Democrazia al diritto che con questa pena si perde , è grande . Questo uguaglia il valore della Sovranità .

L'esilio potrà dunque in questo governo essere una pena proporzionata a' gravi delitti ; ma in quale caso ? Quando non si adopera che per i gravi delitti . Ma se la legge punirà con questa pena istessa i più leggieri misfatti , essa non la troverà

più efficace, non potrà più adoperarla contro i più grandi; essa dovrà cercare una nuova pena; essa vedrà il valore assoluto dell' esilio indebolito dal valore di posizione, che gli si è dato. Il cittadino avvezzo a vederlo adoperato contro i più leggieri delitti, si abituerà anche a crederlo meno doloroso; giacchè tale è la natura dell'uomo, ch' egli a vicenda ora giudica del valore della causa da quello degli effetti, ed ora del valore degli effetti da quello della causa. Basta conoscere l' indole degli animali della nostra specie, per persuadersi di questa verità.

Premessa questa riflessione, non ci dee recar meraviglia il vedere che la più gran parte de' legislatori han trovato troppo angusti gli spazj delle pene ne' limiti della moderazione compresi, in manierachè essi han dovuto percorrere quelli della tirannide e della ferocia per punire i più gravi delitti, vale a dire quelli, contro i quali han voluto ispirare maggior terrore. Se essi conosciuto avessero l' arte di combinare il valore assoluto col valore di posizione in ciascheduna pena, essi ottenuta anche avrebbero la desiderata proporzione tra' delitti e le pene senza dare un passo fuori degl' inviolabili confini della moderazione. Qual meraviglia ci dee p.

e. recare il sentire che nel paese più culto dell' Europa, in quello, ove lo spirito di umanità ha fatti i maggiori progressi, e dove tutto è *sensibilità*, *delicatezza*, *forza di sentimento* ec. qual meraviglia, io dico, ci dee recare il vedere che ne' fasti de' Tiberj, de' Neroni, e degli altri mostri, che atterrirono l'Impero, non si trovi un supplizio più atroce di quello, che si fece soffrire in questa nazione all' assassino dell' ultimo Re? Se il semplice furto di pochi soldi commesso o in una strada pubblica con violenza, o senza violenza nelle mura domestiche, è in questo paese punito colla morte; se in questo stesso paese una giovane donzella, custode infelice del deposito, che la disonora, deve espiare sopra un infame patibolo il delitto dell' onore e dell' amore (1); se l' introduttore armato di qualche derrata proibita dee pagare sopra una ruota il picciolo lucro che ha sottratto agli uomini più o-

(1) *In Francia è ancora in vigore l' assurda legge di Arrigo II. che condanna alla morte, la donzella, il parto della quale perisce, quando, trattenuta da un sentimento di onore, essa non ha avuto il coraggio di palesare la sua gravidanza al magistrato.*

pulenti dello Stato : se questo è l'abuso che si è fatto, e si fa tuttavìa in questo paese della più grave delle pene, qual meraviglia poi che le più terribili, e le più studiate invenzioni della ferocia sieno state tutte esaurite nel punire il più orrendo, il più pernicioso degli attentati? Il primo male, il primo errore, dee necessariamente produrre il secondo.

Quando il sangue si è esaurito per i minori delitti, non ne rimane, per così dire, più per punire i più grandi. Quando si adopera la morte contro i delitti, che pajono scusati dalla natura, o dall'onore, quali supplicj bisognerà serbare per quelli che offendono e l'una e l'altro? Come si punirà un assassinio atroce, un parricidio esecrabile, un regicidio, col quale tutt'i patti si violano? La ferocia, la crudeltà dovranno venire in soccorso dell'abuso, che si è fatto delle pene, e della viziosa loro destinazione? Che si corregga dunque questo vizio, che si diminuiscano le pene de' delitti minori, che si distrugga, in una parola, la causa del male, ed allora sparirà anche l'effetto. Allora, io dico, senza uscire dagli spazj da noi prefissi, si troveranno le pene proporzionate a' più gravi delitti; allora la progressione delle pene seguir potrà la progressione de' delitti, senza macchiare la

sanzion penale colla sevizie della tirannide, allora finalmente la perdita di tutt' i dritti basterá a punire la violazione di tutt' i patti, e sará la piú gran pena proporzionata al piú gran delitto.

Dissipati e prevenuti i dubbj, che insorger potevano contro il nostro sistema; io passo ad esporre colla maggior brevità l'eccezione, che ho promesso d'indicare; prima di venire alla ripartizione de' delitti.

C A P O XLI.

Eccezione.

Un'eccezione non distrugge mai una regola. Questo principio ricevuto in tutte le scienze, deve avere anche luogo in quella della legislazione, ch'è di tutte le altre la piú complicata.

Si è detto, che il valore del delitto dipende dalla *qualità* combinata col *grado*; si è detto che la *qualità* del delitto è il patto che si viola; si è detto che la misura di questa *qualità* è l'influenza, che ha il patto, che si viola, sulla conservazione dell'ordine sociale; si è detto finalmente che la pena dovendo esser proporzionata al valore del delitto, e questo dipenden-

do dalla qualità combinata col grado, ne deriva che tra due delitti di ugual grado, ma di *qualità* disuguale, la pena di quello, col quale un patto si viola, che ha maggiore influenza nell'ordine sociale, dev'esser maggiore della pena dell'altro delitto, col quale si viola un patto, che vi ha un'influenza minore. Ecco la regola generale: vediamone l'eccezione.

Se si riflette sulla numerosa serie de' delitti, se ne troveranno alcuni, che sono di loro natura più degli altri occultabili, più difficili a scoprirsi, e molto più difficili anche a provarsi. La speranza dell'impunità dovendo dunque esser maggiore in questi delitti che negli altri, l'efficacia della pena sarà relativamente minore. Che dee dunque fare il legislatore per metterla al suo livello? Richiedere minori pruove per questi delitti, che per gli altri, sarebbe; è vero, correggere la causa del male, ma sarebbe l'istesso che correggerlo con un male molto maggiore. L'innocenza esposta, la civile libertà lesa, la calunnia fomentata, sarebbero le conseguenze di questo pernicioso ed assurdo rimedio. Quello, che io propongo, non produrrebbe alcuno di questi mali. Alterare alquanto la proporzione tra la pena ed il delitto; interrompere il corso della progressione; dare al delitto più occulta-

bile di *qualità* minore la pena, che sarebbe proporzionata al delitto meno occultabile di *qualità* maggiore; accrescere il rigore della pena tanto, quanto basti a compensare la maggiore speranza dell'impunità, che vi è unita: ecco il rimedio più semplice, che il savio legislatore adoperar dovrebbe per dare alla sanzion penale di questi delitti quell'equilibrio, che senza aumentare il rigor della pena sarebbe distrutto dalla facilità di occultarli. Questa è un'eccezione alla regola, che non la distrugge, ma non fa altro che sospenderla per que' delitti, che di loro natura sono più degli altri occultabili. Nella ripartizione, che faremo, de' delitti, noi indicheremo quelli, che sono di questa natura, senza farne una classe distinta; faremo anche vedere fin dove debba estendersi l'uso di questa eccezione. Colui che legge, non dee far altro, che ricordarsi di ciò, che si è detto sull'oggetto generale delle pene, per vedere su quali principj è fondata la giustizia della qui proposta eccezione. E' ormai tempo di passare alla ripartizione de' delitti. Questa sarà l'oggetto de' seguenti Capi. La prima distinzione tra' delitti pubblici, e privati, non servirà ad altro che a regolare l'ordine della procedura.

C A P O XLII.

De' delitti pubblici, e de' delitti privati.

Il piano di procedura Criminale che ho proposto, mi obbliga ad esporre preliminarmente la distinzione di queste due classi di delitti. Richiamata l'antica libertà dell'accusa, richiamar si dovrebbe l'antica distinzione tra' delitti pubblici, e i delitti privati. Noi sappiamo, che presso i Greci, e presso i Romani si distinguevano con questi due nomi i delitti, de' quali a ciaschedun cittadino era permesso di divenir accusatore, da quelli, l'accusa de' quali era esclusivamente riserbata alla parte offesa, o a' suoi stretti parenti (1).

(1) *Per quel che riguarda gli Ateniesi* Plutarco. in Solon: Isocrates contra Lochitam. Pollux Lib. VIII. Sigonius De Republica Atheniensium Lib. III. Cap. I. Potter. Archæologia Græca Lib. I. Cap. XX. & XXIV. e *per quel che riguarda i Romani* veggasi Domat. Jus pub. Lib. III. Introd. e Mattei Prolegomena ad Comment. &c. cap. IV. §. 8. Institutionum Lib. IV. Tit. XVIII. §. I.

Quantunque ogni delitto sia pubblico, perchè ogni delitto suppone la violazione di un patto, del quale l'intera società è garante; nulladimeno non si può negare, che nelle serie delle obbligazioni, che ogni cittadino contrae colla società, e co' suoi individui, ve ne sono alcune, nell'adempimento delle quali l'interesse, che ha la società è massimo, ed altre, nelle quali è minimo. In queste, se la parte offesa vuol perdonare al delinquente, la società può tollerarne l'impunità; ma nelle altre questa tolleranza sarebbe perniciosa. Essa dee punire, ancorchè l'offeso perdoni; la guerra pubblica dee subentrare alla guerra privata; ogni individuo, indirettamente interessato nella punizione di quel delitto, deve aver il dritto d'impugnare le armi della legge contro colui che l'ha violata; e se la parte offesa si tace, se niun privato cittadino ardisce di chiamarne in giudizio il reo, allora, secondo il piano che si è proposto, il magistrato accusatore dee comparire in iscena per evitare quell'impunità, che il silenzio dell'offeso, e degli altri concittadini avrebbero procurata al reo. Ecco il principio, dal quale dee dipendere la distinzione de' delitti *pubblici*, e de' delitti *privati*. Ne' primi ogni cittadino che se-

condo il nostro piano (1) non sarebbe dalla legge privato della libertà di accusare, dovrebbe avere il dritto di esserne l'accusatore, e negli ultimi questo dritto non dovrebbe appartenersi che alla parte offesa, o a' suoi stretti parenti. Ma quali sono i delitti che dovrebbero esser compresi nella prima classe, e quali quelli che dovrebbero annoverarsi nella seconda? Noi non possiamo su quest'oggetto seguire le disposizioni delle antiche legislazioni. La diversità della natura de' governi, della religione, de' costumi, e delle politiche circostanze de' popoli ce lo impedisce. Molti delitti che allora dovevano richiamare la massima vigilanza delle leggi, oggi più non esistono, e molti delitti ignoti agli antichi, sono subentrati a quelli. Ma senza fare un lungo catalogo de' delitti, che io credo, che annoverar si dovrebbero in ciascheduna di queste classi, io colloco nella classe de' delitti pubblici, tutti que' delitti, che secondo la pratica quasi comune dell' Europa, la parte pubblica, o sia il magistrato che rappresenta il fisco, può a sua istanza perseguire in giudizio; e colloco nella classe de' delitti

(1) *Vedi il capo 2. 3. e 4. di questo libro.*

privati, que' delitti che senza la *querela* della parte offesa, la parte pubblica non può perseguire: come le *picciole ingiurie*, le *vie di fatto leggiere*, ed altri piccioli delitti, nella punizione de' quali l'interesse, che ha la società è minimo.

Ecco la prima divisione de' delitti, che ad altro non serve, se non che a regolare l'ordine della procedura. Passiamo ora a quella che serve a regolare la distribuzione delle pene.

C A P O XLIII.

Divisione generale de' delitti!

Io debbo annojare colui, che legge, con queste minute divisioni de' delitti, senza delle quali il mio sistema rimarrebbe imperfetto, nè il mio lavoro potrebbe mai sperare di divenir utile. La sua tolleranza sarà compensata dalla chiarezza, che spero di portare in questa oscurissima parte della legislazione, e se col soccorso di queste distinzioni io giugnerò a mostrare la possibilità di formare un codice penale, nel quale ciaschedun delitto aver potesse la sua pena proporzionata, ed as-

segnata della legge , io potrò gloriarmi di aver ottenuto quello., che gli altri non han fatto che desiderare , e che hanno appena ardito di proporre .

La divisione generale de' delitti , ch' è l' oggetto di questo capo , non consiste , che nel ridurre in alcune classi i delitti , relativamente a' loro oggetti .

La Divinità ; il Sovrano ; l' ordine pubblico ; la fede pubblica ; il dritto delle genti ; il buon ordine delle famiglie ; la vita ; la proprietà privata di tutti gl' individui della società , formano gli oggetti de' nostri sociali doveri , e dei nostri sociali delitti .

Classi diverse di delitti .

I. Oltre i doveri , che ogni cittadino ha verso la Divinità come uomo , ne ha alcuni come cittadino . Le leggi civili non debbono ingerirsi ne' primi , ma debbono prescrivere gli ultimi . Rispettare la patria religione , e il pubblico culto , è l' aggregato di tutt' i doveri , che un cittadino deve alla Divinità , come cittadino . Tutte le azioni dunque , che si oppongono a questa venerazione , debbono esser comprese nella prima classe de' delitti . Noi di-

stingueremo questa classe col nome di *delitti contra la Divinità*.

II. Ogni società civile suppone l'esistenza di una costituzione, e di una persona morale, che rappresenti la Sovranità. Qualunque sia questa costituzione, qualunque sia questo rappresentante della Sovranità ogni cittadino nascendo contrae il dovere di conservare illesa la costituzione del governo, e di difendere quella persona morale, che ne rappresenta la Sovranità. Tutti gli attentati dunque *diretti* (1) o contro la costituzione del governo, o contro il rappresentante della Sovranità, saranno compresi nella seconda classe, che noi chiameremo de' *delitti contro il Sovrano*,

III. Tra la serie delle obbligazioni, che ogni cittadino contrae colla intera società, oltre quelle, delle quali si è

(1) Dico *diretti*, perchè altrimenti ogni *abuso di autorità nella persona di un magistrato*; ogni *disubbidienza agli ordini del Sovrano nella persona di un cittadino*, potrebbero esser compresi in questa classe. Ma questo sarebbe l'istesso, che annoverare tutt' i delitti nella classe de' delitti, che comunemente si dicono di *Maestà*. Ecco perchè ho detto i soli attentati *diretti*.

parlato, ve ne sono delle altre, che non hanno direttamente per oggetto e il Servano, nè la Costituzione del governo, ma che indirettamente interessano tutto il corpo sociale collettivamente considerato: queste sono quelle, che dipendono dalle leggi destinate a conservare l' *ordine pubblico*. Noi collocheremo dunque in questa classe tutti que' delitti, che turpano l'ordine pubblico, e la pubblica economia. Tali sono tutt' i delitti contro la *Giustizia pubblica*; contro la *tranquillità*, e *sicurezza pubblica*; contro la *salute pubblica*; contro il *commercio pubblico*; contro l' *Erario pubblico*; contro la *continenza pubblica*; contro la *polizia pubblica*, e contro l' *ordine politico*.

IV. Oltre le obbligazioni, che ogni individuo della società implicitamente contrae nascendo colla sua patria come cittadino, ve ne sono altre, che non si contraggono da lui, che in quel momento, nel quale affidata gli viene una parte della pubblica confidenza. Tutt' i delitti contrarj a queste obbligazioni; tutti gli abusi, che si possono fare di questa confidenza, saranno compresi nella quarta classe, che noi chiameremo *delitti contro la fede pubblica*.

V. E' chiaro, che le obbligazioni contratte da una nazione verso di un' altra, son

no nel tempo istesso contratte da tutt' i suoi individui . O che queste dipendano dal *dritto universale delle genti* , o da' particolari trattati di una nazione con un' altra , ogni privato cittadino vi è obbligato, come la nazione intera ; egli non può violarne , senza esporre a' maggiori rischi la pubblica tranquillità . Tutte le violazioni dunque di queste nazionali obbligazioni, saranno comprese in questa quinta classe , che si chiamerà *de' delitti contro il dritto delle genti* .

VI. Tra la città , e il cittadino v' è una società intermedia , e questa è la famiglia . Capo di questa è il padre ; e la moglie , e i figli ne sono gl' individui . La Natura ha dettate le prime leggi di questa società ; essa ha stabiliti i dritti , e le obbligazioni reciproche de' suoi componenti . Le civili leggi non debbono far altro , che combinare questi dritti , e queste obbligazioni coll' ordine della società generale , e dare alle naturali leggi il suggello della loro sanzione . In questa classe dunque , che noi distingueremo col nome *de' delitti contro l' ordine delle famiglie* , si comprenderanno tutte le violazioni di quelle famigliari obbligazioni , nelle quali le leggi debbano interessarsi , e vi uniremo anche gli attentati degli estranei con-

tro questi preziosi dritti. Il parricidio ; l' infanticidio , il lenocinio ne' parenti , l' adulterio , l' incesto , il ratto , ed altri delitti di questa natura , saranno compresi in questa classe .

VII. Da' delitti , che più direttamente interessano tutto il corpo sociale , o i suoi principali elementi ; che sono le famiglie , passando a quello che più direttamente offendono i privati individui , noi collocheremo nella settima classe tutti gli attentati contro la vita , e la persona del cittadino .

VIII. Nell' ottava , tutti gl' insulti recati alla sua civile , e naturale dignità .

IX. Nella nona , tutte le insidie tramate contro il suo onore .

X. Nella decima finalmente tutti gli attentati contro la sua proprietà .

Ecco la general divisione de' delitti , dalla quale dipender dee la loro particolare ripartizione , o sia l' analisi de' delitti , che in ciascheduna di queste classi debbono collocarsi . Si cominci dunque da quelli , che annoverar si debbono nella prima .

C A P O XLIV.

P R I M A C L A S S E

De' delitti contro la Divinitá.

Platone facendo l'analisi de' delitti ; che offendono la Divinitá , mette nel primo luogo i seguenti. E' un empio, dice egli, colui, che nega l'esistenza di un Dio; è un empio colui, che dice esservi un Dio, ma che non cura ciò, che gli uomini fanno sulla terra; è un empio colui, che crede che la Divinitá si plachi co' doni. (1) Quest'idea è sublime, noi non dobbiamo far altro, che applicarla a' principj antecedentemente esposti, per dedurne i delitti, che tra quelli in questa prima classe compresi richiamar debbono il maggior rigore delle leggi.

Si è detto, che ogni individuo della società ha alcuni doveri verso la Divinitá come uomo, e ne ha altri come cittadino: si è detto, che le leggi, lasciando alla

(1) *Veggasi il Dialogo X. de Legibus di questo divino filosofo. Io prego i miei lettori a non trascurare la lettura di questo profondo libro.*

Divinità il punire la violazione de' primi, debbono riserbare la loro sanzione per li secondi. Ogni trasgressione dunque di uno di questi doveri è una violazione di un patto; e se a misura che il patto, che si viola; ha una maggiore influenza sull'ordine sociale, cresce il valore del delitto, col quale si viola; a misura dunque che il dovere verso la Divinità, che si prescrive al cittadino; ha un' influenza maggiore sull'ordine sociale, il peso della trasgressione diviene maggiore, cresce il valore del reato; crescer deve il rigore della pena.

Ritorniamo all'idea di Platone. Un uomo, che nel segreto del suo cuore nega l'esistenza della prima causa; un uomo, che ne ammette l'esistenza, ma crede, che la Divinità non curi ciocchè gli uomini fanno sulla terra; un uomo, che sostituisce all'idea delle perfezioni del supremo Nume quella di un essere avido ch'espone venali le sue grazie, vende la sua giustizia, e non si placa, che co' doni, e le offerte; un uomo, io dico, che sedotto da uno di questi errori, non cerca di sedurre gli altri, sarà un empio come uomo, ma non sarà un empio come cittadino. Se malgrado queste idee, egli rispetta la patria religione, ed il pubblico culto, ancorchè l'autorità pubblica

sappia il suo errore, sarebbe essa nel dritto di punirlo? Qual'è il patto, ch'egli viola; qual'è mai il sociale dovere, che conculca; qual'è la legge, che trasgredisce?

Se essa lo strascina innanzi all'altare; se innalza nell'atrio del tempio un rogo; se al cospetto di un popolo credente essa immola alla Divinità quest'essere che la nega, o non la conosce; qual'è il bene, che può nascere da questo male, giacchè è sempre un male, ed un gran male la perdita di un uomo? Se si trattasse di vendicare la Divinità; io la vendico, potrebbe dire la legge; ma la Divinità ha essa bisogno di noi per vendicare i suoi torti? Supporre in lei questa impotenza, o questo bisogno, non sarebbe forse l'istesso, che offenderla nel tempo istesso, che si cerca di placarla, o di vendicarla? Se tra gli spettatori vi è un uomo che pensa come l'infelice, che si tormenta, si correggerà egli dal suo errore? Le grida di quest'infelice invece di palesare alla sua ragione il suo errore, non innaspiranno forse il suo cuore contro la legge, che confonde le opinioni colle azioni, gli errori co' delitti? L'empio istesso, che muore, non mescolerà forse co' suoi gemiti, le più esecrabili bestemmie; non manifesterà forse le sue opinioni nel momento istesso, che non ha più alcun interesse nell'occultarle; non

diverrà forse reo anche come cittadino , quando non lo era, che come uomo ?

I suoi tormenti non daranno forse alla Divinità istessa molti inimici ; invece di darle un adoratore di più ? Terribile e funesta Inquisizione , tu sei presente alla mia immaginazione in questo momento. La Religione divina , in mezzo alla quale sei nata , avrebbe forse avuto tanti detrattori , e tanti inimici , se i tuoi roghi avessero bruciati i tuoi ministri , in vece di bruciare le tue vittime ? Questa Religione , che colla sua morale , e co' suoi dogmi perfeziona l'uomo , forma il cittadino ed atterrisce il tiranno , non vedrebbe forse sotto i suoi vessilli combattuto l'errore da que' filosofi istessi , che tu hai armati contro di lei ? Se tu non avessi dati tanti martiri all'errore , quanti proseliti di più avrebbe avuto la verità !

Mostro una volta terribile , ma oggi fuggitivo , ed impotente io inverrei maggiormente contro di te , se il mio re non avesse in questi ultimi tempi incenerito il tuo simulacro istesso ne' suoi dominj , e se i lumi del secolo proscrivendoti da tutto il resto dell'Europa , non ti riducessero a tenere un solo , e vacillante piede nella parte più estrema di essa , nella quale ogni picciolo aiuto basterà , io spero , o per gittarti negli abissi del mare ,

o per respingerti ne' deserti dell' Affrica , dove il dispotismo , la ferocia , e l' ignoranza ti daranno forse un più degno , ma meno scandaloso asilo . Che mi si perdoni questa digressione : l' occupazione di colui , che scrive , sarebbe troppo penosa , se non gli fosse mai permesso di cedere agli urti del sentimento , che l' opprime .

Riprendiamo l' ordine delle nostre idee . Le leggi , si è detto , non debbono punire l' empietà nell' uomo , ma debbono punirla nel cittadino . I delitti contro la Divinità non debbono soggiacere alla sanzion delle leggi , se non quando divengono delitti civili . Finchè l' ateo rispetta il patrio culto , e non cerca de' proseliti al suo errore , l' ateo non viola alcun patto , e per conseguenza non dee perdere alcun dritto , ma se dimentico de' doveri che ha contratti colla società , egli cerca di comunicare agli altri il suo errore , egli cerca di trovar de' compagni alla sua empietà ; se egli diviene l' apostolo dell' ateismo , o il conculcatore del pubblico culto , in questo caso la legge dee dichiararlo reo , e sottoporlo alla pena , che avrà riserbata per questo delitto . Questa pena si è detto , dovrà esser determinata dall' influenza , che ha il patto , che si viola , sull' ordine sociale . Or sotto questo aspetto considerate le violazioni di tutti que'

patti , che han per oggetto i doveri civili verso la Divinità , le maggiori a mio credere , sono quelle che si raggirano alle tre empietà da Platone enunciate .

Le due prime distruggendo , l' una ogni idea della Divinità col negarne l' esistenza , e l' altra distruggendo quel principio , senza del quale l' opinione dell' esistenza di un Dio è interamente inutile , distruggono il fondamento istesso di ogni Religione : la terza ne fa un istrumento di delitti . La dottrina dell' espiazione male intesa , ha in tutti i tempi rovinata la morale , e corrotti i costumi de' popoli . Questa ha fatto più male dell' ateismo istesso . Chi sa l' istoria , non condannerà questa proposizione . Nella classe dunque de' delitti contro la Divinità , noi metteremo nel primo luogo le tre empietà di Platone ; ma con ordine inverso tra loro . Noi metteremo nel primo luogo la terza , nel secondo la seconda , e nel terzo la prima . Noi metteremo l' empietà dell' ateo seduttore nell' ultimo luogo , perchè l' ateismo è molto più difficile a trovar de' seguaci , che non lo sono gli altri due errori , e tra questi due , il sistema di Epicuro è meno espansibile di quello dell' espiazione male intesa . A questa ragione se ne aggiugne un'altra , per la quale noi crediamo , che la terza specie di empietà

di Platone debba mettersi nel primo luogo, e debba esser punita con maggior rigore delle altre due. Questa è l'interesse che si può trovare nel promuovere la dottrina di questa erronea espiazione: interesse che non si trova nell'apostolato degli altri due errori. L'istoria è una costante pruova di queste verità.

Da questi primi delitti contro la Divinità, io passo agli altri d' inferior valore. Il primo tra questi è il disprezzo ingiurioso del pubblico culto, e della patria credenza. Bisogna distinguere il non conformista dal derisore o seduttore: Il primo viola doveri religiosi, il secondo viola doveri religiosi e civili. Il primo non dee dunque soggiacere, che alla sanzione delle leggi ecclesiastiche, ed il secondo a quella delle ecclesiastiche e delle civili (1).

(1) *Una legge degli Ateniesi condannava a pena capitale colui, che sgravava il suo ventre nel tempio di Apollo. Τοῦ αλοντα ἄκενοντα ἐν τῷ τεμένει τῆς Ἀπολλωνοῦ εαυτὸν αἰτῖασασθαι, καὶ θνήσκειν.* Qui in œde Apollinis ventrem exoneraverit, se impium in judicio defert, eique capital esto. *La pena di questo delitto si risente della tirannide dell'autore della legge, che fu Pisistrato, ma non per que-*

Cicerone nel suo trattato celebre delle leggi ci fa bastantemente vedere, che questa verità non isfuggì a' suoi luminosi sguardi. Mescolando egli alcuni frammenti delle antiche leggi della Romana Repubblica con alcune istituzioni attinte dalla Greca filosofia, ci dá una raccolta di leggi religiose molto analoghe a questo gran principio. Osservando queste leggi, noi ne troviamo alcune prive di sanzion penale, ed altre accompagnate dalla minaccia delle pene pe' trasgressori. La prima di queste leggi, regolando il culto, non stabilisce pena alcuna, ma lascia agli Dei la cura di punirne la violazione (1). Noi ne troviamo molte altre dirette all'istesso og-

sto il delitto non meritava una pena. Il legislatore doveva per altro distinguere il caso, nel quale l'azione si commetteva per disprezzo, da quello nel quale si commetteva per ignoranza o bisogno. Potter Archaeologia græca Lib. 1. Cap. xxvi Tit. 1. Leg. 7.

(1) Ad Divos adeunto caste, pietatem adhibento, opes amovento. Qui secus faxit, Deus ipse vindexerit. Su questo principio si fondava, io credo, la massima proferita da Tiberio nel senato: Deorum injuriæ Diis curæ. Tacit. Ann:

getto, prive affatto di sanzione. La proibizione di adorare privatamente deità nuove, o straniere dal pubblico non ricevute (1); quella d'innalzare altari al vizio (2); quella di ammetter le donne a' sacrificj notturni, e d'inziarle a' misteri (3); la legge, che prescrive la stabilità del culto privato nelle famiglie (4); quella, che

(1) *Separatim nemo habessit Deos, neve novos: sed ne advenas, nisi publice adscitos, privatim colunto.*

(2) *Divos, & eos, qui celestes semper habiti, colunto, & ollos, quos in cælum merita vocaverunt, Herculem, Liberum, AEsculapium, Castorem, Pollucem, Quirinum, ast olla propter quae datur homini adscensus in cælum, Mentem, Virtutem, Pietatem, earumque laudum delubra sunt. Nec ulla vitiorum sacra solemnia obeunto.*

(3) *Nocturna mulierum sacrificia ne sunt, præter olla, quæ pro populo rite fient. Neve initiant, nisi ut ussolet Cereri, Græco sacro.*

(4) *Sacra privata perpetua manento. (& alibi) . . . Constructa a patribus delubra habento. Lucos in agros habento, & larum sedes: ritus familiæ, patrumque servanto.*

regola la religiosa osservanza delle feste ; e la maniera di solennizzarle (1) ; la legge finalmente , che proibisce all'empio di placare la Divinità co' doni (2) , sono tutte prive di sanzion penale . Noi ne troviamo al contrario delle altre , dove la pena è indicata . Il ladro sacrilego è condannato come parricida (3) ; lo spergiuro

(1) *Feris jurgia amovento : easque in famulis , operibus patratis habento , itaque ut ita cadat in annuis anfractibus , descriptum esto , certasque fruges , certasque baccas sacerdotes publice libanto : hoc certis sacrificiis , ac diebus . Itemque alios addes , ubertatem lactis , fetusque servanto . Idque ne committi possit , ad eam rem , & rationem , cursus annuos Sacerdotes finiunto .*

(2) *Impius ne audeto placare donis iram deorum .* Questo stabilimento è una conseguenza di ciò , che scrisse Platone sulle tre prime specie di empietà .

(3) *Sacrum , sacrove commendatum qui clepserit , rapseritque , parricida. esto .* Questo ha tutti i caratteri di legge decemvirale . La pena è eccedente ; ma il mio fine non è qui di esaminare l'opportunità della pena , ma il vedere in quali casi Cicerone credeva , che si dovesse

è punito coll' ignominia (1); l'incesto sacrilego coll' estremo supplicio (2); il disprezzo alle determinazioni degli Auguri con una pena capitale (3). Senza difendere l'eccessivo rigore di alcune di queste pene, io ammiro la distinzione fatta tra le leggi, che andavan prive di sanzion penale, e quelle, ove la pena andava indicata. Le prime riguardavano doveri puramente religiosi; le seconde riguardavano doveri religiosi, e civili. Dove non vi era delitto civile, non vi era pena. Dove vi era il delitto religioso unito al delitto civile, ivi era la pena. Se da tutt' i legislatori si fosse sempre fatta questa distinzione, quanti orrori di meno ti offrirebbero i nostri codici! Nella Sassonia, nel-

minacciare la pena, ed in quali lasciava alla divinità il punire il trasgressore.

(1) *Perjurii pœna divina, exitium: humana dedecus.*

(2) *Incestum Pontifices supremo supplicio sanciunt.*

(3) *Interpretes autem Jovis optimi maximi publici augures signis, & auspiciis postea vidento, disciplinam tenent quæque augur injusta, nefasta, vitiosa, dira, defixerit, irrita, infectaque sunt, quique non paruerit, capital esto.*

la Fiandra , nella Franca Contea non si sarebbe condannato a morte colui , che rompeva il digiuno nella quaresima ; noi non troveremo uno de' più terribili monumenti della superstizione nell' archivio di un picciolo paese della Borgogna (1), dove si conserva ancora il processo di un infelice , che fu condannato a morte , per essersi sottratto dalla fame colla coscia di un cavallo in un giorno di sabato ; le ordinanze di Francesco I. e di Arrigo II. non riempirebbero ancora di orrore la Francia ; ed alcune leggi inserite ne' due titoli del Codice : *De summa Trinitate e de Haereticis , & Manichaeis* , non ci mostrerebbero le funeste conseguenze della superstizione nell' Impero , e la condizione infelice de' tempi , ne' quali furono dettate .

Se il disprezzo ingiurioso del pubblico culto , e della patria credenza occupar deve il quarto luogo nella classe de' delitti contro la Divinità , la promulgazione del fanatismo deve occuparne il quinto .

Colui , che accende l' immaginazione de' credenti , e fa loro vedere de' doveri ,

(1) Questo paese si chiama S. Clodio ; e questa orribile esecuzione porta la data de' 23. Luglio del 1629.

e delle colpe, che non esistono; colui, che insegna delle pratiche, che sono contrarie alla morale, o perniciose allo Stato; colui, che dà alla forma quel, che toglie alla materia; colui, che formando delle coscienze erronee, fa loro confondere i consigli co' precetti, il fanatismo colla pietà: costui, io dico, oltraggia la Religione, e turba lo Stato; la rende ridicola pel savio, e pericolosa pel volgo. Le leggi non potrebbero mai essere soverchiamente vigilanti contro i delitti di questa specie. Esse dovrebbero distinguere quelli, che procedono da uno spirito persecutore, da quelli, che senza estendersi fino a questo eccesso, si riducono ad ispirare alcune erronee idee sul sistema della Religione. Il grado distinguerà il valore di questi delitti, e la pena si proporzionerà alla qualità, ed al grado.

Io passo a' sacrilegj che occuperanno il sesto luogo in questa classe.

Il sacrilegio è un abuso, una profanazione delle cose sante, un delitto commesso contro le persone, o le cose al pubblico culto consegrate. Le pene più orribili sono dalle leggi di una gran parte de' popoli di Europa minacciate a questa specie di delitti.

Noi troviamo maggiormente punito il violatore di un vaso sacro, che il parricida.

cida; il ladro sacrilego più del ladro assassino; colui che ruba i sacri arredi, più del sicario, che per una vile mercede toglie la vita ad un uomo; ed un cittadino allo stato.

Effetti funesti della superstizione, e dell'ignoranza, e fino a quando seguitereete voi a deturpare i nostri codici, e ad oltraggiare la Divinità, rendendola la causa di questi orrori! Dovremo noi credere, che la Divinità sia maggiormente offesa dalla perdita di un vaso sacro, che da quella di un uomo? Se per impedire, che un infelice perisse dalla fame, bisognasse spogliare tutti i tempj dell'universo, la santità della nostra morale non ci obbligherebbe forse a quest'operazione? Nel tribunale della ragione, ch'è anche quello della Divinità, colui che ruba ad un infelice quello ch'era necessario per la sussistenza della sua famiglia, non è forse più reo di colui, che ruba un sacro arredo? Quando il solo ornamento de' tempj era la Divinità, che l'abitava; quando si sacrificava nel legno, o nella creta quando le mani de'sacerdoti erano più pure, e i sacri vasi meno risplendenti; quando il trono del Pontefice era di pietra, e le sue tuniche eran di ruvida lana, quando, io dico, l'oro e l'argento non era ancora penetrato ne' tempj, la Divi-

tità era forse meno onorata? Con un candelabro di più, con un candelabro di meno, il culto del supremo essere sarà forse alterato?

Queste riflessioni, che ci debbono indurre a condannare l'eccessivo rigore delle leggi contro questa specie di delitti, non ci debbono però ugualmente indurre a crederne inopportuna una più moderata sanzione. Ma siccome vi sono varie specie di sacrilegj, così è ragionevole, che si distinguano quelli, che son più gravi, da quelli che lo sono meno. La progressione delle pene in questa istessa specie di delitti, sarà con questo mezzo indicata al legislatore.

Ne' sacrilegj la profanazione delle cose al pubblico culto consecrate è o il fine dell'azione, o n'è l'effetto. Quando la profanazione n'è il fine, il delitto è maggiore, quando n'è l'effetto, il delitto è minore.

Se il sacrilego entra in un tempio, sale sull'ara, gitta a terra, calpesta, conculca le statue e le immagini, che fanno l'oggetto del pubblico culto, costui è più reo del sacrilego, che ruba un vaso sacro, per venderlo. Nel primo caso la profanazione è il fine dell'azione; nel secondo n'è l'effetto. Nel primo caso il disprezzo del pubblico culto è maggiore, che non lo è nel secondo.

Nel primo caso dovrà dunque esser maggiore la pena, che nel secondo. Questa conseguenza è semplicissima; ma qual è la differenza, si domanda, che passerà fra la pena del ladro sacrilego p. e.; e quella del semplice ladro?

L'unione della pena ecclesiastica colla pena civile; la privazione di tutti, o di una parte de' vantaggi, che dà la religione; l'espulsione da' tempj; la privazione del consorzio de' fedeli per sempre o per un dato tempo; l'esecrazione, ed altre simili pene formano gli oggetti dell'ecclesiastica sanzione. Tutte, o una parte di queste pene unite alla pena civile del furto, formeranno la differenza tra la pena del ladro sacrilego e quella del semplice ladro.

Quello, che si è detto del furto sacrilego, si deve applicare anche all'omicidio sacrilego, all'incesto sacrilego, e a tutti que' delitti, che più gravi divengono per la qualità sacra, o dell'oggetto sul quale cadono, o del luogo, nel quale si commettono. Ecco ciò, che la ragione ci detta sulla direzione della sanzione penale di questa specie di delitti.

Da' sacrilegj io passo allo spergiuro, che occuperà il settimo luogo nella classe de' delitti contro la Divinità.

Le presenti leggi dell'Europa distrug-

sono con una mano ciò, che cercano di sostenere coll'altra. Esse abusano de' giuramenti, e puniscono quindi ferocemente lo spergiuro; esse promuovono un delitto, che puniscono quindi con soverchio rigore; esse sono ingiuste, feroci, ed inutili nel tempo istesso. Ne' tempi liberi di Roma l'infamia Censoria (1) era la sola pena dello spergiuro (2). In niun paese, in niun tempo, presso verun popolo il giuramento ebbe maggior forza, lo spergiuro fu più raro. L'economia, colla quale se ne faceva uso, conservava il vigore di questo sacro vincolo così indebolito presso di noi dall'abuso, che se n'è fatto. Che si restringa dunque l'uso de' giuramenti, e che si diminuisca la pena dello spergiuro. La *semplice infamia* farà in questo caso più, che tutte le pene, che oggi vi sono minacciate. Seguiamo anche riguardo

(1) Noi abbiamo in un'altra occasione detto ciò, che s'intendeva sotto questo nome. Vi era gran differenza tra l'infamia Censoria, e quella per l'editto del Pretore. Quella era molto a questa inferiore.

(2) Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. 3. Cap. 18. Valer. Max. Lib. 2. Cap. 9. Cic. Off. 3. 31.

a quest' oggetto i consigli del divino Platone, e ricordiamoci, che ogni pena minacciata contro un delitto, è sempre ingiusta, finchè non si sono adoperati tutt' i mezzi per prevenirlo.

„ Io lodo Radamante, *dic' egli*, che riposava con tanta fiducia su' giuramenti de' litiganti, e che con tanta facilità, e sollecitudine metteva termine con questo mezzo a' litigj. Ne' suoi tempi tutti credevano agli Dei, e molti se ne credevano i discendenti.

„ Ma oggi che le opinioni degli uomini relative agli Dei si sono mutate; oggi che vi sono molti, che negano la loro esistenza; altri che credono, ch' essi non omano ciò, che gli uomini fanno sulla terra, ed altri, che credono che il loro sdegno si plachi co' doni; oggi questo cambiamento nell' opinione dee produrne uno nelle leggi. Lasciamo a' giudici il giurare; esigiamo il giuramento d' imparzialità dagli elettori de' Magistrati; da' giudici della musica, e del canto; da' distributori de' premj ne' giuochi gimnici, ed equestri; sottomettiamo a questo sacro vincolo coloro, che non hanno, o aver non dovrebbero interesse di mentire; ma guardiamoci dal moltiplicare il numero degli spergiuri, coll' esigere il giuramento da

coloro, che noi possiamo presumere interessati ad abusarne " (1).

Io non mi distendo più sopra quest' oggetto, per non ripetere ciò, che ho detto nella prima parte di questo libro (2).

Passiamo alla bestemmia, che occuperà l'ultimo luogo in questa classe. Io comprendo sotto questo nome le imprecazioni contro la Divinità, ogli altri oggetti del pubblico culto. La totale impunità mostrerebbe l'indifferenza del legislatore su questa specie di delitti; il soverchio rigore ne mostrerebbe l'ignoranza, la ferocia, la superstizione: una moderata pena di quelle, che noi chiamate abbiamo correttive piuttosto, che afflittive; una pena, che non richiedesse le solennità di un ordinario giudizio, ma che si desse dal magistrato incaricato, secondo il nostro piano (3), alla conservazione della pace, e del buon ordine nel suo distretto; una pena, io dico, che non eccedesse questi confini, sarebbe giusta, ed opportuna.

(1) Plat. de Leg. Dial. 12.

(2) Nel Capo xv. nella nota al Canone XII. dove si è parlato dell'uso de' giuramenti ne' giudizi criminali.

(3) Veggasi il Capo XIX. Artic. xv. nella prima parte di questo III. Libro.

Giustiniano, che credeva di espiare i delitti del trono cogli eccessi della superstizione; Giustiniano, che immolava tesori a Teodora, e umane vittime alla Divinità; Giustiniano, del quale lo Storico parlerà sempre con disprezzo, ed il Filosofo con orrore: Giustiniano, io dico, spinse tant' oltre la sua superstiziosa severità contro questa specie di delitti, che vi destinò la pena di morte. Egli minacciò della sua disgrazia i magistrati, che avessero trascurato di far eseguire una legge così feroce (1).

(1) *Præcipimus ... permanentes in prædictis illicitis, & impiis actibus (blasphemiarum) post hanc admonitionem nostram comprehendere, & ultimis subdere suppliciis, ut non ex contemptu talium inveniantur, & civitas, & respublica per hos impios actus lædi. Si enim & post hanc nostram suasionem quidam tales invenientes, hos subtercelaverint, similiter a Domino Deo condemnabuntur. Ipse etenim gloriosissimus præfectus, si invenerit quosdam tale aliquid delinquentes, & vindictam in eos non intulerit, secundum nostras leges, primum quidem obligatus erit Dei judicio: Post hæc autem & nostram indignationem sustinebit. Cap. igitur. §. præcipimus, Nov. 77.*

Una legge simile venne promulgata in Francia sotto il governo di Filippo Augusto. Questo Principe, che cominciò il suo regno colla proscrizione degli Ebrei, e de' Commedianti, volle manifestare anche il suo zelo religioso col condannare ad un'ammenda di pochi soldi i nobili, e ad essere annegati gl'ignobili, che proferite avessero alcune imprecazioni fin d'allora frequenti nella bocca de' Francesi (1). Questa legge, che ci fa nel tempo istesso vedere l'indipendenza de' grandi, la depressione del popolo, e la superstizione di quei tempi, rimase fortunatamente priva di esecuzione; ma non ebbe l'istessa sorte quella di S. Luigi, colla quale si prescriveva, che si forasse la lingua, o il superiore labbro, a colui, che veniva convinto dell'istesso delitto. Vi volle tutta l'autorità di un Papa (2) per indurre questo Principe a moderare una pena così obbrobriosa; e vi vogliono più secoli di lumi, per espiare questi errori dell'ignoranza.

Io non parlo delle pene, che si trovano minacciate contro la magia, ed il

(1) *Tetebleu, ventrebleu, corbleu, sacrebleu*. Questa legge fu del 1181.

(2) *Innocenzo IV.*

Tom. V.

sortilegio . Il comune dritto ci offre su quest' oggetto leggi di sangue , e di fuoco . Le leggi municipali della maggior parte delle nazioni Europee non hanno di che invidiare, riguardo a questo punto, la ferocia di quelle del moribondo Impero . Io non voglio maggiormente inorridire chi legge con nuovi orrori . Mi riservo di parlarne nel capo , che avrà per oggetto l' analisi de' delitti , che il legislatore non dee punire . Sospendiamo dunque la curiosità del lettore , e rivolgiamo i nostri sguardi alla seconda classe de' delitti ; quelli contro del Sovrano (1) .

(1) *In questa classe de' delitti contro la Divinità io non ho parlato di que' delitti , che particolarmente dipendono dall' abuso del ministero ecclesiastico ; vale a dire di quelli , che si commettono da' ministri della religione sotto gli auspicj di quella confidenza pubblica , che loro dà il ministero , che esercitano : come sarebbe tra noi il delitto di sollicitazione , e quello di rivelazione , allorchè si tratta di confessione , ed altri di questa natura . Siccome tutto quello , che riguarda il corpo del Sacerdozio sarà da me trattato nel v. libro di quest' opera , così mi astengo dal permettere qui alcun esame , relativamente a questi oggetti .*

C A P O XLV.

SECONDA CLASSE

Delitti contro il Sovrano, e prima
di ogni altro.

*Esposizione dell' antica, e moderna legisla-
zione riguardo a questo oggetto.*

IL funesto cambiamento della condizione del Popolo, e della sorte di Roma; la degenerazione del governo, e le vicende dell' Impero; gl' interessi opposti dell' ambizione, e della libertà; la combinazione mostruosa delle antiche massime della Repubblica co' posteriori principj del dispotismo, la violenza della tirannia, e gli spaventi, i sospetti, e gli odj de' tiranni; il contrasto continuo tra l' amor del potere, che dettava le leggi, e l' odio della dipendenza, ch' era sempre da presumersi, che si conservasse vigoroso in una parte de' concittadini di Bruto; il passaggio rapido dell' impero in tante mani diverse, per lo più feroci, spesso usurpatrici, molte volte deboli, e qualche volta virtuose; il concorso, io dico, di tutte queste cause, ha prodotto in quella parte della romana legislazione, che riguarda i delitti di Maestà, quelle contraddizioni, quegli orrori, quelle ingiu-

stizie, che infelicamente o sono state adottate, o aumentate in una gran parte de' codici criminali dell' Europa.

Finchè su'fondamenti della politica libertà si sostenne la civile sicurezza, la classe de' delitti di Maestà fu nella Romana legislazione così ristretta, come dovrebbe esserlo. Il *Proditore*, che la legge di Romolo immolava alle furie infernali, e del quale ciascheduno poteva esser impunemente l' omicida, era il vero traditore della patria; il vero reo di Maestà (1).

Alcuni frammenti delle decemvirali tavole, la legge *Gabinia*, l' *Appuleus*, e la *Varia* ci mostrano quali erano i delitti, che fino alla dittatura di Silla furono in questa classe compresi. Suscitare inimici alla Repubblica, o dare in mano degl' inimici un cittadino (2); turbare la sicurezza pubblica colle assemblee notturne

(1) Questa legge è rapportata da *Dionisio di Alicarnasso* Lib. II pag. 84.

(2) *Iegem XII. tabularum jussisse* (dice il *Giureconsulto Marciano* L. 3. D. ad *Leg. Jul. majest.*) eum qui hostem concitasset, quique civem hosti tradidisset, capite puniri.

(1), o colle clandestine unioni (2); eccitare delle sedizioni tra' figli della patria (3), o determinare gli alleati ad armarsi

(1) *Porcio Latro ci ha conservata quest' altra determinazione delle decemvirali tavole: Primum XII. tabulis cautum esse cognoscimus, ne quis in urbe catus nocturnos agitare &c. In declamat. adv. Catiliu. C. 19 Flavio Ursino ne' Comentarj al libro di Antonio Augustino de legibus & senatusconsultis ci ha rapportato il testo di questa decemvirale legge. Qui. calim. endo. urbe. nox. coit. coiverit. Kapital. estod.*

(2) *L' istesso Latro ci riferisce la disposizione della Legge Gabinia. Deinde lege Gabinia promulgatum, qui coitiones ullas clandestinas in urbe conflavisset, more majorum capitali supplicio mulctaretur. Idem ibid.*

(3) *Questa legge porta il nome d' Apuleo Tribuno della plebe nell' anno 651. ab v. c. E se ne fa menzione da Ciccone de Orat Lib. 11. C. 49. Sigonio crede, che con questa legge si stabilì la questione perpetua de' delitti di Maestà. V. Sigon. de Judiciis Lib. 2 Cap. 29.*

contro di essa (1): ecco a che si riducevano i delitti di Maestà fino a' tempi di Silla.

Questo mostro, che non potè mettere sul suo capo la corona, ma che distrusse la libertà, che gittò i fondamenti del dispotismo, senza poterne perfezionare l'edifizio: che sparse i semi della tirannia, senza partecipare de' suoi frutti, che combattè due volte contro i suoi concittadini, conquistò due volte la sua patria, e abdicò finalmente la dittatura: Silla, io dico, fu il primo a violare i giusti confini, ne quali la classe de' delitti di maestà si era fino al suo tempo ristretta. La celebre legge di maestà, che porta il suo nome (2); fu l'urto più forte, che fino a quel tempo dato si fosse alla civile libertà. Tra i delitti, ch'egli aggiunse a questa classe, ce ne sono alcuni, che mostrerebbero bastantemente l'insidioso oggetto della legge, se l'impunità da essa conce-

(1) Questa legge porta anche il nome di un tribuno della Plebe Vario, nel tribunato del quale fu emanata. Veggasi Valer. Max. Lib. III. Cap. 7. n. 8 Lib. VIII. C. 6 4 e Asconio in Orat. pro Scauro p. 172.

(2) Cornelia.

duta a' calunniatori in questa specie di accuse, non ce lo manifestasse evidentemente. Disubbidire agli ordini di un magistrato, o essergli d' impedimento nell' esercizio delle sue funzioni; condurre senza ordine del senato un' armata, fuori de' limiti della sua provincia, o intraprendere una guerra di sua propria autorità; sedurre l' esercito, perdonare a' capi de' inimici presi nella guerra, o restituir loro per danaro la Libertà, rimandare impunito un capo di ladri dopo averlo avuto nelle mani; coltivare l' amicizia di un Re straniero, essendo cittadino di Roma; non aver fatta rispettare l' autorità del Popolo Romano nell' esercizio di qualche carica: ecco i nuovi delitti di maestà in questa legge compresi (1).

(1) Prator, qui ex hac lege quaeret, de eo quaerito, qui intercessionem sustulerit, aut magistratui, quo minus munere suo fungatur, impedimento fuerit. Qui exercitum e provincia eduxerit, aut sua sponte bellum gesserit. Qui exercitum sollicitaverit. Qui ducibus hostium captis ignoverit, aut pecunia liberarit. Qui ducibus praedonum captis ignoverit. Qui potestatem suam in administrando non defende- rit. Qui civis Romanus apud regem exter-

Basta riflettere all' estensione arbitraria, che dar si poteva al primo ed all' ultimo di questi articoli , per vedere, che una gran parte de' delitti , che i più piccioli non solo , ma che una negligenza , una disgrazia istessa , poteva divenire un delitto di Maestà . Che si aggiunga a questo l' impunità conceduta a' calunniatori , e la pena stabilita pe' delinquenti (1) , e si vedrà , che l' oggetto della legge altro non era , che di favorire le proscrizioni del tiranno colle sue sanzioni .

num versatus fuerit . Mulieris testimonium accipiatur . Calumniatoribus nulla paena sit . His damnatis paena aquae , & ignis interdictio sit . *Questi capi della Legge Cornelia si trovano sparsi nelle Opere degli antichi scrittori , e tra gli altri nell' Orazione di Cicerone in Pisonem , & pro Cluentio , nella terza verrina di Asconio , nella vita di Claudio , di Svetonio , ed in altri , da' quali il dotto Sigonio gli ha estratti . Veggasi Sig. de Judiciis Lib. II. Cap. 29,*

(1) Questa , come si è veduto nel rapporto testo , era l' interdizione dell' acqua , e del fuoco .

Il dispotismo; che non si forma tutto ad un tratto, ma ch'è molto rapido ne' suoi progressi, non si fermò a questi primi passi ch' erano per altro bastantemente estesi. La legge di Silla fu confermata da Cesare, estesa da Augusto, e portata sino all' eccesso da Tiberio. Il primo de' Cesari non fece altro, che togliere l' appellazione al Popolo da' decreti del Pretore, al quale la *questione di Maestà* era affidata (1). Questo fu un nuovo urto, che Silla non potè dare alla civile libertà, ma di cui si contentò prepararne i materiali. Augusto fece molto più. Egli rinnovò tutte le leggi, che si erano fatte contro i delitti di maestà: ne accrebbe la severità delle pene, e vi aggiunse nuovi altri delitti. I giureconsulti

(1) *Cicerone facendo menzione della legge Giulia, chiamata con questo nome da Giulio Cesare, che ne fu l' autore nella sua dittatura, ci fa vedere, ch' egli tolse quest' appellazione al Popolo, a' rei de vi, et majestate damnatis.*

Il luogo di Cicerone può farci credere anche, che questa novità fosse stata fatta da Antonio Console dopo la morte di Cesare. Veggasi Cic. Philip. 1. C. 9.

Ulpiano (1), Marciano (2), Scevola (3), Venuleo (4), Modestino (5), Papiniano (6), Ermogiano (7) ci han conservati i diversi capi di questa celebre legge, che per brevità io non rapporto. Basta sapere che il vendere, bruciare una statua dell'Imperatore già consacrata, il menomo insulto recato alle sue immagini, divennero delitti di Maestà. I *libelli famosi* furono anche compresi in questa classe (8) e la pena del satirico ardito fu confusa colla spada del parricida, e del ribelle, Silla si era contentato di concedere l'im-

(1) L. 1. 2 et 11. D. ad Leg. Jul. majest.

(2) L. 3. et D. eod.

(3) L. 4. D. eod.

(4) L. 6. D. eod.

(5) L. 7. D. eod.

(6) L. 8. D. eod.

(7) L. 9. et. 10. D. eod.

(8) *Primus Augustus cognitionem de famosis libellis specie legis de majestate tractavit. Tacit. Ann. Lib. 1. Da' libelli si passò subito a tutti quegli scritti, ne' quali lo scrittore si era alquanto abbandonato alla ingenuità de' suoi sentimenti. Cordero fu accusato come reo di maestà, per aver chiamato Cassio ne' suoi Annali l'ultimo de' Romani,*

punità legale a' calunniatori . Augusto non contento di confermare questa scandalosa eccezione , ve ne aggiunse un'altra , colla quale esteso veniva il dritto di accusare all' infame , al servo contro il proprio padrone , ed al liberto contro colui , che data gli aveva la libertà (1) . Egli volle di più , che i servi di colore , che accusati venivano di Maestà fossero al pubblico venduti , e venissero ammessi a deporre contro di loro . Egli si servì di questo mezzo , per eludere l' antica legge , che proibiva a' servi di far da testimonj ne' delitti de' loro padroni , legge che favoriva nel tempo istesso l' ordine delle famiglie , e la civile libertà (2) . I rispettosì riguardi di Augusto verso una libera costituzione , che aveva egli stesso rovesciata , erano dettati dal timore , ed erano dall' istessa passione sovente distrutti . La funesta rimembranza della morte di Cesare , e la

(1) Cit. L. 7. D. ad Leg. Iul. Majestatis

(2) L' Imperatore Tacito abolì questa feroce istituzione di Augusto ; ma è da presumersi , che la sua legge ebbe poca durata , perchè noi non la troviamo neppure accenna nella Giustiniana collezione Veggasi Flavio Vopisco in vita Tacit. G. 9.

venerazione, nella quale era in Roma la memoria di Bruto, non gli permettevano nè di violare manifestamente, nè di rispettare, riguardo a questi oggetti, le antiche massime della Repubblica. Tiberio fu più ardito nel disprezzarle, perchè trovato aveva i Romani più avvezzi al giogo che Silla, Cesare, ed Augusto avevano loro imposto, e che l'abito di più anni reso aveva meno pesante. Senza abolire la legge di Augusto, senza far una nuova legge di Maestà, egli non ebbe a far altro, che dare a' diversi capi della legge Giulia quella estensione, della quale erano suscettibili, per portar la cosa a quell'eccesso, al quale egli la condusse. Egli in fatti estese con questo mezzo alle parole, a' segni, alle imprecazioni, alle azioni istesse più indifferenti il delitto di Maestà. Molti cittadini si trovarono rei di questo delitto, per aver battuto uno schiavo innanzi alla statua di Augusto; per essersi spogliati, e rivestiti innanzi all'istesso simulacro; per aver portato una moneta, o un gioiello colla sua effigie in qualche luogo, destinato a soddisfare a' bisogni della vita, o a' piaceri della voluttà (1) Un magistrato di una colonia e-

(1) Hoc genus calumniae eo processit, ut hæc quoque capitalia essent, circa Au-

più col maggiore rigore della pena a questi delitti minacciata, la picciola vanità di permettere, che decretati gli fossero alcuni onori nell'istesso giorno, nel quale il Senato gli aveva conceduti ad Augusto (1).

Un discorso proferito nella confidenza dell'amicizia, un sospiro, una lagrima gittata sulla sorte di Roma, erano tanti delitti di Maestà, che si espiavano coll'esilio, o colla deportazione (2). E' terribile la dipintura, che Tacito ci ha lasciata di questi orrori, e la sua robusta penna ci ha in poche parole mostrata l'impossibilità, nella quale era anche l'uomo più avveduto di garantirsi da queste accuse (3).

gusti simulacrum servum cæcidisse, vestem mutasse, nummo, vel annulo effigiem impressam latiniæ, aut lupanari intulisse. *Veggasi Svetonio in Tib. Cap. 58.*

(1) Sveton. *ibid.*

(2) Svet. *ibid.* e Tacit. Ann. L. 1.

(3) *Parlando egli dell'accusa fatta da Ispone a Marcello nel tribunale di maestà per aver tenuti de' discorsi ingiuriosi sulla persona di Tiberio, soggiugne: inevitabile crimen, quum ex moribus principis foedissima quaeque deligeret accusator, obiecta-*

Questa breve, ma funesta esposizione delle Leggi di Maestà, che furono successivamente fatte da Silla, e da' primi Cesari in Roma, basterà, io spero, per mostrarci quanto impuro sia il fonte, dal quale la più gran parte delle Nazioni dell' Europa attinte hanno le loro leggi su questa specie di delitti.

Ma chi lo crederebbe! Queste acque che una sorgente così immonda ci ha tramandate, invece di purificarsi nel loro corso, si sono maggiormente imbrattate a misura, che si sono sparse pe' vasti spazj che contengono le moderne Monarchie dell' Europa. Una costituzione creduta la più libera, ma della quale noi abbiamo altrove (1) bastantemente mostrati i vizj,

retque reo; nam quia vera erant, etiam dicta credebantur. Tac. annal. lib. 1. *Traiano fu molto lontano dal lasciarsi trasportare da questo timido furore. Egli non permise mai, che si fossero fatte delle inquisizioni contro i detrattori del suo nome del suo onore. Quasi contentus esset magnitudine sua, qua nulli magis caruerunt, quam qui sibi majestatem vindicarent. V. Plinio nel Panegirico di Traiano.*

(1) Lib. 1 cap. xi.

ed indicati i rimedj, ha in questa parte della sua giurisprudenza leggi molto più barbare, ed ingiuste di quelle; che la nascente tirannia avesse mai prodotte in Roma.

Senza parlare di ciò, che avvenne in Inghilterra sotto il regno infelice di Riccardo II., lo statuto del quale dichiarava delitto di alto tradimento la semplice intenzione di uccidere, o di deporre il re quantunque alcun' azione non esistesse, che indicar potesse questo detestabile disegno; senza parlare, io dico, delle leggi di Maestà fatte sotto il governo di questo principe, che sperimentò egli istesso, quanto sono deboli le leggi troppo forti per prevenire i delitti (1); senza neppur ricorrere agli statuti fatti su questo oggetto in quel funesto periodo del governo Britannico, che si raggira dopo il governo di Arrigo IV. fino al regno di Maria; e più d'ogni altro, di ciò, che avvenne sotto il sanguinario Regno di Arrigo VIII., il quale non altrimenti, che Augusto, e Tiberio rendendo il parlamento complice de' suoi attentati, e ministro della sua ferocia moltiplicò tanto il numero de' delitti di

(1) Egli fu depresso, e quindi ucciso dopo 20 anni di regno.

alto tradimento, che il furto di un bestiame nel paese di Galles, un discorso privatamente tenuto sulla legittimità del matrimonio del Re con Anna di Cleves, o contro la sua supremazia; il profetare sulla morte del Re, senza avvertirlo della sua disgrazia, furono insieme con molti altri casi a questi simili, compresi sotto il terribile nome d'alto tradimento (1). Senza, io dico ricorrere alle leggi di questi tempi di turbolenza, e di tirannide, e senza richiamare la riflessione di colui, che legge su questi periodi infelici dell'istoria di questo popolo, noi abbiamo di che provare la nostra proposizione con quel che oggi è ancora in vigore, malgrado i progressi, che la gran Brettagna ha fatti nella sua libertà; e le correzioni, che si son portate nella sua legislazione.

Chi crederebbe, che nel secolo decimo ottavo, e nel Paese dell'Europa, nel quale il popolo è visibilmente penetrato dall'idea della sua libertà, debbono ancora essere in vigore le leggi, che dichiarano delitto di *alto tradimento* il sostenere la giurisdizione del Papa (2); il dimorare per tre giorni in Inghilterra, senza

(1) *Blackstone* Cod.Criminal. Cap. V

(2) *Statuto* 5. Cap, 1 di *Elisabetta*.

uniformarsi al culto della Chiesa Anglicana, essendo suddito della gran Brettagna e Prete Papista (1); il lasciare di riconoscere la *supremazia* del Re, e riconciliarsi colla sede Apostolica, o aver indotto un altro a questo cangiamento (2); spargere, o costruire delle false monete, o contraffare il suggello, o la firma del re (3); costruire, vendere, comprare, o custodire gl' istrumenti atti alla monetazione, o estrarli dal luogo, ove sono dalla pubblica autorità adoptrati (4); alterare il valore delle monete, o limandole (5), o dando a quelle di argento il color d'oro, ed a quelle di rame il colore di argento (6) sostenere con qualche scritto pubblico;

(1) *Statuto 27 Cap. 2. dell' istessa Elisabetta.*

(2) *Statuto 3. Cap. 4. di Giacomo I.*

(3) *Statuto 2. Cap. 6. di Maria.*

(4) *Stat. 8e 9 cap. 26. di Guglielmo III. confermato dallo Statuto 7. Cap. 25 della Regina Anna.*

(5) *Statuto 5. Cap. 11. di Elisabetta.*

(6) *Statuto 15. e 16. Cap. 23 di Giorgio II. Tutte queste leggi, che dichiarano alto tradimento i delitti concernenti la monetazione, sono state attinte dall' assurda legge di Costantino.*

Tom. V,

n

che il Re in Inghilterra, anche di accordo col parlamento, non abbia il dritto di disporre della successione al trono (1); rendere qualche servizio al Pretendente, o ad alcuno de suoi figli, anche senza l'intenzione di richiamare questa famiglia al trono, dal quale fu cacciata (2); Chi crederebbe, io dico; che in questo secolo, e nella gran Brettagna questi delitti siano ancora dalle leggi chiamati col nome di *alto tradimento*, e confusi col parricidio, coll'assassinio del Re, colla vera ribellione? Chi crederebbe, che in questo secolo e nella gran Brettagna l'augusto corpo, che fa le leggi, e rappresenta la sovranità, lasci ancora in vigore l'assurda, ed abominevole legge, che ne' casi così moltiplicati nella Britannica legislazione, che si chiamano di *picciolo tradimento*; dà al principe il più assurdo, ed il più abominevole de' dritti? I rei saranno condannati a morte, dice la legge, ed il re avrà i lroo beni per un anno ed un

(1) Statuto 13. *Cap. 1 di Elisabetta*: Blackstone per altro dice, che dopo la morte di questa Regina questo delitto fu tassato d'alta in condotta punibile colla confiscazione de' beni.

(2) Statuto 13 *Cap. 3 di Guglielmo III.*

giorno, e può commettervi tutt'i danni, ch'egli crede potervi fare, il che si chiama l'anno, e il giorno, ed il guasto del re?

Chi crederebbe, io dico che in questo sesolo, e nel paese, ove si detronizzano i re, e si fanno così spesso impallidire i Ministri, vi sian poi in questa parte della sua legislazione tanti sintomi del dispotismo, e della tirannia? Quale dovrà essere su quest'oggetto lo stato della legislazione degli altri popoli, se quello della gran Brettagna è così deplorabile? Ahi! Squarciamo per un momento il velo, che cuopre questa parte della legislazione Europea, e confermiamoci nell'opinione tanto vera, quanto spiacevole, che tra noi la tirannia esiste nelle leggi; se non si manifesta su'troni

Qual'è la legge di Silla, di Augusto, o di Tiberio, che paragonar si possa con quelle, che han vigore in una gran parte dell'Europa? Chi di questi tiranni ha mai permesso, che ne' delitti di Maestà il figlio accusi il padre, ed il padre il figlio? Augusto concedette, è vero, questo dritto all' infame, al servo contro il proprio padrone, ed al liberto contro colui, che gli aveva data la libertà (1); ma

(1) *Cit. L. 7. D. ad Leg. Jul. Majest.*

egli non ardì di estenderlo fino a' figli contro i padri, ed a' padri contro i figli. Egli dispregzò l'ordine civile, e l'ordine domestico; ma non conculcò le leggi del sangue, e quelle della natura. Il buon Trajano fece anche mettere in disuso la determinazione di Augusto (2); e noi non solo l'abbiamo adottata, ma l'abbiamo così vergognosamente estesa! Quale inoltre è la legge di Silla, di Augusto, o di Ti-

(1) *Reddita est, (dice Plinio nel panegirico di Trajano) amicis fides, liberis pietas, obsequium servis. Verentur, & parent, & dominos habent. Non enim servi principis nostri amici, sed nos sumus, nec pater patriae alienis se mancipiis cariorem, quam civibus suis credit, Omnes accusatore domestico liberasti, unoque salutis publicae signo, illud, ut sic dixerim, servile bellum sustulisti, in quo non minus servis, quam dominis praestitisti: hos enim securos, illos bonos fecisti. Non vis interea laudari; nec fortasse laudanda sint, grata sunt tamen recordantibus principem illum, in capita dominorum servos subornantem mostrantemque crimina, quae tanquam delata puniet, magnum, & inevitabile, ac toties cuique experiendum malum, quoties quisque similes principi servos haberet.*

berio ; che stabilisca come una regola generale , che ne' giudizj di Maestà receder si possa da tutte le regole del dritto (1)? Sotto l'impero di Tiberio , sotto quello del feroce Domiziano istesso ; che furono i più clamorosi pe' giudizj di Maestà , non si ardì di stabilire una regola così assurda , e dispotica (2): Giudici iniqui e corrotti , sotto il pretesto di vendicare la Maestà del Popolo Romano , violata nella persona del suo primo Magistrato , immolavano , è vero , una quantità prodigiosa di vittime a' sospetti , ed agli odj del tiranno ; per favorire le sue mire , si era , è vero , trasferita dal popolo al senato la cognizione di questi delitti , che fino al tempo di Tiberio giudicati si erano ne' *Gran Comizj*; ma malgrado tutto questo , quando non col pugnale del sicario , ma colla spada della legge si voleva trucidare un infelice , l'esterna forma de' giudizj era rispettata ; l'accusato era difeso ; le solen-

(1. *Constit. ad reprimendum* , in *extrav. tit quomod. in Læs māj crim. proced.* Questa costituzione è dell'imperadore *Arigo VIII.* e dalla *Germania* si è infeliceamente estesa anche in molti altri tribunali d' *Europa* .

(2) *V. Tacit. Ann. Lib, III. Sveton. in Domitiam* , e *Plin in Pāncgyr* ,

nità giudiziarie, che proteggevano la sua innocenza, erano ancora in vigore, e quando egli succunbeva, malgrado i loro soccorsi, il vizio era negli uomini, e non nelle leggi.

Noi non troviamo neppure nelle leggi di questi mostri quella che in Francia ordina a' magistrati di sentire, ne' giudizj di Maestà, anche i testimonj, che sono *notoriamente* inimici dichiarati dell'accusato. Silla come si è veduto, ammise in questi giudizj le testimonianze delle donne (1); Augusto quella de' servi contro i padroni, che per eludere l'antica legge, egli ordinò, che fossero, prima di deporre, al pubblico venduti (2); ma nè l'uno, nè l'altro, nè alcuno de' loro successori estesero questa eccezione fino agl'inimici dell'accusato.

Niuno di essi ebbe neppur la feroce impudenza di stabilire ciò, che forma uno degli articoli della giurisprudenza Gallicana, e che infelicemente è stato più di una volta messo in esecuzione. Ne' casi di

(1) *Vedi l'antipenultimo articolo della legge Cornelia di Maestà quì sopra rapportata.*

(2) *Veggasi ciò che quì sopra a questo proposito si è detto.*

Maestà, dice la legge, la semplice volontà di commettere il delitto, disgiunta da qualunque atto, e manifestata anche dopo che questa volontà istessa più non esiste, sarà punita, come punito sarebbe il delitto consumato, e riuscito (1). Augusto trovò,

(1) *Veggasi Domat Supplemento al diritto pubblico Lib. III. Tit. II Artic. v. Noi abbiamo nell'istoria di Francia due casi, ne' quali si trova eseguita questa barbara legge*, 1. *Un Nobile vicino a morire si confessò di aver avuto in un certo tempo di sua vita il pensiero di uccidere il Re Arrigo III. Il confessore ne dette l'avviso al Procuratore Generale. L'infelice moribondo essendosi ristabilito dal suo male, fu sopra questa confessione condannato a morte ad Halles, e la sentenza fu eseguita.* 2. *Un Vicario di S. Niccola de' Campi a Parigi fu appiccato in esecuzione di un decreto degli 11 di GENNAJO del 1590., per aver detto, che si sarebbe trovato anche qua che altro uomo da bene come Giacomo Clemente per uccidere il Re Arrigo IV; e che in mancanza di ogni altro, vi sarebbe stato egli stesso. Veggasi Bouchel nella Biblioteca del diritto Francese, all'articolo: Lesa Maestà. I Giureconsulti Francesi pretendono di-*

come si è detto, de' delitti di Maestà negli scritti, Tiberio nelle parole, e ne' segni, ma era riserbato alla moderna giurisprudenza di un popolo, che si crede il più umano di tutti, di trovarli ne' pensieri, e ne' desiderj. Dionisio, il tiranno di Siracusa, punendo il sogno come indice de' pensieri, avrebbe mai egli preveduto di trovare nella più tarda posterità così umani imitatori? Facendo egli troncare il capo all' infelice Marsia, per aver sognato di ucciderlo (1), avrebbe mai creduto, che in una gran monarchia, e dopo il corso di molti secoli su questo suo at-

fendere questa legge con quella del Romano dritto che dice: Eadem severitate voluntatem sceleris, qua effectum, in reos læsæ majestatis jura puniri voluerunt. Questa è la L. 5. C. ad Leg. jul. Majest. Ma essi sono nell' errore, poichè per voluntatem sceleris quì non s' intende il semplice pensiero, ma l' intenzione accompagnata dall'atto, ma non riuscita. Un' altra legge espressa ci dice: Cogitationis penam nemo patitur: e quest' antimonìa era troppo visibile per non saltare negli occhi di Triboniano istesso.

(1) Veggasi Plutarco nella vita di Dionisio.

tentato sarebbe foggiate una legge? Ma non finiscono quì gli orrori della moderna legislazione, Il Codice Vittoriano (1), l'ordinanza di Luigi XI. inserita nel Codice di Arrigo III. (2), le nuove costituzioni del Senato di Milano, (3) e le leggi d'un'altra gran parte dell'Europa (4), considerano come reo dell'istesso delitto tanto colui, che avendo cognizione di una

(1) *Il Codice Vittoriano* Lib. 4. Cap. 7 art. 5.

(2) *Ordinanza del 22 dicembre del 1477.*

(3) *Constitutiones novæ senatus Mediolanensis* Lib. iv. tit. de crimin. Læsæ Majestatis,

(4) *Veggasi Farinaccio* Tom. 1. Quest. 1 n. 69 e 72. *Giulio Claro* Lib. v. sententiarum § Læsæ Majestatis Crimen. ed altri. *Godofredo* ci dice anche che l'opinione della maggior parte de' Dottori è questa; e questa opinione ha infellicemente avuto vigor di legge, dove questa mancava. Qui nudam factionis notitiam habet citra participatæ factionis crimen (de quo aliæ sunt leges, certe in proprio perduellionis crimine capitali & hunc consciunt pæna puniri frequentior schola recte sciscit V. Jacob. Gothof. ad L. quisquis C. ad Leg. Majest.

congiura, che si trama, non ne dà avviso al governo, quanto colui, che n'è l'autore, o il complice. Tutti gli sforzi possibili fatti per prevenirla, o per distoglierla, non bastano per garantirlo dalla pienezza del reato, e l'uomo, che non ha saputo disprezzare i vincoli dell'amicizia; o le leggi del segreto; colui che non ha avuto il coraggio d'immolare alla patria l'amico, o il parente; colui che ha rispettate le leggi dell'opinione, che lo condannerebbero ad un'eterna infamia; quest'uomo, io dico, colla migliore anima, col cuore il più retto, colla coscienza della propria innocenza vien confuso nella pena, e nel reato coll'autore del più orrendo e del più esecrabile de' delitti.

Questa legge, ch'è stata modificata nel Codice Britannico (1); conserva tuttavia il suo vigore nel resto dell'Europa. E' troppo nota la funesta tragedia avvenuta nella persona di uno de' primi Magistrati della Francia, e del figlio di uno de' migliori Istorici che abbia avuto l'Europa. Francesco Augusto Tuano terminò i suoi giorni sul patibolo, per non aver ri-

(1) *Lo Statuto 1. e 2. Cap. 10. di Filippo, e Maria dichiarano il delitto di non rivelazione semplice Fallo-mepri.*

Velata la cospirazione, che si tramava dal Duca di Bouillon, Fratello unico del moribondo Luigi XIII., e del gran Scudiero Arrigo d'Effiat Marchese di *Cinq-Mars*. L'oggetto della congiura non era di dare alla Francia un Re straniero, o di abbreviare i giorni del regnante. Tra il Duca di Bouillon, ed il trono non vi era, che un fratello moribondo, e due figli nelle fasce. Egli era l'erede presuntivo del trono, o almeno di una lunga amministrazione. La congiura, se può chiamarsi con questo nome, era diretta a prevenire i colpi dell'ambiziosa politica del Cardinale di Richelieu. Toano aveva cercati tutt'i mezzi per distogliere il suo Amico Cinq-Mars da questa impresa. Egli non volle mai prendervi parte alcuna. Fu costata la sua innocenza riguardo a quest'oggetto; ma il non avere scoperta la congiura, il non aver tradito l'amico, il non aver abusato della sua confidenza, bastò per render reo di Maestà Toano, e per far perire sotto la mano del carnefice un uomo che tutta la nazione credeva innocente (1).

(1) Veggasi l'istoria di questo processo alla fine del xv. volume della traduzione dell' *Istoria generale di Toano*. Sotto il regno di Arrigo IV. vi fu anche un al-

Platone voleva, che il legislatore invitasse i cittadini a scovrire le congiure, che si tramavano contro la libertà della patria, ma non consigliava, che ne fosse punito il silenzio (1); e noi puniamo come reo di Maestà colui, che non è accusabile di altro, che o di una negligenza, o di una rispettata delicatezza. Nelle leggi di Silla, di Augusto, e di Tiberio noi non troviamo simili eccessi, simili abusi fatti del terribile nome di Maestà.

tro esempio di questa natura nella persona di un cuoco del re, al quale un gentiluomo del delfinato aveva offerta una somma di denaro, perchè avesse avvelenato il suo padrone. Il cuoco rifiutò l'offerta, ma non denunciò il delitto del gentiluomo, e fu condannato e punito come reo di maestà. Veggasi Bouchel. nella Biblioteca del dritto Francese, all'articolo Lesa maestà. In Firenze Bernardo de Nero fu condannato a morte, per non aver rivelata una congiura contro il governo. Guicciardino Istoria delle guerre d'italia sotto l'an. 1497.

(1) *Quare unusquisque vir, qui modo alicujus precii civis fore studet, haec iudicibus referat, eumque in iudicium trahat, qui patriae insidiatus, vi ad iniquam gubernationem vertere illam conatur. Plat. de legib. Dialog. ix.*

Rivolgendo finalmente il nostro esame sulle pene per questi delitti adoperate, noi troveremo ancora la comparazione svantaggiosa per la moderna legislazione. Io non voglio fare l'apologista dell' antichità, nè il detrattore de' moderni, ma io non trovo nelle leggi di Silla, di Augusto, e di Tiberio minacciata altra pena, che la privazione dell' acqua, e del fuoco (1). Questa moderazione fu, è vero, cagionata più dalle dispotiche mire di Silla, e

(1) *Il Giureconsulto Paolo ce lo fa vedere manifestamente. Veggasi Paul. in sententiis Lib. v. tit. xxix. Si rileva anche da un luogo del 1. libro degli Annali di Tacito, e dalla poc' anzi citata 1. Filippica di Cicerone Capo. 5. e 9. Ottomanno sopra debolissime congetture ha diversamente opinato. Veggasi Hottoman. in comment. de verb. perduellis. Non dee recar meraviglia, se l' Istoria ci mostra apparentemente il contrario. Quando si faceva dal tiranno morire un cittadino, questo non si faceva colle armi della legge, ma co' sicarj, cogli assassini. Silla, Tiberio, ed Augusto istesso fece fare molte di queste esecuzioni; ma la legge non veniva alterata, e la pena seguitava ad esser l' istessa.*

de' primi Cesari, che dalla loro umanità; L' interesse, che vi era di confondere sotto l' istesso nome, e sotto l' istessa pena de' delitti di qualità, e di grado molto diversi, e il timore di mostrare al Popolo il disprezzo, che si aveva per le antiche leggi, per quelle, ch' erano a lui più care (1), dettarono, è vero, la sanzione di queste prime leggi; ma quando questo motivo istesso più non esisteva; quando al civile Governo istituito da Augusto si sostituì il dispotismo militare di Severo; quando l' ombra istessa dell' antica repubblica fu dissipata; quando dall' istessa mano, e sull' istesso trono esercitata veniva palesamente l' autorità legislativa, e l' esecutrice, allora niun freno trattener poteva la ferocia del legislatore, niun interesse moderar poteva il suo rigore. In questi tempi noi troviamo la legge di Arcadio, e di Onorio, la quale sebbene fosse la più fiera di quante se n' erano fatte fino a quel tempo, era nulladimeno molto

(1) *La legge Porcia, e Sempronia. Veggasi ciò, che dice su quest' oggetto il dotto Signor Cremani, nella sua rinomata opera de Jure Criminali Lib. I. Part. II. C. IV. §. 106. not. 7.*

lontana da quel grado di ferocia, al quale sono giunti i nostri umani legislatori (1).

Essa condannava alle fiere il perdelle dell' infima condizione, ed alla semplice morte quegli di una condizione più nobile; ma Arcadio non ardì di precriver l' esordio tormentoso, che si fa oggi, dove più, e dove meno, soffrire al delinquente prima di morire. Il Carnefice non doveva con istudiata crudeltà dilaniare le membra del reo, squarciate con tenaglie infocate le sue carni; immergervi del piombo liquefatto; bruciare a fuoco lento la mano parricida; fargli, in poche parole, soffrire tutt' i più acerbi dolori, de' quali l' umana natura è suscettibile (2). Egli

(1) *Veggasi la costituzione di Arcadio, ed Onorio in L. Quisquis 5. C. ad Leg. Jul. Majest.*

(2) *Questa è la pena, che si adopera in Francia. Veggasi Domat Supplemento al Dritto pubblico Lib. III. Tit. II. Art. VI. In Inghilterra si strappa il cuore del condannato, e gli si dà sulle gote; è cosa meravigliosa il vedere, quanto le leggi de' tempi barbari erano più dolci riguardo a quest' oggetto. Veggasi il Codice de' Visigoti L. 11. Capo 11. L' Editto di Teodorico Capo 107. Il Codice de' Bavaresi Tit. 11. Cap. 1. Artic. 1. Cap. 11. Artic. unic.*

non ardì di prostituire il linguaggio sacro delle leggi fino a questo punto: e quantunque l'umanità fosse da gran tempo abituata allo spettacolo della più feroce tirannia, e delle stragi le più sanguinose, le leggi non furono mai così fiere, come lo era il tiranno, che le dettava. La nostra condizione è per appunto l'opposto di quella de' sudditi del Romano Impero. Noi abbiamo la tirannia nelle leggi, e l'umanità su' Troni. I costumi distruggono, o per meglio dire, ingentiliscono il dispotismo, ch'è dalle leggi favorito, e protetto. Queste ci condurrebbero alla schiavitù, se quelli non ci spingessero verso la libertà. Questo contrasto è nulladimeno pericoloso, e l'equilibrio, che ne nasce, è molto precario. Non vi è, che il bene prodotto dalle leggi, che possa esser durevole nella società. Correggiamole, e noi saremo stabilmente felici, e tranquilli.

C A P O XLVI.

Proseguimento dell'istesso soggetto su quello, che si dovrebbe fare.

DOpo aver osservato lo stato dell'antica, e della moderna legislazione su i delitti di maestà; dopo aver mostrato l'abuso, che la tirannia ha fatto di questo nome, e che l'ignoranza o la negligenza

ha perpetuato; dopo questa orribile esposizione di ciò che si è fatto, è giusto, che io manifesti le mie idee su quello, che si dovrebbe fare. Io richiamo prima di ogni altro l'attenzione di colui, che legge, sul piano, che mi son proposto di tenere per la ripartizione de' delitti. Io ho detto di volerli distribuire in varie classi relative a' loro oggetti. In questa ripartizione noi non ci occupiamo del *grado*, ma della *qualità*.

Ogni delitto, come si è detto, è ripartibile in sei, o in tre gradi; in sei, quando è suscettibile di colpa, in tre, quando non è suscettibile, che di dolo. Questa particolare suddivisione è stata già stabilita con alcuni canoni generali; ed il lettore può esser contento de' nuovi lumi e della chiarezza, che si è sparsa su quest' oggetto.

Ristrette dunque le nostre cure alla generale ripartizione, noi non dobbiamo occuparci, che della *qualità*. Questa, come si è detto, è determinata dal patto, che si viola; e dall' influenza maggiore o minore, che hanno i varj patti sull' ordine sociale, vien determinato il maggiore o minor valore de' delitti, co' quali si violano. Richiamate alla memoria di chi legge queste premesse, io vengo all' esposizione delle mie idee.

Tomo V,

o

Allorchè io parlo di Sovrano, io intendo di parlare di quella persona morale, ch' esercita il potere supremo, ed il potere supremo è il potere legislativo. Se il Re p. e. in Inghilterra non avesse parte alcuna nel Parlamento, egli non avrebbe parte alcuna della Sovranità. Nelle altre Monarchie dell' Europa il Re è sovrano, perchè è legislatore: e sotto questo aspetto soltanto noi possiamo, senza degradarci, chiamare i nostri Re, nostri Padroni.

L' espressione della pubblica volontà non è che nella *facoltà legislativa*. L' esistenza della persona, o del corpo, che l' esercita, forma l' essenza della società. Fuori di essa non vi è chi abbia il dritto di comandare; senza di essa non vi è chi abbia il dovere di ubbidire. Quando questa perisce la società civile si discioglie, l' anarchia ritorna, la naturale indipendenza si riacquista, e con essa si riacquista il dritto di difenderla.

Data quest' idea della sovranità, non vi vuol molto a vedere, che il primo dovere del cittadino, il patto più prezioso, quello, che ha la maggiore influenza, o per meglio dire, che non si può violare senza distruggere la società, è appunto quello che l' obbliga a non attentare contro la sovranità. La violazione dunque di que-

sto patto è il maggiore de' delitti. „ Colui
 „ che cerca di rovesciare questo potere,
 „ dice Platone colui che cerca di sostitui-
 „ re al vigore delle leggi l' arbitrio dell'
 „ uomo; colui, che tenta di soggiogare la
 „ patria colle fazioni, e che opponendo la
 „ forza alle leggi, riempie la città di se-
 „ diziosi, e di ribelli, costui e di tutta
 „ la società l' inimico maggiore (1).

Ecco il vero delitto di Maestà in primo
 capo. Ma determiniamo meglio quest'
 idea.

Ho detto, che il primo dovere del
 cittadino, il patto più prezioso è quello,
 che l' obbliga a non attentare contro la
 Sovranità. Ho detto *Sovranità*, e non *So-
 verano*, perchè colui, che si scagliasse con-
 tro l' uomo, o contro i membri del cor-
 po, ch' esercita e rappresenta questa sov-
 ranità, senza cercar d' usurpare questa sovra-
 nità, è meno reo di colui, che facesse l'
 istesso male con questo peggiore disegno.

In una monarchia ereditaria p. e., dove
 il potere legislativo è stato affidato alla
 famiglia regnante, colui, che attenta sul-
 la vita del Re, senza cercar di usurpare
 la sua corona, è meno reo di colui, che
 commettendo l' istesso eccesso, cercasse d'

(1) *Plat. de legib. Dial. ix. (p.860.)*

impadronirsi della sovranità, e del trono. La ragione n'è semplicissima; essa dipende dagli antecedenti principj. Nel primo caso l'autorità legislativa non vien distrutta; la società non è disciolta; il nodo sociale non vien rotto. Una convulsione orribile ha sofferta il corpo civile, ma non è morto, perchè lo spirito, che l'anima, non si è estinto. L'erede legittimo del trono ha l'istesso potere, che aveva il suo predecessore; egli ha gl'istessi doveri verso di lui. Ma se il regicida sale sul trono, se unisce l'usurpazione al parricidio, allora la società è disciolta, il nodo è rotto, l'autorità legislativa è distrutta, è estinta, perchè colui, che l'esercita, non ha il dritto di esercitarla. Non v'è più sovrano, non vi son leggi, non vi è potere, non vi è sovranità. L'anarchia in questo caso è fondata sopra un dritto, il potere sulla forza, l'autorità sulla violenza. Nella classe dunque de' delitti contro il sovrano, il primo di tutti è l'attentato contro la sovranità; il secondo è il Regicidio, o sia l'attentato contro la vita del Re, o del capo della Repubblica.

I sacri titoli, che mettono la corona sul capo de' Re; il muto decreto dell'urna, che crea il Dittatore, o il Console; la libera scelta di un Senato, che elegge il capo di una Repubblica, sono gli og-

getti, che richiamar debbono la maggior venerazione del popolo, e gli atti più solenni della civile società. La vita più preziosa per uno Stato è quella del rappresentante della sovranità del popolo, o del suo primo Magistrato. Quando un cittadino ardisce d'imbrattarsi le mani con un sangue così prezioso, la famiglia civile perde il suo padre, ed un suo individuo ne diviene il parricida. La pace pubblica turbata, l'ordine pubblico alterato, o distrutto, la fedeltà de' giuramenti violata, la Maestà del trono, o della Repubblica vilipesa, lo scandalo del popolo, ed il timore, che s'ispira a chi dee governarlo, sono le funeste appendici di questo orribile attentato. Noi lo collochiamo dunque con ragione nel secondo luogo (1), come collochiamo nel terzo la *Prodizione*.

Il Produttore è colui, che dà, o cerca di dare la patria, o l'esercito in mano

(1) *Nella Monarchia ereditaria l'attentato contro la vita della moglie del Re, o dell'erede del trono, è giusto, che sia della maniera istessa punito. La prima associata alla sovranità, ed il secondo destinato a succedervi, debbono avere gl'istessi riguardi, che la legge esige per colui, ch'è sopra il trono.*

degli inimici. Nei governi i più liberi questo delitto richiamato ha sempre il maggior rigore delle leggi. Questo è direttamente contro il sovrano, perchè o cerca di privarlo della sovranità, o d'indebolirne la forza, che la garantisce, e la conserva. Il lettore istruito vedrà i varj delitti, che, senza dare luogo alcuno all'arbitrio, sarebbero sotto questo nome compresi.

La *resistenza violenta* ed armata contro gli ordini del sovrano, occuperà il quarto luogo in questa classe. In ogni governo è necessario, che vi sia un' autorità assoluta, la quale escluda dalla parte de' sudditi, non il dritto di lagnarsi, di rappresentare, d'illuminare; non la facoltà di reclamare, e di avvertire, per così dire, il sovrano della reazione, che vi è intorno a lui; ma ch' escluda il potere di superare, e il dritto di resistere violentemente. O che la sovranità risegga sul capo di un sol' uomo, o che appartenga alla moltitudine, o che sia affidata ad un picciol numero, qualunque sieno le mani, nelle quali è stata depositata, essa è sempre della medesima natura; essa non è mai altro, che quel potere assoluto, che può costringere, ed obbligare ad ubbidire, e può trionfare di tutti gli ostacoli.

Nella democrazia, quando il popo-

lo ha parlato, quando la concione ha deliberato, non vi è potere fuori del suo inteso, che possa impedire l' esecuzione de' suoi ordini. Nell' aristocrazia dee dirsi l' istesso riguardo al senato, e nella monarchia riguardo al Monarca. Senza questo potere non vi è governo; e siccome non vi è costituzione, ove l' uomo possa esser sottomesso alla volontà arbitraria, così non ve n' è neppure alcuna, dove egli non debba esser soggiogato dalla legge, e dove non vi sia cosa alcuna così imperiosa, così autorevole come essa. Quando dunque una porzione de' sudditi ricorre alla forza, per impedire l' esecuzione degli ordini del sovrano; quando in vece di reclamare, illuminare, esporre delle ragioni, per indurlo a rivocare la legge, si ricorre alla violenza, si prendono le armi, si dichiara una guerra aperta al suo potere, allora la sovranità è lesa, e i ribellanti sono veri rubelli (1).

(1) *In Inghilterra in vigore del contratto fatto con Guglielmo III., contratto, che ha il vigore di legge fondamentale, la nazione può legittimamente sollevarsi, per mantenerne l' osservanza; ma si avverta, che in questo caso la nazione non si solleva contro il sovrano, ma contro il*

Il sovrano non esige solo da' sudditi conservazione . difesa , ed ubbidienza , ma esige anche venerazione , ed ossequio . Questo è un altro patto , un altro dovere , che nascendo il cittadino contrae colla società . La violazione di questo patto ; i veri , e manifesti insulti recati al sovrano occuperanno dunque il quinto luogo in questa classe . Ma che mai dee comprendersi sotto il nome d' insulto recato al sovrano ? La legge dee definirlo , se non vuol lasciare l' adito all' arbitrio il più funesto . Io chiamo insulto recato al sovrano ogni azione manifestamente ingiuriosa , e nella quale il rispetto , che si deve alla sovranità , viene manifestamente violato . Un libello famoso p. e. pubblicato contro il sovrano potrebbe esser compreso in questo numero . Io non chiamo insulto , lo scritto libero di un Filosofo , che rileva i mali della sua patria , per accelerarne le correzioni . Io non chiamo insulto una parola , un' imprecazione , una maledizione proferita nello sdegno . Io non chiamo neppure con questo nome un discorso libero privatamente tenuto sulla condotta

suo primo Magistrato ; si può dire , che in questo caso il sovrano si arma contro del Re ,

del capo della nazione. Se noi vogliamo fare delle parole un delitto, la società si troverà piena di delatori, e di rei. Il delitto di Maestà diverrà, come disse Plinio; *il solo delitto di colui, al quale non si può alcun delitto imputare* (1). La confidenza, la buona fede; l'amicizia spariranno per dar luogo alla diffidenza; ed alla tristezza. La nazione perderà il suo originario carattere; l'ignoranza o subentierà a' lumi, o vedrà perpetuate le sue tenebre; i suoi errori, i suoi pregiudizj; i costumi si corromperanno, ed il trono sarà più esposto. Anche negli Stati dispotici bisogna lasciare al popolo, che si opprime, la libertà di lagnarsi; che lo solleva. La scontentezza, che si svapora, non è quella, che dee temersi. Le ribellioni nascono da quella, che racchiusa, si esalterà colla fermentazione interna, e si sviluppa con effetti improvvisi, e terribili. Il trono non è mai tanto esposto, se non quando crescono le vessazioni, e cessano le lagnanze.

(1) *Maiestatis singulare & unicuique crimen eorum, qui criminēt vacant: Plin. Panegy.*

Non vi è forse nazione in Europa ; nella quale le rivoluzioni sieno state così frequenti quanto nella Russia ; e non vi è nazione forse , nella quale si sia fatto tanto conto delle parole , quanto in questa . Un viaggiatore rinomato ci assicura , che il giorno dopo la morte dell' Imperatrice Elisabetta , non vi era persona in Russia , che ardisse d' informarsi della sua salute . Ella era morta ; tutti lo sapevano ; ma niuno ardiva di parlarne (1) . Era un delitto il domandare se il Principe Ivan fosse vivo , o morto (1) . Basta , che un Russo proferisca a voce alta queste due parole *Slovvo Cielo* ; (io vi dichiaro reo di Maestà in parole , e in azioni) per ob-

(1) *Viaggio in Siberia dell' Abate Chapppe d' Auteroche T. 1 p. 192 dell' Ediz. di Amsterdam del 1769 . Il manifesto della fu Czarina del 1740 . fatto contro la famiglia Olgaurouki , ci conferma ciò , che dice il citato Viaggiatore . Uno di questi principi fu condannato a morte , per aver proferite alcune parole indecenti , che avevano rapporto alla persona dell' Imperatrice ; ed un altro per aver malignamente interpretate le sue disposizioni per l' Impero , ed offesa la sua persona con parole poco rispettose .*

(1) *Viaggio in Siberia ibid.*

bligare tutti gli astanti ad arrestare l' infelice , contro del quale le ha proferite . Il padre arresta il figlio , il figlio il padre , e la natura geme nel silenzio ,

L' accusatore , e l' accusato vengono all' istante condotti nelle carceri : e se il primo si contenta di soggiacere alla prova del *knout* , l' altro si suppone convinto , e vien condannato a morte , ancorchè il suo delitto non sia provato (1) . Nel nuovo Codice , che si prepara , questi orrori saranno sicuramente aboliti , e *Caterina* ha bastantemente manifestate le sue idee su quest' oggetto (2) . Essa darà alle parole quella libertà che ha cercato di dare alle persone , e nel mentre che quelle esprimeranno le lodi delle sue virtù queste la sosterranno sopra un trono intriso tante volte di sangue .

Dagl' insulti recati alla sovranità io passo a' delitti , che si commettono nella Reggia , o nel luogo , ove il corpo , che rappresenta la sovranità , esercita le sue funzioni , In tutt' i paesi , anche ne' più liberi , si è sempre venerata la sede del

(1) *Ibid.*

(2) *Veggansi le Istruzioni di Caterina alla Commissione stabilita per la formazione del nuovo Codice, Articolo xx, §. 460*

supremo potere; ma non in tutt' i paesi si è innasprita la pena de' delitti in questo luogo commessi. Quando nel delitto vi fosse un diretto insulto al Sovrano, allora la legge dee stabilire, che alla pena del primo delitto, si unisse anche quella del secondo. Ma se questo diretto insulto non esiste, perchè aggravare la pena? Tutti gli spazj della Monarchia, o della Repubblica non sono forse la sede della Sovranità? Il suo potere, simile a quello della divinità, non si dee forse ugualmente sentire in tutt' i luoghi? In qualunque luogo, che si commetta il delitto, la sovranità non n'è forse ugualmente offesa?

Il ladro; che nella Reggia ruba un gioiello ad un ricco cortigiano è forse più reo di colui, che ruba l' instrumento della sua sussistenza al colono nella sua capanna? Il patto, ch'egli viola, è forse più prezioso per lo Stato, la sua influenza sull' ordine pubblico è forse maggiore? Il bue, e la zappa del colono non sono forse più preziosi pel Sovrano, che l' anello del ricco ozioso? La capanna del pastore non deve forse esser maggiormente custodita dalle leggi, che la reggia, che lo è bastantemente dalla soldatesca, e dalle guardie?

Quando si consulta la ragione, quan-

te leggi si trovano assurde! Chiamando in soccorso i suoi principj, noi troveremo anche come giustificare le nostre invettive contro le leggi, che in quasi tutta l'Europa dichiarano reo di alto tradimento colui, che avendo cognizione di una congiura, che si tramava, non ne ha dato l'avviso al governo, ancorchè tutt'i mezzi possibili abbia tentato per impedirli. Il primo principio, che stabilisce la ragione, è che la legge non dee mai essere direttamente in opposizione coll'opinione pubblica. Se questa è erronea, il legislatore dee cercare di correggerla, ma non deve artarla. Il secondo principio ugualmente certo è, che se la legge può trovare fuori di essa un ostacolo al male, non dee distruggerlo. Il terzo principio finalmente è, che non bisogna mai preferire un rimedio, che preverrà in un solo caso il male, a quello, che lo preverrà in molti. Applichiamo ora questi principj. Se un amico viene ad avvisarmi di una congiura, che ha tramata, se dopo, che tutt'i mezzi possibili per distoglierlo dalla sua intrapresa sono stati da me adoperati, se dopo aver io costantemente rifiutato di aderire a' suoi pravi disegni, la congiura o per altro mezzo si scuopre, o scoppia secondo il disegno del suo autore; in questo caso, se, convinto di aver avuta

cognizione della congiura, e di non averla rivelata; io sono condannato, come lo fu il Presidente Toano, l'opinione pubblica non vedrà forse in me una vittima dell'onore, e gli spettatori, applaudendo alla mia virtù, non malediranno forse la legge, che la punisce? Qual vantaggio ricoglierà la società da questa pena? Essa la priverà di un cittadino, che ha preferito l'onore alla vita, e le renderà odiosa la forza, che glielo toglie:

Più. Quando la legge punisca in questo caso il silenzio; il mubelle, che sa l'interesse, che ha l'amico di tradirlo, ardirà egli mai di manifestargli il suo disegno? Non si nasconderà forse a lui, come al suo delatore? Tutt'i consigli, tutte le ragioni, che l'amico avrebbe potuto dargli per distoglierlo dal suo attentato non saranno forse impediti da questa ragionevole diffidenza? Un solo esempio di un segreto tradito pel timore della pena; o di una fedeltà punita colla morte, non basterebbe forse per distruggere una confidenza, nella quale la legge avrebbe in cento altri casi trovato un ostacolo al male? Una sola congiura prevenuta con questo mezzo, non ne farebbe forse riuscire cento altre, che sarebbero forse state distolte, se la legge non l'avesse mai adoperato? Se la legge può trovare fuori

di se un ostacolo al male, perchè distruggerlo? Se quest' ostacolo può prevenire in cento casi il male, perchè preferirgliene un altro, che non lo preverrà, che in un solo? Se finalmente la legge non dee mai direttamente opporsi all' opinione pubblica perchè punire, quando questa condanna?

Ecco le ragioni per le quali io credo, che la legge non dovrebbe mai punire in questo caso il silenzio.

Ma che diremo noi delle pene, che minacciar si dovrebbero alle diverse specie di delitti in questa classe compresi? Chi ha presenti le mie idee relative al sistema penale, vedrà il motivo, pel quale in questa ripartizione, e distinzione di delitti, io non vengo mai a fissare la pena, che sarebbe a ciaschedun di loro proporzionata. Io non scrivo per una sola nazione, nè per un solo popolo; io scrivo per l' umanità intera, e dopo avere sviluppati i principj, che determinano il relativo valore delle pene presso i diversi popoli, e dopo aver mostrata l' alterazione, che le diverse circostanze politiche, fisiche, e morali delle nazioni produrebbono nel loro sistema penale, io mancherai all' universalità del mio argomento, ed all' uniformità de' miei principj, se per ciaschedun delitto indicar ne volessi la

pena. Questa sarebbe forse proporzionata al delitto presso un dato popolo, ma potrebbe mai esserlo in tutt' i popoli, presso tutte le nazioni?

Ma se io indicar non posso la pena, il lettore potrà trovare ne' miei principj istessi quel termine, che non si dee mai oltrepassare nel fissare la sanzion penale. Or questo termine è stato infelicemente oltrepassato presso tutte le nazioni di Europa nelle gene di questi delitti. Io l'ho già detto altre volte, l'aver ecceduto nella pena di delitti meno gravi, ha costretti i legislatori ad oltrepassare questo termine ne' più gravi. Se si fa morire sopra una ruota un monetario falso, che si farà soffrire al regicida, ed al rubelle? Quando dunque la correzione si portasse sopra tutto il sistema penale, allora questa parte potrebbe anche esser corretta, ed il legislatore, senza uscire dagli spazj ne' limiti della moderazione compresi, ritrovar potrebbe la pena proporzionata al massîma de' delitti, qual'è quello, che in questa classe occupa il primo luogo. Siccome con questo delitto si violano tutti i patti, così perder si dovrebbero tutti i dritti. La vita, l'onore, la proprietà dovrebbero esser sostituiti dalla morte, dall' infamia, la confiscazione. Le più terribili cerimonie, le più infamanti accompagnar dovrebbero la morte di questo mostro, ma

i tormenti non dovrebbero precederla ; non dovrebbero accompagnarla . L'esecuzione richiamar non dovrebbe le lagrime degli spettatori , nè la loro compassione ; ma l'orrore pel delitto , l'odio pel delinquente , e gli applausi per la pena . Per metter una differenza tra la pena del primo delitto , e quella del secondo , ch'è anche sommo , cioè tra'l regicidio accompagnato dal disegno di usurpare la sovranità , e il regicidio disgiunto da questo pravo disegno , il legislatore potrebbe regolare la confiscazione . Nel primo delitto la confiscazione cader potrebbe sopra tutt' i beni ; nel secondo sulla più gran parte . Finalmente il legislatore non dovrebbe far altro , che applicare i principj antecedentemente sviluppati , per determinar la pena degli altri delitti in questa classe compresi .

Io porrei termine a questo capo , se la *confiscazione* , che ho proposta , non mi obbligasse a manifestare i principj , su' quali è fondata . L'uso di questa pena , che riguarda piuttosto i figli , e gli eredi del delinquente istesso , pare a primo aspetto , che non dovrebbe entrare nel piano di una legislazione dettata dalla giustizia , e dall'umanità . Se la perdita di un dritto non è mai giusta , se non quando è preceduta dalla violazione di un

patto? qual' è il patto, che han violato i figli, che la legge priva in questo caso della paterna eredità? Prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma (1); e sotto il Triumvirato istesso, si lasciò la decima a' figli, e la ventesima alle figlie de' proscritti (2). Platone vuole, che la pena pecuniaria non obblighi mai il delinquente a vendere il suo fondo (3); egli non vuole, che la pena del delitto del padre venga a cadere su' figli (4). Si

(1) *L'am moderata judicia populi sunt a majoribus constituta, ut ne pœna capitis cum pecunia conjungatur.* (Cicero pro domo sua) *La legge Cornelia de proscrip. dichiarò i figli de' proscritti incapaci di godere di alcuna dignità, e de' beni de' padri confiscati.*

(2) Matthæi Comm. ad Lib. XLVIII. Dig. Tit. 1. Cap. v § 7. *Cesare finalmente fu quegli, che unì la confiscazione de' beni all' esilio in tutt' i delitti, che prima eran con quest' ultima pena puniti. Vid. Sv et. in Cæsar,*

(3) *Sed quando quis ea patravit, quæ pecuniarum mulcta luenda sunt, quod supra sortem possidetur, id impendatur, sors integra maneat.* Plat. Dial IX. de Legib.

(4) *Et ut breviter dicam, peccata patris non luant filii &c.* Plat. *ibid.*

può finalmente addurre contro la confiscazione l'abborrimento, che ne hanno avuto i buoni principi. Trajano, Antonino il Pio, Marco Aurelio, Adriano, Valentiniano, e Teodosio il Grande la rilasciarono o in tutto o in parte. Ecco ciò, che può dirsi contro la confiscazione.

Ma queste riflessioni, questi esempi, queste autorità non mi distolgono dal credere in alcuni casi giusta, ed opportuna questa specie di pena. Se prima di Silla non si conobbe la confiscazione in Roma, un popolo ugualmente libero l'aveva adoperata. L'esilio perpetuo era in Atene accompagnato dalla confiscazione de' beni (1): Il Produttore era punito colla morte, e colla confiscazione (2). Se i

(1) Quest' esilio si chiamava *φύγη*, a differenza di quello, che si chiama *οστρακισμος*, che non durava più di dieci anni. Potteri *Archæologia Cræca* Lib. 1. cap. xxv.

(2) *Εάν τις η πολιν προδιδω, η τα ιερα κλεστη, κριθεντα εν δικασηριω, αν καταγνησθη, μη ταφηναι εν τη Αττικη, τα δε χρηματα αυτη δημοσια ειναι.*

Si quis in iudicio proditionis, aut sacrilegii damnatus fuerit: intra Atticam ne sepelitor bona ejus publicantur. Questa legge è rapportata da Senofonte nel Lib. 1. *ελληνικων.* p. 2

buoni principi l'abborrirono, la dispensarono, questo derivava dall'abuso, che se n'era fatto in Roma; e non dalla sevizia della pena. Finalmente l'autorità dello scrittore, che io venero più che ogni altro, non mi dá alcun peso, perchè da ciò che siegue si vede chiaramente, che l'oggetto di Platone non era di risparmiare i figli, ma di non alterare il censo. Le sue leggi dopo avere stabilita l'uguale ripartizione de' fondi cercavano di conservarla; e su questo piano regolando le successioni egli regolar doveva anche le pene: questo si deduce manifestamente anche da ciò, che siegue al secondo luogo da noi rapportato. Dopo aver egli detto, che i figli non debbono pagare la pena de' delitti del padre, soggiugne, fuorchè in un solo caso, quando il padre, l'avo, ed il bisavo, fossero stati rei di morte. In questo caso la Repubblica gli espellerà dalle sue mura: li rimanderà nell'antica patria; lascerà loro i beni mobili; ma il loro fondo, la porzione di terreno, che nella censoria ripartizione pervenuta era nella loro famiglia, si terrà loro, e si darà a quel cittadino, che la legge indica; e destina (1).

(1) *Peccata patris non luant filii, nisi pater, avus, ac proavus deinceps ca-*

Vi era dunque un caso; nel quale Platone credeva, che spogliar si potessero i figli non delinquenti della paterna eredità. Ma ancorchè questo profondo filosofo avesse altrimenti pensato, io potrei sempre sostenere la mia opinione nel tribunale della ragione. Che la perdita di un dritto debba essere preceduta dalla violazione di un patto, è un principio, che io stesso ho stabilito; ma qual è il dritto che perdono i figli colla confiscazione de' beni del padre delinquente? Il dritto di succedere non dipende forse dal dritto di disporre? Se la legge priva il padre del dritto di disporre, dove è più il dritto di succedere ne' figli? Se il padre avesse dissipati i suoi beni, potrebbero mai i figli, che non ebbero parte ne' suoi disordini, pretendere alla succes-

pitis rei sint: hos autem cum bonis suis, SORTE SEMPER EXCEPTA, in antiquam civitas patriam mittat. Et de filiis civium, quibus plures, quam unus, sunt, non pauciores quam decem annos nati, eos sorte deligant, quos patres, aut avi paterni, maternive nominaverint, nominaque ipsorum Delphos mittant, & qui oraculo Apolinis approbabitur, huic felicioris fortuna SORS & domus destituta reddatur. Plat. de Legib. Dial. 1x.

sione degli alienati beni? Essi non sarebbero anche in questo caso privati senza lor delitto della paterna eredità? Se il dritto dunque di succedere non esiste, quando non esiste il dritto di disporre; e se la perdita di questo dritto è una giusta pena per lo parricida, e pel rubelle, qual'è in questo caso l'ingiustizia della *confiscazione*? Questa non priva i figli di un dritto, che più non esiste, subitochè il padre tra gli altri dritti, che ha perduti colla violazione de' patti; ha perduto anche quello di disporre. In un solo caso la *confiscazione* sarebbe ingiusta, quando cadesse su' beni, de' quali il padre non aveva il dritto nè di alienare, nè di disporre, e ne' quali il dritto di succedere ne' figli supponeva un dritto di disporre in un'altra persona, e non in quella del padre delinquente. Per prevenire questo caso, la legge stabilir dovrebbe, che la *confiscazione* cadesse sempre su' beni disponibili del delinquente

Ecco il principio, sul quale è fondata la giustizia della *confiscazione*. Per quello poi, che riguarda la sua opportunità, questa dipende dall'ostacolo, che il paterno amore può mettere ad attentati così funesti. La certezza o il timore di lasciare i figli nell'indigenza può in alcuni casi aver più forza, che il rischio istes-

so della propria esistenza. La speranza dell'impunità, che potrebbe incoraggiare la sua mano parricida, l'abbandona subito; allorchè rivolge i suoi sguardi sopra i suoi figli. Se egli potrà garantirsi dalla pena colla fuga, egli non potrà con questa liberare i suoi figli dall'indigenza. Ma questa pena giusta, ed utile, semprechè viene colla maggiore economia adoperata, diviene ingiusta e pernicioso, subito che se ne abusa. L'Istoria di Roma ce ne offre luminose pruove. Per evitare i mali, che produsse nell'Impero, io credo, che se ne dovrebbe restringere l'uso a' soli delitti, che occupano i primi tre luoghi, tra quelli in questa classe compresi. Tra questi limiti ristretta la confiscazione, entrar potrebbe anche nel piano di una savia legislazione. Ma i principj istessi, co' quali noi difeso abbiamo l'uso di questa pena, non ci annunziano essi l'ingiustizia di quelle leggi, che distendono su' figli le pene de' delitti del padre?

Che diremo noi della legge, che con pari sevizia, e con uguale assurdità condannava alla morte i figli de' perduelli in Persia (1), in Macedonia (2), ed in Car-

(1) *Ammitun. Marcell. Lib. 23. C. 6.*
Herodot. lib. 3. Giustin. Lib. 10. cap. 2.

(2) *Quint. Curt. Lib. 6. Cap. 20. Libro 3. Cap. 16.*

tagine (1)? Che diremo noi di quell' articolo della legge di Arcadio, il quale parlando de' figli de' rei di questi delitti, vuole, che vengano esclusi da qualunque eredità, che l' indigenza tormenti i loro giorni, che l' infamia cuopra il loro capo, che si renda così infelice la loro condizione, che la vita sia per essi un supplicio, e la morte un sollievo (2)? Che diremo finalmente della legge, che condanna in Francia all' infamia ed al per-

(1) *Giustino Lib. 21. cap. 4.*

(2) *Filii vero ejus, quibus vitam imperatoria specialiter lenitate concedimus, (paterno enim deberent perire supplicio, in quibus paterni, hoc est, hæreditarii criminis exempla metuuntur) a materna, vcl avita, omnium etiam proximorum hæreditate, ac successione habeantur alieni; testamenti extraneorum nihil capiant; sint perpetuo egentes, & pauperes; infamia eos paterna semper comitetur; ad nullos prorsus honores, ad nulla sacramenta perveniant: sint postremo tales, ut his perpetua egestate sordentibus sit & mors solatium, et vita supplicium. L. 5. §. 1. C. ad leg. Jul. Majest.*

petuo esilio il padre , la madre , e i figli del Parricida (1) ?

Io lascio a colui , che legge il giudicare . Non voglio indebolire la forza dell'evidenza coll' impegnarmi inopportunamente ad accrescerla . Io mi affretto di passare alla terza classe de' delitti , nella quale noi collocheremo una gran parte di quelli , che dalla seconda abbiamo esclusi , ed a' quali abusivamente si è dato , e si dà tuttavia il terribile nome di Maestà . Questa terza classe comprenderà tutt' i delitti , che direttamente si commettono contro l' ordine pubblico , come abbiamo compresi nella seconda quelli , che direttamente si commettono contro il Sovrano .

(1) Domat. *Supplemento al dritto pubblico* Lib. 3. Tit. 11. §. VI.

CAPO XLVII.

TERZA CLASSE DI DELITTI

*Di quelli , che si commettono contro
l'ordine pubblico.*

Tutt' i patti sociali concorrono alla conservazione dell'ordine pubblico ; ma non tutt' i patti sociali hanno immediatamente per iscopo quest'ordine . Tutt' i delitti turbano l'ordine pubblico , ma non tutt' i delitti riguardano immediatamente quest' oggetto . Tutt' i patti sociali , che ci obbligano a rispettare l'onore , la proprietà , la vita di ogni privato cittadino , hanno tutti un' influenza sull'ordine pubblico ; ma questa influenza non è così immediata , così diretta , come quella de' patti , che ci obbligano a non turbare , o violare la *giustizia pubblica ; la tranquillità pubblica ; il commercio pubblico ; l'erario pubblico ; la salute pubblica ; la continenza pubblica , la polizia pubblica ; il dritto politico* , o sia le fondamentali leggi , che regolano la costituzione del governo . Nella violazione de' primi , l'ordine pubblico è turbato , perchè si turba l'ordine privato ;

nella violazione degli altri l'ordine privato è turbato, perchè si turba l'ordine pubblico. Questo, direm così, è un male di conseguenza negli uni, ed è un male di principio negli altri. In questa classe noi non collocheremo dunque, che i delitti, che immediatamente turbano, o violano l'ordine pubblico. La molteplicità di questi ci obbliga ad una suddivisione, che noi enuncieremo co' seguenti titoli.

T I T O L O I.

De' delitti contro la giustizia pubblica.

Dopo il Sovrano, autore delle leggi, vengono i Magistrati, che ne sono i depositarj. I primi omaggi si debbono al Re, al Senato, alla concione, i secondi agli amministratori della giustizia. Il loro augusto carattere richiamar dee la pubblica venerazione, come gli abusi della loro autorità richiamar debbono il rigore delle leggi. Il cittadino nascendo contrae il dovere di rispettarli, di ubbidire a' loro ordini, di non opporsi al corso della giustizia protettrice della civile libertà. Attentare sulla vita di un Magistrato, insultarlo, oltraggiarlo, nel mentre, ch'e-

sercita le sue auguste funzioni (1); resistere a mano armata agli esecutori de' suoi ordini; strappare dalle loro mani il reo, eh' essi conducono ne' legami della giustizia; favorire la fuga di un delinquente, eh' è stato condannato, e che i giudici chiamano in giudizio per condannarlo; aprire le carceri, dove sono i depositi della vendetta pubblica, per rimetterli impuniti nella società, che hanno offesa; dare asilo agli esuli, eh' essi hanno proscritti (2), o dar ricetto, e garantire dal rigore delle leggi i mostri, che le hanno conculcate (3); favorire i furti con custo-

(1) *Veggasi su quest' oggetto il titolo del Digesto. Si quis jus dicenti non obtemperaverit.*

(2) *In Atene questo delitto era punito coll'esilio. Μη υποδραχσαι τον φευγοντων ζδεναν εν τοιςαντοις ενεχεσθαι υποδεχομενον τας φευγοντας. Exulum nullum recipito, qui secus faxit in exilium mittitor. Demosthenes in Polyelem. Veggasi anche Platone nel luogo quì appresso citato.*

(3) *Qui exulem, seu quemvis hujuscemodi fugientem susceperit, moriatur. Quippe quem civitas amicam sibi, vel*

dire, o comprare le cose rubate (1), disprezzare gli ordini del Magistrato, che ci chiama in giudizio, o impedire col dolo, o colla forza ad un altro di presentarsi, allorchè è citato (2); rubare, sop-

hostem decreverit, eundem sibi quisque similiter existimare debet. Plat. de Leg. Dial. XII. *Veggasi anche la legge 1. Cod. de his qui latron. vel aliis crimin. reos ec. e L. 1. D. de recept. I parenti dovrebbero essere esclusi da questa pena. Le Romane leggi malgrado il rigore eccessivo, col quale punivano questo delitto, volevano, che si diminuisse la pena ne' cognati, ed in quelli, che avevano qualche affinità col delinquente. V. L. 2. D. de Receptor. La moglie, il padre, la madre, il figlio, i fratelli, dovevano dunque essere interamente esclusi.*

(1) Si quis rem furto sublatam sciens receperit, in eadem culpa sit, qua ille qui furatus est. Plato. *ib.*

(2) Chi volesse vedere le disposizioni del dritto Romano riguardo a quest' oggetto potrà leggere Noodt Commentar. ad Pand. L. 2. tit. 5. & tit. 7. *cd i due titoli del Digesto, Ne quis eum, qui in jus vocabitur, vi eximat: e l'altro, De eo, per quem factum erit, quominus quis in*

primere , mutilare , alterare , e foggare un registro , una scrittura pubblica per favorire la propria causa , o quella di un altro (1) ; impedire il corso di un Processo in una causa criminale ; impedire a un testimonio di deporre , o indurlo con minacce , o con danaro a tradire la verità ; corrompere , o cercar di corrompere un

judicio sistat. *Per quel , che riguarda la contumacia negli affari criminali , io ho bastantemente enunciate le *noctes* su quest' oggetto nella prima parte di questo terzo libro , nel Capo VIII.*

(1) *Leggansi le disposizioni del Romano dritto su questi delitti. Nelle Pandette sotto il titolo de *Legge Cornelia de falso* , & de *SC. Liboniano*. La legge *Cornelia* non riguardava propriamente , che il falso testamentario , e nummario ; ma i *Senatusconsulti* , e le costituzioni de' *Principi* l' estesero alle falsificazioni de' istrumenti , lettere , nomi , testimonianze , accuse , obbligazioni , misure , e pesi . Da ciò nacque la distinzione tra' delitti di falso , e di quasi falso . I primi erano quelli , de' quali parlava la legge *Cornelia* , i secondi quelli che nascevano da' *Senatusconsulti* , e dalle costituzioni de' *Principi* . *V. L. 1. §. ult. e L. 16. D. h. tit.**

giudice , e private la giustizia de' mezzi , ch' ella deve adoperare per difendere l'innocenza (1) ; servirsi della libertà dell' accusa per calunniare un innocente (2) ; o per contrattare , e vendere ad un delinquente il proprio silenzio (3) , o per ren-

(1) *La legge di Atene , che riguardava queste ultime due spezie di delitti era la seguente : Εαν τις Αθηναίων , λαμβανη παρα τινος , η αυτος διδω ετερω , η διαφθειραρη τινος επαγγελλομενος επι βλαβη τω δημω , και τινος των πολιτων τροπω , η μηχανη ητινισιν , ατιμος εσο , και παιδες , και τα εκεινσ . Si quis Atheniensium ab alio munera accipiat , aut ipse det alteri , aut pollicitationibus corrumpat alios in perniciem populi , aut alienjus civis , aut quocumque alio modo , & arte , ignominiosus esto cum liberis , & bonis suis . Demosthenes Midiana .*

(2) *Veggasi il II. e III. Capo della prima parte di questo III libro , dove si è detto , come è stato , e come anderebbe punito questo delitto .*

(3) *Questo è l' istesso , che convertire un dritto prezioso , che dà la legge , in un' arma infame di estorsione . Contro questo delitto competeva in Roma il giudizio pubblico della legge Cornelia de falsis . V.*

dersi reo di *Prevaricazione*, di *Collusione*; o di *Tergiversazione* (1); tradire la verità collo spergiuro ne' giudizj, essendo accusatore, o testimonio (2); ricever danaro, o altro premio per non far testimonianza in un giudizio (3); favorire la parte con-

L. 2. D. de concuss. L. 8. D. de calumn. L. ult. D. ad Leg. Cornel. de falsis.

(1) *Io mi servo di quest' adottata nomenclatura. Senza dilungarmi nel definire questi delitti io mando il lettore alla legge 212. D. de verbor. significat. ed al titolo del Digesto ad Senatusconsultum Turpilianum, ed al cod. eod. Tit.*

(2) *Veggasi il Capo, dove si è parlato dell' uso de' giuramenti ne' giudizj criminali, nella prima parte di questo III. libro.*

(3) *Mi piace di rapportar quì un frammento delle decemvirali tavole relativo a questo delitto. Qui. se. sirit. testarier. Libripens. ve. fuerit. ni. testimonium. fariatur. improbus. intestabilis. que. estod. Aulo Gellio Lib. 15. Cap. 13. Quell' espressione Libripens. ve. fuerit c' indica, che ancorchè colui, che chiamato in testimonio rifiutava di deporre, fosse una persona pubblica, la sua condizione non l' escludeva dal comun dovere, e per conseguenza dalla pena.*

traria, essendo Avvocato dell' altra (1) ;
ecco i delitti de' privati contro la giustiz-
zia pubblica . Passiamo ora a quelli de'
Magistrati , e degli altri ministri della
giustizia .

Servirsi del deposito delle leggi per
violarle ; opprimere colle loro armi l' in-
nocente, che dovrebbe esserne difeso ; al-
terare il corso de' giudizj , o negare que'
rimedj , che la legge offre per assicurare
la civile libertà ; servirsi di un' autorità
conservatrice dell' ordine pubblico per tur-
barlo ; trascurare i doveri del proprio mi-
nistero ; opprimere i cittadini con esazio-
ni o superiori a quelle , che la legge pre-
scrive , o diverse da quelle , ch' essa per-
mette ; ricever del danaro per assolvere ,
o condannare , per affrettare o ritardare il
giudizio , per favorire , o nuocere all' una
delle parti ; permettere a' subalterni mi-
nistri della giustizia di vessare , rubare ,
ed abusare del loro ministero (2) ; ren-

(1) Questa è un' altra specie di pre-
varicazione . Le Romane leggi le danno
l' istesso nome . L. 3. §. quod si Advocat-
us D. de prævaricator . L. 1. e. de advoc.
Cujac. observat. Lib. 9. C. 40.

(2) Leggansi le disposizioni della leg-
ge Calpurnia , (chiamata anche Cecilia ,
Tom. V. ¶

dersi , in poche parole , reo di negligenza , di parzialità , di venalità , di estorsione , o di concussione : questi sono i delitti de' magistrati , e de' giudici contro la giustizia pubblica .

A misura , che la libertà civile è stata più rispettata da' legislatori , la venalità ne' magistrati , e ne' giudici , è stata maggiormente punita . Platone vuole , che il magistrato , che accetta un dono , ancorchè sia per operar il bene , sia condannato a morte (1) ; e la legge in Atene ,

forse dal nome dell' altro Tribuno della Plebe , che fu collega di Lucio Calpurnio Pisone autore di questa legge) della legge Giunia , della legge Servilia , della legge Acilia , della legge Cornelia , e della legge Giulia de pecuniis repetundis . Sigonio ha raccolti tutt' i monumenti degli antichi scrittori relativamente a queste leggi , nel Cap. 27. del Lib. 11. de judiciis . Che il lettore legga anche il titolo del Digesto , e del Codice : Ad legem Julianam repetundarum , dove troverà i delitti qui sopra accennati .

(1) *Qui patriae in aliqua re ministrant, nullo modo munera recipiant : nec ulla occasione aut ratione nobis persuadeamus , in rebus quidem bonis suscipienda esse mu-*

sebben meno severa, non richiedeva l'ingiustizia per punirlo (1). In Roma la pena di questo delitto variava secondo le circostanze, ma poteva anche giugnere fino alla morte (2). Ma il miglior metodo

nera, in aliis minime. Nam nec cognoscere facile est, neque quum cognoveris, continere. Idcirco tutius est, legibus obtemperare, dicentibus, nulla pro Patriae ministerio munera esse suscipienda. Si quis vero minus obtemperasse damnatus fuerit, moriatur. Plat. de Legib. Dialog. XII.

(1) Τος δωροδοκωντας η θανατο ζημυσθαι δικαπλυν τε εξ αρχης ληματος εκτινειν. Si quis eorum, qui Rempublicam gerunt, dona acceperit, capite luito, aut ejus, quod accepit, muneris decuplum pendito. Dinarcius in Demosthenem.

(2) L. 7. §. hodie D. ad Leg. jul. repetundarum. Quest' era un avanzo della disposizione delle leggi delle XII. Tavole relativa a quest' oggetto. Il frammento indicato da Cecilio in Aulo Gellio Lib. 20. cap. 1. è il seguente: Sei. judex. arbiter. ve. jure. datus. ob. rem. dicendam. pecuniam. accepit. capital. estod. Una conseguenza anche dello spirito di queste antiche leggi era il giuramento, che i ma

di punirlo , il più opportuno , il più giusto , quello , che convenir potrebbe a tutti i governi , ed in tutte le diverse circostanze de' popoli , pare che sarebbe quello , che distinguerebbe i tre diversi casi : quando il dono si accetta dal Magistrato , o dal giudice , ma dopo l'esercizio della sua autorità , o dopo il giudizio ; quando si è ricevuto , o accettato prima , ma la giustizia non è stata violata ; quando si è ricevuto , o contrattato , per violarla . Nel primo caso basterebbe una pena pecuniaria ; nel secondo alla pena pecuniaria unir si dovrebbe la perdita della carica , e l'infamia ; nel terzo finalmente alla pena pecuniaria , alla privazione della carica ed all'infamia , unir si dovrebbe la pena del taglione . Ne' civili giudizi il taglione dovrebbe cadere sulle facoltà del magistrato , ne' criminali sulla sua persona . Ecco come andrebbe punita la venalità de' magistrati , e de' giudici ne' suoi tre diversi gradi di dolo .

gistrati , e tutti coloro , che avevano qualche officio pubblico , dovevano prestare di non ricevere doni , nè durante , nè dopo il corso della loro incumbenza , per qualche oggetto che potesse quella riguardare .
 Leg. pen. Cod. ad Leg. Jul. repetund.

Finalmente oltre i magistrati, e i giudici, la giustizia pubblica ha bisogno di alcune mani subalterne per eseguire gli ordini di questi magistrati istessi, e di questi giudici; per intimare, assicurarsi, o custodire le persone, ch'essi chiamano in giudizio; per eseguire i decreti, ch'essi hanno proferiti. La negligenza, la venalità, le sevizie in questi subalterni ministri, sono tanto più da prevenirsi, quanto meno onorevole è la condizione delle persone, alle quali queste funzioni vengono affidate.

Favorire la fuga di un delinquente, che condur dovrebbero in giudizio, o che viene alla loro custodia affidato; usare delle sevizie sulla sua persona per indurlo a comprare i loro venali favori; convertire i luoghi, ove la giustizia pubblica è costretta a custodire il cittadino, che gli è divenuto sospetto, ma che non ha ancora giudicato, in tanti patiboli, ove l'umanità geme sotto quelle mani istesse, che dovrebbero soccorrerla; innasprire, o radolcire la pena, che gli viene da' giudici decretata; ecco a che si ridurrebbero i delitti contro la giustizia pubblica di questi subalterni ministri in un piano di procedura come quello, che si è da noi proposto pe' giudizj criminali, e quello, che si proporrà pe' giudizj civili, ove ogni in-

Huenza nella ricerca della verità fosse ad essi tolta .

T I T O L O I I .

*De' delitti contro la tranquillità,
e la sicurezza pubblica.*

Premio del sacrificio della naturale indipendenza è la civile tranquillità. Colui, che la turba, priva gli esseri socievoli del maggior bene, che la società ci offre. E' un male allorchè si turba la tranquillità, e la sicurezza privata; è un maggior male, allorchè si turba la pubblica. Le azioni, che producono direttamente quest' effetto, vengono comprese sotto questo titolo .

L' unioni tumultuose di più uomini attruppati o per conseguire un oggetto illegale, o per riuscire in una legittima pretensione, ma colla violenza, e col disordine, sono delitti contro la tranquillità pubblica. La legge, che dee cercare di prevenire piuttosto i delitti, che di punirli, deve concedere la sua indulgenza a coloro, che dopo un ordine di qualche magistrato, o altro subalterno ministro della giustizia, si sono ritirati. Deve anche fissare il numero delle persone, che

si richiede per dichiarare tumultuosa un' unione; dee porre una differenza tra la pena de' capi, e quella degli accessori; dee finalmente distinguere, nel determinar la pena, l'unione tumultuosa destinata al conseguimento di un oggetto illegale, da quella, nella quale l'oggetto è legittimo, ma il mezzo solo è ingiusto, e violento.

Gli altri delitti contro la tranquillità, e la sicurezza pubblica, sono le aggressioni nelle strade pubbliche, o per turbare, o per uccidere, o per abusare violentemente delle donne o degli uomini, che per quelle passano. E' perniciosa, ed assurda cosa il confondere sotto l'istessa pena delitti così diversi. Noi abbiamo altrove combattuto quest'errore ancora esistente in molti paesi dell'Europa. Noi abbiam fatto vedere, che non bisogna torre al ladro, ed al rapitore l'interesse di non essere assassino, che punirlo nell'uno, e nell'altro caso colla morte era l'istesso, che indurlo a commettere due delitti invece di un solo; che finalmente la giustizia, e l'interesse pubblico erano ugualmente contrarj a questa erronea sanzione. Le Romane leggi distinsero le pene di queste tre diverse specie di delitti (1).

(1) *Veggasi la L. 1. D. de effractor. L. 28. §. 10. D. de pæn. L. 15. D. eod.*

Un altro delitto contro la tranquillità, e la sicurezza pubblica è la guerra privata. Quando una porzione de' cittadini si arma contro dell'altra, quando due potenti inimici seguiti da' loro aderenti vengono alle armi; quando il civile sangue si sparge dalle due opposte fazioni, allora l'ordine pubblico è turbato, e tutto il corpo sociale è in disordine.

Nel principio tutte le fazioni sono piccole, e deboli. I loro progetti crescono, e si estendono con esse. Nate da interessi privati, e da particolari discordie, esse finiscono col dividere la nazione intera. Perniciose per tutti gli aspetti, pe' quali vengono osservate, esse si oppongono direttamente all'oggetto delle società civili, formate per profittare de' mutui soccorsi. Quando il tempo le ha fortificate, una parte della società vien privata dell'appoggio dell'altra; la discordia, e la confusione si manifestano nello Stato; il nodo sociale s'indebolisce, o si rompe, e le mani de' cittadini si bagnano col sangue civile. La fazione Verde, e la Bleu sotto l'Impero di Giustiniano; i Guelfi, e i Gibellini in Italia; i Whigs, e i Torris in Inghilterra; le discordie tra la casa di Guise, e di Montmorancy in Francia, saranno sempre memorande nell'istoria delle sciagure de' popoli, e saran-

no tante terribili istruzioni a coloro, che governano, su' mali, a' quali è esposto uno Stato, ove si è lasciato ad una fazione il tempo di fortificarsi, e di estendersi.

Nelle Monarchie questo disordine è più raro, o almeno è più facile a prevenirsi; ma nelle Repubbliche è più frequente, e più difficile ad impedirsi. Nelle prime, l'autorità del Monarca è bastantemente forte per estinguere nel loro nascere quelle scintille, che circondate da materie combustibili, producono quindi sì grandi incendi. Una fazione allignata in una Monarchia è un sintoma della massima oscitanza del governo. La vigilanza dell'amministrazione ha infiniti mezzi per prevenirle, per estinguerle nel loro nascere, senza il minimo dispendio. Ma non si può dir l'istesso delle Repubbliche. In queste il poter si trova nelle stesse mani de' componenti delle fazioni. La custodia delle leggi può trovarsi affidata a' loro capi istessi. I primi Magistrati della Repubblica possono essere i primi faziosi.

Il Sovrano istesso, sia questo il Senato, o il Popolo, è anche diviso negli opposti partiti. La legge molto diversa dall'amministrazione è impotente per prevenirle. La sua sanzione non può ricon-

ciliar gli animi di due inimici potenti. Essa può minacciar loro delle pene, allorchè si offendono, ma non allorchè si odiano. Essa può punire i faziosi, allorchè vengono alle mani; può punire la guerra privata, ma non la fazione. Il suo impero non può farsi sentire, che quando il male è giunto all'estremo; ed allora il rimedio è sovente inutile. Questo è dunque un inconveniente necessario delle costituzioni repubblicane, ed il rimedio ideato da Solone n'è anche una convincente pruova. Egli condannò all'infamia quel cittadino, che nell'interne fazioni non si determinasse per l'uno de' due partiti (1). La neutralità era un delitto. Egli vide, che 'l miglior rimedio per indebolire l'irruenza di queste acque, era di espanderle; che bisognava rendere universale il male, per mitigarne gli effetti; che conveniva mescolar nelle fazioni i cittadini più virtuosi, per renderle meno funeste; ch'era necessario di creare fuori del governo, e nel disordine istesso una forza, che potesse richiamar l'ordine, la tran-

(1) Ατιμος εσω, ο εν ραβει μηδετρας μεριδος γενομενος. Si quis in factione non ulterius utrius partis fuerit, ignominiosus esto. (Lex Solonis, ex Plutarcho.)

quillità, e la pace. Questa legge è ammirabile; questa è la migliore, che poteva idearsi; ma la saviezza, e la violenza istessa del rimedio c'indica l'esistenza del vizio del governo. Che mi si perdoni questa breve digressione in un esame, nel quale per non annojare chi legge, io corro con tanta rapidità.

Un altro delitto contro la tranquillità, e la sicurezza pubblica sono i collegi illeciti, e le clandestine unioni. L'ordine pubblico, e la pubblica tranquillità richiede, che si prevengano i gravi mali, e i funesti disordini nelle loro cause istesse. La legge promovendo il cittadino al bene della patria, dee togliergli, quanto può, i mezzi da nuocerle. Le unioni di più uomini per un oggetto comune radunati, è sempre sospetto allo Stato, quando non è o dalla legge diretta, o dalla legge approvata. Ne' paesi istessi della libertà, quest'oggetto ha richiamata la vigilanza, ed il rigore delle leggi. In Roma, dove vi era unione di molti uomini, vi doveva essere il Magistrato, che aveva il dritto di convocarla, e di prescedervi (1), e fin da' primi tempi della Repub-

(1) *Maiores vestri*, (dice Livio, Lib. xxix. cap. xv.) *ne vos quidem, nisi cum*

blica, le assemblee notturne, e le clandestine unioni, erano severamente proibite (1). Ne' tempi posteriori i misteri di Bacco giustificarono bastantemente la vigilanza, e la severità di queste antiche leggi. L' impenetrabilità del velo, che li copriva, era destinata a nascondere quanto di più osceno, e di più orribile sia capace l' umana malvagità (2). Ma se la legge dee punire le clandestine, e pericolose unioni, dev' essa proibire ogni specie di unione? La soverchia oscitanza, e l' eccessiva diffidenza riguardo a questo non

aut vexillo in arce posito comitiorum gratia exercitus edictus esset, aut plebi concilium tribuni edixissent, aut aliquis ex magistratibus ad concionem vocasset, forte temere coire voluerunt, & ubicumque multitudo esset, ibi & legitimum multitudinis rectorem censebant debere esse.

(1) Noi abbiain rapportato poco anzi nel Capo 46. di questa seconda parte il luogo di Porcio Latro, che ci ha conservate le disposizioni delle leggi delle XII. tavole, e della legge Gabinia su questi oggetti.

(2) E' terribile la dipintura, che ne fa Livio Lib. XXXIX. Cap. XLIII. *Primo sacrarium id faeminarum fuisse, & interdiu*

sono forse ugualmente viziose? Se la prima espone lo Stato a' pericoli dell' anarchia, l' altra non gli fa forse sentire tutto il peso del dispotismo, e della servitù? Quando il governo ha come assicurarsi dell' innocenza d' un' unione, ancorchè il secreto sia uno de' doveri de' suoi componenti, non sarebbe forse una tirannia il proibirla? Gli innocenti piaceri, che incontra l' uomo in un' unione, nella quale alcuni più stretti rapporti l' uniscono ad altri uomini, dovranno forse richiamare lo spavento del governo, ed il rigore delle leggi? L' Egitto, la Persia, e la Grecia non rispettò forse il secreto de' suoi Iniziati? L' arcano, che nascondeva i misteri d' Iside, di Mitra, e di Cerere, li rese mai sospetti a' legislatori di questi popoli? La legge in Atene molto lontana dal vietarli, non puniva essa colla maggior severità colui, che avesse ardito di

Bacchis initiatas: post permistos faemini viros, et licentiam noctis accepisse: nihil ibi facinoris, nihil flagitii pratermissum: plura virorum inter sese, quam faeminarum esse stupra: si qui minus patientes dedecoris, & pigriores ad facinus, pro victimis immolari.

svelarli? (1) il carattere delle persone, che compongono una società, non basta forse al governo per indagarne lo spirito, e l'oggetto? Il voler tutto permettere, ed il voler tutto proibire, l'ignorar tutto, ed il voler tutto sapere indicano ugualmente la debolezza, ed il vizio del governo. Non si può dare un passo fuori degli spazj della civile libertà senza entrare in quelli della tirannia,

Finalmente per non trascurare alcuno de' delitti, che vanno sotto questo titolo compresi, noi vi uniamo i seguenti. Cercar danaro per via di lettere o per altro mezzo, colla minaccia di uccidere, o incendiare nel caso di rifiuto; spargere de' falsi vaticinj, o funesti presagj per ispaventare, e sedurre il credulo volgo; turbare la pubblica tranquillità, e sicurezza, col venire alle mani, o impugnar l'armi in luogo, ed in un tempo destinato a' pubblici affari, o a' pubblici piaceri; (2).

(1) *Τὸν εἰρηώτα τὰ Μυσθρία τὲδναται.*
 Qui misteria vulgarit, ei capital esto.
 Sam. Petitus nel trattato delle leggi Attiche Tit. 1. L. 15.

(2) *In Atene colui, che turbava il buon ordine del teatro, ne veniva espulso da' ministri dell' Arconte, che vi presede-*

preferire alla via pacifica, ed ordinaria della giustizia e delle leggi, quelle della violenza, e della forza, per mettersi in possesso di un bene, per ricuperarlo, o per ritenerlo (1); incutere spavento e terrore col portare armi dalle leggi proibite (2): ecco gli altri delitti contro la pubblica tranquillità, e sicurezza.

va; e non volendo ubbidire era con una pena pecuniaria punito. Bastava un'altercazione di parole, bastava un contrasto di competenza di luogo, per soggiacere al rigore della legge. Veggansi nella collezione delle leggi Attiche di Petito nel Tit. 1. la Leg. 35. Leg. 36., Leg. 38.

(1) *Le disposizioni del Romano dritto su quest' oggetto si troveranno nelle seguenti leggi. L. qui coetu 5. D. ad Leg. Jul. de vi publica. L. si quis 5. D. ad Leg. Jul. de vi privata. L. si creditor ult. D. eod L. jubemus 1. C. de privatis carceribus inhihen.*

(2) *Che che ne dica l'Autore del libro de' delitti e delle pene, io trovo, che il portar armi nelle Città, è stato proibito ne' paesi, ove la civile libertà, e sicurezza è stata più rispettata. La legge di Atene era la seguente: Ος τις εν ασει σιδηροφορη, μηδεν δεον, η σπλα εξε νελκοι εις το δημοσιον τιμασδαι.*

TITOLO III.

De' delitti contro la salute pubblica.

DA' delitti contro la tranquillità pubblica io passo a quelli contro la salute pubblica. Malgrado la velocità, colla quale

Si quis intra urbem, nulla necessitate cogente, ferro accinctus, armisque instructus, prodierit, mulcator. Solonis Lex, ex Luciani Anacharside. *L'istessa proibizione vi era in Roma ne' tempi liberi della Repubblica, e fu quindi estesa sotto gl' Imperatori molto anche di più. Veggasi Sigonio di Judiciis Lib. II. Cap. 33. Antonio Mattei Comm. ad Lib. 48. Dig. Tit. IV. Cap. I. n. 4., e l' accuratissima opera del Signor Cremani de Jure Crim. Lib. I. P. III. cap. IV. de vi pubblica & privata. Quello, che sarebbe da permettersi, è il portar armi, allorchè si viaggia. Non bisogna privare il viaggiatore di un mezzo di difesa, ed il ladro pubblico di un timore di più. Nelle Città il cittadino è bastantemente custodito dal governo per aver bisogno del loro soccorso. La legge di Solone non proibiva le armi, che nella Città.*

io corro in questa enumerazione, mi pare sempre di fermarmi troppo sugli oggetti, ne' quali m' incontro. Io accelero il mio corso a misura, che la stanchezza si fa maggiormente sentire in me, e che la noja, che questo esame mi cagiona, accresce la mia naturale impazienza. E' difficile non annojar gli altri; quando chi scrive annoja se stesso; ma nelle opere di sistema, e tanto più in quelle, che riguardano la pubblica utilità, questo male dev' essere con pazienza tollerato, e da chi scrive, e da chi legge. Cerchiamo dunque di renderlo meno penoso, col renderlo meno durevole.

Tra' delitti contro la salute pubblica, il più funesto è il contagio della peste. Tutte le nazioni hanno delle leggi per prevenire questo male, e queste leggi sono relative alla loro locale posizione, ed alle altre particolari circostanze della loro industria, e del loro commercio. Le violazioni di queste leggi formano tanti delitti contro la salute pubblica, il più grave de' quali è quello, col quale si viola quella legge, che ha una relazione più prossima col male, che cerca d'impedire. Io non posso esprimermi qui, che con termini generali, giacchè, come si è detto, le disposizioni delle leggi relative a questo oggetto, dipendono quasi interamente dalla situazione locale del paese

e dalle altre sue politiche, ed economiche circostanze. Quel che ne ho detto basterà per indicare la differenza, che vi dev'essere nella loro penale sanzione, ed è inutile aggiugnervi la distinzione, che in ciascheduna di esse trovar si dovrebbe sulle pene de' rispettivi gradi di colpa, e di dolo.

Manifatturare, e vendere de' veleni; è l'altro delitto contro la salute pubblica. Colui, che ne fa uso per torre la vita ad un altro uomo, è un omicida; ed il suo delitto non ha luogo in questa classe. Questi è l'inimico di un privato, ma colui, che ne fa un oggetto di commercio, è l'inimico pubblico (1).

(1) *Le Decemvirali tavole chiamavano ugualmente parricida colui, che manifatturava il veleno, e colui, che lo dava qui. malum. venenum. faxit. dait. ve. Parricida. estod. Veggasi il pas saggio di Festo nel fine della lettera P. supplito per le lagune, che vi si trovano da Scaligero. Co' proposti canoni, che determinar debbono i diversi gradi di ciaschedun delitto, noi non avremo bisogno di discendere a tutti que' dettagli, che si ritrovano nella legge Cornelia de Veneficiis, e ne' senatusconsulti, che l'interpretarono.*

Non molto diverso è il delitto di coloro, che preparano o vendono le bevande destinate a cagionare gli aborti, delle quali i disordini delle donne rendono anche più frequente l'uso. Questo delitto è anche maggiore, perchè è destinato a cagionare un patricidio, e l'autore della bevanda non può ignorare, che la conseguenza della sua opera dev'essere il più orrendo de' delitti (1).

L'incendio direttamente, o indirettamente procurato è un altro delitto contro la salute pubblica. Questo delitto riguarda le persone, e le cose, la vita, e le proprietà. L'incendio, che si cagiona in un luogo pubblico, è un delitto maggiore, che l'incendio che si cagiona in una casa privata; l'incendio, di una casa in una città, in un paese, è più grave dell'incendio di una casa in campagna; l'incendio che si cagiona in una vigna, in un bosco; ecc. isolato, è minore dell'incendio, che si cagiona in un luogo, dove questo male può dilatarsi ed esten-

(2) *In questo titolo io non parlo, che de' venditori di veleno, o delle bevande destinate a procurare l'aborto. Il delitto di coloro, che ne fanno uso, deve essere in un'altra classe allogato.*

dersi. La legge dee dunque distinguere l' incendio, che non può recar male, che a colui, contro del quale si commette, da quello, che può recar male ad una comunità intera, o a molti de' suoi individui. Nel primo caso il delitto è minore, nel secondo è maggiore, perchè nel primo caso il patto, che si viola, ha un'influenza minore sull'ordine sociale, che nel secondo.

L'ultimo delitto finalmente, che io comprendo sotto questo titolo, è la vendita de' cibi guasti, e mal sani. Malattie epidemiche, e desolatrici hanno più di una volta avuto origine da questa causa. Alla vigilanza dell'amministrazione univ. si dee la sanzione delle leggi, per allontanare l'avarizia de' venditori da questo pernicioso delitto. Le leggi d'Inghilterra non han traseurato quest'importante oggetto (1).

T I T O L O VI.

De' delitti contro il commercio pubblico;

Molti delitti relativi a quest'oggetto non riconoscono la loro esistenza, che

(1) *Veggasi lo Statuto 51. Cap. 9. di Arrigo III. e lo Statuto 12. cap. 25 di Carlo II*

dal difetto, e dal vizio delle leggi. La parte economica di una nuova legislazione, fondata su' principj da noi esposti, e sviluppati nel 2. libro di quest' opera, farebbe sparire una gran parte di questa specie di delitti, che oggi vengono puniti da quelle stesse leggi, che li producono. Tolti gli ostacoli, che trattengono il corso del commercio interno ed esterno di una nazione, ci sarebbe forse bisogno di punire il *monopolio* per evitarlo? Lasciando al contrario questi ostacoli, si evitereà forse il monopolio, punendolo? Lasciata la massima libertà all' immissione ed all' estrazione de' generi, e delle derrate, vi sarebbe forse bisogno di una legge per punire coloro che nascondono, o lascian perire una porzione delle loro derrate, per vendere a più caro prezzo l'altra (1)? L' interesse privato non farebbe forse allora le veci della legge, senza aprir l' adito alle sue vessazioni? Corretto il sistema delle imposizioni, e de' dazj, conceduta la maggior libertà all' immissione, ed all' estrazione de' generi, e delle manifatture, adottato il gran sistema del

(1) Questa legge esiste nel dritto comune, Veggasi le Pandette sotto il titolo ad Leg. Jul. de Annona.

dazio diretto, vi sarebbero forse più conturbandi da punire, e frodi da evitare col più assurdo rigor delle leggi (1)? La mano protettrice del governo senza spaventare colla morte, o colla servitù il cittadino industrioso, e lo speculatore ardito, senza creare, o sostenere quella giurisprudenza iniqua delle dogane, autorizzate a pronunziare le più terribili pene contro l'avidità, che le disprezza, nel tempo, che sottopongono ad una rigida schiavitù, ed alle più amare umiliazioni la probità medesima, che le rispetta; senza, io dico, riempire lo stato di delinquenti e di vittime, di violazioni e di pene, di attentati, e di supplizj, non potrebbe essa provvedere alla sussistenza del popolo, ed alla percezione delle pubbliche contribuzioni, concedendo la massima libertà al commercio, ed introducendo la maggior semplicità ne' tributi?

(1) Quando le imposizioni si riducessero ad una tassa fissa su' fondi, basterebbe condannare al doppio del pagamento il fraudatore, per punire questo delitto. Allorchè ho parlato del dazio diretto, io ho bastantemente mostrata la semplicità della percezione, e la maniera di evitar le frodi. Il lettore non ha che a vedere il cap. 30, del 11. lib.

Se la proprietà fosse così rispettata dalle leggi, come dovrebbe esserlo, si potrebbe forse condannare come delinquente il proprietario, che non vuol vendere ad un moderato prezzo i prodotti del suo suolo o della sua industria? Lo stabilimento del Romano dritto su quest' oggetto (1) non apparirebbe forse il più assurdo agli occhi del legislatore filosofo?

Se i dritti della proprietà personale fossero ugualmente rispettati dalla nuova legislazione; se la conservazione, e la perfezione delle arti fosse interamente affidata alla libertà di esercitarle, ed all' emulazione della concorrenza; se le corporazioni delle arti, e mestieri fossero abolite, come si è da noi proposto, quanti delitti sparirebbero dal Codice criminale (2)? Di niuno di questi delitti noi parleremo dunque in questo titolo, perchè niuno di questi delitti esisterebbe più in una legislazione regolata su' principj da noi esposti. Noi non parleremo neppure de' fallimenti fraudolenti, rimettendo questo esame alla

(1) *Veggasi la l. 2, ad Leg. Jul. de Annon. e L. annonam, 6. de Extr. crim.*

(2) *La novella 122. di Giustiniano contiene la lesioni più enormi della proprietà personale.*

quarta classe, dove si parlerà de' delitti contro la fede pubblica. Noi non parleremo, che del guasto delle strade, dell'alterazione, e falsificazione delle monete; della falsificazione delle lettere di credito mercantile, e dell'uso de' fraudolenti pesi e misure, che sono i soli delitti contro il commercio pubblico, che rimaner dovrebbero compresi sotto questo titolo nella nuova legislazione. Il primo di questi delitti turba l'ordine pubblico, ed il pubblico commercio, o interrompendo, o rendendo difficile la comunicazione, che le pubbliche strade sono destinate a mantenere, ed accelerare. Il secondo produce gl'istessi effetti, alterando, o falsificando i mezzi rappresentativi del valor delle cose, senza de' quali il commercio sarebbe ristretto negli angusti limiti delle permuta, e gli uomini civili verrebbero ricondotti alla condizione de' loro barbari padri. Niuno ignora i gravi mali, che può produrre al commercio interno, ed esterno la falsificazione, e l'alterazione delle monete, ma niuno ignora la poca distinzione, che si è messa dalle leggi ne' delitti relativi a quest'oggetto; e l'eccessiva severità, colla quale sono stati puniti. Colui, che diminuisce il peso delle monete, che sono dalla pubblica autorità coniate; colui che le falsifica; e colui che le smal-

tisce; colui, che ne diminuisce il valore coniadole, e colui, che le conia senza alterare il valore, purchè sieno d'oro, o d'argento; sono considerati rei dell'istesso delitto. La legge Cornelia, che Cicerone (1) chiamò *testamentaria*, e *nummaria*, fu la prima a confondere delitti così diversi (2).

Ma Silla incorrendo in questo primo vizio, non incorse anche nel secondo. Egli si contentò di condannare all'interdizione dell'acqua, e del fuoco i rei di questi delitti (3). Non fu, che ne' tempi

(1) Cic. *It Verrem Orat.* III.

(2) Questa legge di Silla riguarda i varj delitti de falso. L'articolo, che riguarda la falsificazioue delle monete, è il seguente, Prætor qui ex hac lege (idest de falso) quæret, de ejus capite quærito, qui nummos aureos partim tinxerit, vel finxerit; qui in aurum vitii quid indiderit; qui argenteos nummos adulterinos flaverit; qui cum prohibere tale quid posset, non prohibuit. Qui nummos stanneos, plumbeos emerit, vendiderit dolo malo, eique damnato aqua, & igni interdicto.

(3) Sigonius *de Judiciis Lib.* II. Cap. 32.

posteriori che le condanne alle fiere, alla forca, ed al fuoco furono adoperate per questi delitti (1).

Ne' codici della più gran parte dell' Europa l' orrore di Silla, e la ferocia de' posteriori legislatori di Roma, si sono entrambi seguiti. La legge non ha messa distinzione alcuna nella pena de' delitti quí sopra accennati, e gli ha tutti puniti colla morte (2). I nostri legislatori non han veduto, che chi conia una falsa moneta, dandogli l' istesso valore della vera, non viola, che un solo patto; e colui, che la conia dandogli un valore minore, ne viola due. Essi non han veduto, che nel primo caso non si reca, che un pic-

(1) *L. quicumque* 3. D, Leg. *Corneliam de falsis* L. 9 D. eod. *L. si quis* 3. c. *de falsa moneta*.

(2) Nelle costituzioni Napolitane noi troviamo per altro qualche differenza nella pena di questi delitti. La legge di Ruggiero condanna il falsificatore delle monete alla morte ed alla perdita de' beni, ed il rasore delle vere alla pubblicazione de' beni e della persona. Veggansi nella collezione delle leggi barbare di Lintembrogio le Costituzioni Sicule Lib. 3. Tit. 40. §. 2, e 3.

colo danno agl'interessi del Fisco, privandolo del lucro del conio: e nel secondo a questo male si unisce il maggiore, qual è la frode pubblica, ed il disturbo del commercio. Essi non han veduto, che chi altera il valore delle monete dalla pubblica autorità coniate, è meno reo di colui, che le conia senza dar loro il giusto valore. La giustizia, e l'interesse pubblica, richiedevano ugualmente una differenza nella sanzion penale. La progressione più giusta, regolata da' principj da noi stabiliti, sarebbe la seguente, Coniare una falsa moneta e darle un minor valore della vera, sarebbe il maggiore di questi delitti. Alterare il valore delle vere o limandole, o tagliandole, o con altro mezzo, sarebbe il secondo. Coniarle senza commettere alcuna frode nel loro intrinseco valore, sarebbe il terzo. Finalmente colui, che d'accordo coll'artefice, esitasse le monete, ch'egli ha o coniate, o alterate, soggiacer dovrebbe all'istessa sua pena, vale a dire a quella o del primo, o del secondo, o del terzo caso, cioè alla pena relativa al valore del delitto, del quale egli si renderebbe complice. Per le monete d' inferior condizione, la pena dovrebbe anche essere più mite: sì perchè il guadagno, che si può sperare falsificandole, essendo molto minore a-

vrebbe bisogno di un minor ostacolo per essere prevenuto, come anche, perchè il danno, che ne riceve la società, è molto minore.

La falsificazione delle lettere di credito mercantile, indebolendo i legami del commercio, e diminuendo quella buona fede, che ne accelera il corso, deve anche richiamare la maggior vigilanza delle leggi. In Inghilterra questo delitto è punito colla morte; e non vi è caso, che il delinquente si sottragga dal rigor della legge, mediante la grazia del re. Se i vantaggi del commercio richieggono l'inflessibilità del governo, non possono però giustificare il soverchio rigor della pena. Una pena più moderata potrebbe ottenere l'istesso fine, senza eccedere gl'inviolabili confini della moderazione, e senza trascurare i principj della proporzione tra la pena, ed il delitto.

L'ultimo delitto contro il commercio pubblico, è, come si è detto, l'uso de' fraudolenti pesi, e misure. La relegazione, e la prestazione del doppio, è la pena, che il comune dritto stabilisce per questo delitto (1). Una pena interamente

(1) *L. hodie 32. ad Leg. Corneliam de fals.*

pecuniaria pare, che sarebbe più analoga alla sua natura. Questa discenderebbe anche da' principj da noi antecedentemente stabiliti, sull'uso di queste pene. L'uniformità de' paesi, e delle misure in uno Stato, potrebbe contribuire più della pena istessa a prevenire questo delitto.

T I T O L O V.

De' delitti contro l'Erario pubblico.

Se adottandosi il sistema Economico, del quale si è parlato, i delitti contro il commercio pubblico si restringerebbero a quattro, quelli contro l'Erario pubblico si ridurrebbero a due, il *Peculato*, e la *Frode*. Il *peculato* è un furto pubblico *positivo*; la *frode* è un furto pubblico *negativo*. Se il *peculato* si commette dagli amministratori, o depositarj delle pubbliche rendite, diviene un delitto di *qualità* diversa da quello, del quale io qui parlo. Il depositario, l'amministratore unisce al furto l'abuso della pubblica confidenza; e questa è la ragione, per la quale noi collocheremo questo delitto nella classe di quelli contro la fede pubblica. Il *peculato* dunque, del quale qui si parla, è quello, che si commette da colui,

che non è nè depositario, nè amministratore, nè esattore delle pubbliche rendite. Le Romane leggi distinguono ancor esse queste due specie diverse di delitto, dando all'uno il generale nome di *Peculato*, ed all'altro quello *de residuis* (1). Passiamo alla *frode*.

Adottandosi il gran sistema del *dazio diretto* da noi proposto, la *frode* si restringerebbe all'occultazione del valore, o dell'estensione de' fondi, per defraudare l'Erario pubblico di una parte di quella contribuzione, che gli sarebbe dovuta. Imitandosi uno stabilimento ammirabile dell'Attica legislazione noi troveremo il modo da prevenire, e da punire nel tempo istesso questo delitto. Quest'era la *permutazione delle facultà*. In ogni tribù si riantavano i *pesi pubblici*, e bisognava, ch-

(1) L. 9. §. 2. & L. 4. §. 3. 4. 5. D. ad Leg. Jul. peculat. Vedi Cujac. ad cod. Lib. 9. tit. 28. Duaren. in commentar. ad Pand. tit. ad Leg. Jul. peculat. cap. 1. & cap. 4. Altro non vi era forse di comune tra questi due delitti, se non che la questione del *peculato*, e quella *de residuis* erano all'istesso Pretore affidate. Veggasi il luogo di Asconio nella *Corneliana presso Sigonio*, de *Judiciis* Lib. 2. cap. 29.

cadessero su' più ricchi di ciascheduna tribù . Se la giustizia era lesa nella ripartizione , se si risparmiava il più ricco , e si aggravava il più povero ; questi aveva il dritto di reclamare , e d' indicare la maggior ricchezza dell' altro . Se il più ricco , ch'era rimasto immune nella ripartizione , confessava la superiorità delle sue ricchezze , il peso del più povero passava a lui , e tutto era finito ; ma se negava di esser più ricco , l' accusatore permutava con lui le sue facultà , ed egli non poteva rifiutarsi a questa permuta (1) . Per adattare

(1) Καθ' ἑκάστον ἔτος πρὸς ποιεῖν τὰς ἀντιδόσεις, τὸν εἰς λειτογίαν, τινὰ χειροτονούμενον ὑπεξελθεῖν ἐκ τῆς συνταγματός, εἰ τινὰ εαυτὸν πλεονεκτήριον σχολάζοντα ἐπεδεικνυε εἰ μὲν ὁ προβληθείς ὁμολογεῖ πλεονεκτήριος εἶναι, εἰς τῆς τριακοσίων ἀντικαθίστατο, εἰ δὲ ἤρνητο, ἄσκιαν ἀντεδίδεσσαν.

Quotannis ad facultatum permutationes provocanto. Seditus ad obeunda muncra classe sua excedito, si quem se locupletiozem vacantem ostenderit. Si is, qui designatus est, locupletiozem se esse fassus sit, in trecentos alterius loco refertor: si neget, facultates inter se permutanto.

Demosthen. in Leptin, & Phænipp. *La ca-*

quest' istituzione al nostro piano , bisognerebbe modificarla . Siccome la tassa su' fondi dovrebbe esser fissa e permanente , il legislatore dovrebbe lasciare a ciascheduno pel corso intero di un anno , dopo formata la ripartizione , la libertà di accusare il proprietario , che ha occultata una parte dell' estensione de' suoi fondi , o che ne ha fraudolentemente occultato l' effettivo valore ; e trovandosi vera l' accusa , dovrebbe cederli all' accusatore per quell' estensione , e per quel valore , ch' egli stesso dato loro aveva . Questa pena sarebbe la più giusta ; essa discenderebbe dalla natura istessa del delitto ; e sarebbe la più efficace a prevenirlo . Il proprietario istesso sarebbe il più rigido estimatore de' suoi fondi , quando la frode l' esporrebbe alla sicurezza di perderli . Egli sarebbe sicuro , che non mancherebbe un accusatore al suo delitto , quando vi sarebbe tanto vantaggio nel manifestarlo .

sa dell' accusato veniva subito suggellata dall' accusatore , per impedire , che se ne traessero le ricchezze , che ivi si contenevano . Παράσημαινεν τα οικηματα τε προβληθέντος . Ejus qui ad facultatem permutationem provocatus est , ades obsignator .

T I T O L O VI.

De' delitti contro la continenza pubblica

Se le leggi penali formar non possono i costumi di un popolo, possono però contribuir molto a conservarli nella loro purezza. La corruzione degl'individui non si diffonde mai in tutto il corpo sociale, se non quando la privata depravazione elude il rigor delle leggi, o vien da esse tollerata. Senza la censura la virtù sarebbe comparsa in Roma, ma vi sarebbe forse rimasta per minor tempo. L'oggetto di questa magistratura non era di far nascer gli eroi, ma d'impedire, che gli eroi si corrompessero. Ecco anche la parte, che le leggi penali prender debbono nel costume pubblico. Esse, come si è detto, non debbono formarlo, ma conservarlo. Per ottener questo fine, esse punir debbono i delitti contro la continenza pubblica, o particolare, vale a dire contro la polizia stabilita nello Stato sulla maniera, colla quale è permesso di godere de' piaceri dipendenti dall'uso de' sensi, e dall'unione de' corpi.

I clandestini matrimonj; gl'incestnosi conjugj, con frode contratti; la poliga-

Tomo V.

§

mia , e la poliandria , dove queste sòñ proibite ; il concubinato ; il lenocinio negli estranei ; la prostituzione ; la pederastia , e gli altri delitti a questa simili , che si chiamano col generale nome di delitti contro natura , vengono sotto questo titolo compresi . Io non parlerò quì dell' adulterio , del ratto , dell' incesto , e dello stupro , nè del lenocicio ne' parenti , perchè questi delitti saranno in un' altra classe collocati (1).

Le leggi , che prescrivono le solennità delle nozze , per render certa la condizione degli sposi , e quella de' figli , e prevenire le funeste conseguenze dell' inganno , e della frode ; quelle , che per l' ordine interno delle famiglie , per la moltiplicazione de' sociali vincoli , che le nozze producono , e per altre cause determinano i gradi di parentela , ne' quali non è permesso di contrarle ; le leggi , che stabilendo la monogamia , favoriscono i principj della patria religione , e quelli dell' interesse pubblico ; le leggi , che veggono nel lenone il promotore dell' incontinenza pubblica , nel concubinato l' offesa de' costumi , la diminuzione de' matrimonj , e dell' utile popolazione , che non può , che

(1) Nella vi. classe.

da questi procedere ; e quelle che veggono nella prostituzione un male , che non si può estirpare , che non si può proscrivere , ma che si dee render penoso per le donne , che l' esercitano , coll' infamia , e colla perdita di una parte considerabile delle civili prerogative ; le leggi finalmente , che cercano di prevenire l' introduzione , o i progressi di un vizio , che degrada l' umanità , sconvolge l' ordine della natura , e minaccia la rovina della popolazione : queste leggi , io dico , che hanno la più grande influenza sull'ordine pubblico , perchè dirette a conservare il pubblico costume , sono quelle , che vengono violate da' delitti sotto questo titolo compresi (1). In Roma , in Sparta , in Atene,

(1) *La manaja , la forca , ed il fuoco non debbono sicuramente esser gl' istrumenti della sanzion penale in questi delitti. L' infamia , la perdita , o la sospensione dalle civiche prerogative , la privazione della personale libertà , l' esecrazione ec. sono le opportuni pene pei delitti di questa natura. I nostri codici sono molto lontani da questo metodo di punire , ed il loro ingiusto , ed inopportuno rigore , cagiona l' impunità , ed i progressi de' vizj , che una più moderata sanzione basterebbe a reprimere.*

In tutt' i paesi , ne' quali i legislatori han conosciuta l' influenza , che ha la conservazione de' costumi sulla civile libertà , questi delitti han richiamata la maggior vigilanza delle leggi . E' un errore il credere , che le leggi in Creta permettessero il delitto contro natura , è un maggior errore il credere , che questo delitto si commettesse impunemente nelle altre repubbliche della Grecia . Uno scrittore celebre (1) ha fatto vedere cosa era presso questi popoli l' amor de' fanciulli , ed ha vigorosamente difesa l' antichità da quest' obbrobrio . Non era la bellezza del corpo , dice Strabone (2) , che determinava il Cretese all' amore di un fanciullo , ma le doti dell' animo , la verecondia , la candidezza de' costumi , e il vigore dello spirito , e del corpo , gl' ispiravano questa virtuosa passione . Era un' ignominia per un fanciullo il non avere un amante ; quest' era un indizio del suo cattivo carattere , e della corruzione de' suoi costumi (3) :

In Sparta , dove la legge , non solo non proibiva , ma prescriveva l' amor de'

(1) *Maximus Tyrius . Dissert. x.*

(2) *Strab. Lib. x.*

(3) *Potterei Archaeolog. Graeca L. 4. cap. ix.*

fanciulli, ogni menomo attentato contro la più austera pudicizia, era severamente punito coll' infamia, e colla perdita delle civiche prerogative (1). Un fanciullo istesso, dice anche Plutarco (2), poteva avere più amatori, senza che la gelosia si mescolasse tra loro. L' oggetto degli amanti era di educare il fanciullo, e di avvezzare il suo cuore, ed il suo spirito all' amore, ed all' esercizio della virtù. I suoi delitti, le sue mancanze venivano attribuite all' amatore, ridondavano in sua vergogna, ed erano in lui punite. Un fatto conservato da Eliano ce lo conferma (3). Quest' amore non si estingueva col crescere degli anni, ed il fanciullo amato, giunto alla virilità, non lasciava di dipendere da' consigli, e dalle istruzioni del suo amatore (4). Finalmente basta gittare un' occhiata sull' Attica legislazione, per vedere quanto l' amor de' fanciulli diversa fosse dal delitto, del quale si parla. Eschine, e Demostene ci han conservate le

(1) *Xenophon. de Repub. Lacedæm. & Plutarco. Instit. Lacon.*

(2) *Plut. in Lycurgo.*

(3) *Ælian. Var. Hist. Lib. XIII. c. v.*

(4) *Plutarco. in vita Cleomenis.*

varie disposizioni delle Attiche leggi relative a quest'oggetto.

Una legge di Solone proibiva l'amor de' fanciulli ingenui a' servi (1). Chi non è libero non può formare un uomo per la libertà. La legge, che vedeva nell'amante un educatore, non voleva, che il cittadino fosse nella sua infanzia allevato ne' sentimenti della servitù.

Non altrimenti, che in Creta, ed in Sparta, l'amor de' fanciulli era permesso in Atene (2); ma l'abuso di quest'amore era severamente punito. Il ratto violento di un fanciullo era punito colla morte (3).

(1) *Δύλον ελευθερον παιδος μη εραν, μη, επακολυθειν, η τεπτεσθαι τη δημοσια μασιγι πεντηκοντα πληγας*. Servus ingenuum puerum ne amato, neve assectator: qui secus faxit, publice quinquaginta plagarum ictus illi infliguntur. AEschines in Timarchum.

(2) Solone istesso conobbe questo virtuoso amore, come ce l'attesta Plutarco in vita Solonis.

(3) *Εαν τις ελευθερον παιδα η γυναικα προαγωγειση, τον προαγωγον, γραφεισθαι, σαν αλω, δαρατω ζημιυσθαι*. Si quis ingenuum puerum, aut faminam produxerit,

L' accusa d' impudicizia era istituita contro il padre , il fratello , o il tutore , che prostituiva il fanciullo , ch' era sotto la sua potestà , o contro colui , che condotto l' avesse a quest' atto infame (1) . Non era necessario , che il fanciullo , che si prostituiva , o si violava , fosse cittadino , o libero , ancorchè fosse servo , s' incorreva in tutto il rigore della pena (2) . La legge vedeva in questo delitto più l' oltraggio , che si recava alla natura , che quello , che si recava all' uomo . Finalmente la pena

dica ei scribitor : convictus morte mulctator . AEschines in Timarchum .

(1) *Εαν τινα εκμισθωση εταιρειν πατηρ, η αδελφος, η δειος, η επιτροπος, η ολως των κυριων τις κατ' αυτη μεν τη παιδος γραφην εταιρησεως εν' ειναι, κα αδετς μισθωσαντος, και το μισθωμενυ, τη μεν οτι εξεμισθωσε, τη δε οτι εμισθωσατο, και ισα τα επιτιμια εκατερω ειναι . Si quis alium prostituerit, sive pater is sit, sive patruus, sive tutor, sive quis alius, in cujus potestate sit: adversus puerum impudicitiae actio ne esto, sed adversus illum, qui prostituerit, & qui conduxerit. Et uterque eandem pœnam incurrunt. Id. ib.*

(2) *Εαν τις υβριζη τινα η παιδα η γυναικα, η ανδρα, τον ελευθερων, η των δευλων,*

di colui, che veniva condannato d'impudicizia, era l'esclusione da tutte le cariche, dignità, onori, magistrature, e prerogative della Cittadinanza. Il delinquente non poteva più entrare ne' pubblici tempj, nè esser sacerdote o giudice; e violando la legge, era punito colla morte (1).

η παρανομον τι ποιηση εις τυχον τινα γραφεισθαι προς τας Θεσμοθετας, ο Βυλομενος Αθηναιων, οισ εξειν. Si quis puerum, aut faminam, aut hominem, sive ingenuum, sive servum, corruperit, aut opprobrium contra leges fecerit, dicam ei Atheniensium quivis, cui fas est, scribito, & Idem ib. Demosthenes Midiana.

(1) *Αν τις Αθηναιων εταιρηση μη εξεω αυτω των εννεα Αρχοντων γενεσθαι, μηδ' ιερασυνην ιερατασθαι, μηδε συνδικησαι πωδημω, μηδε αρχην αρχετω μηδεμιαν, μητε ενδημον. μητε υπετοριον, μητε χειροτονητην: μηδ επι κηρυκειαν αποσλλεσθαι, μηδε γνωμην λεγετω, μηδ εις τα δημοτελη ιερα εισιτω, μηδ εν ταις κοιναις σηφανηβριαις σεβανσθαι, μηδ εντος του της αγορας περιραντηριων πορευεσθαι. Εαν δε τις ταυτα ποιη ναταγνωσθεντος αυτη εταιρειν, δανατο ζημιουσθα. Si quis Athe-*

Questi fatti , queste leggi , queste testimonianze basteranno , io spero per di

niensium corpus prostituerit , inter novem Archontas ne sorte capitor ; sacerdotium ne gerito : syndicum creari fas non esto ; magistratum nullum , sive intra , sive extra fines Atticæ , gerito , vel sorte captus , vel suffragiis creatus ; præo nullum in locum mittitor : sententiam ne dicito : in templa publica ne intrato : neque cum ceteris in pompis coronator : neque intra fori cancellos ingreditor . Si quis autem impudicitia damnatus legem hanc præterhabuerit , capite luito . (Aeschines in Timarchum) .

Io credo , che l' amor de' fanciulli presso i Greci era simile al nostro Comparatico . I doveri del Patrino pajono simili a quelli dell' Amatore presso i Greci . Egli doveva educare il fanciullo , come il patrino è dall' ecclesiastiche leggi obbligato ad educare il suo figlioccio , ed a far le veci del padre . Non voglio qui trascurare di paragonare l' opportunità dell' Attica sanzione colla feroce pena del fuoco stabilita per gli pederasti dagl' Imperatori Costanzio , Costante , e Valentiniano (Vid. Jacob. Gothofr. ad Leg. jul. de adult. 6. Cod. Theod. tit. ad Leg. jul. de

struggere un pregiudizio, che ha avuti; ed ha tuttavia tanti seguaci. Una congettura si unisce a questi argomenti per dar loro maggior forza. Se l'amor de' fanciulli fosse stato nella Grecia unito al vizio, contro del quale le leggi di queste repubbliche furono così rigorose, Socrate, il divino Socrate avrebbe egli alimentata sen-

adulti.) *Io fremo nel vedere leggi così feroci adottate così universalmente. Io fremo, allorchè veggo, che tutta la correzione fatta in Inghilterra all' antica legge si sia ristretta a permutare il fuoco colla forca (Ved. lo Stat. 25. cap. 6. d' Arigo VIII.) Io fremo più d' ogni altro nel sentire, che Giustiniano, avendo pubblicata una legge contro questo delitto, si contentò della deposizione di un sol testimonio, qualche volta di quella d' un fanciullo, e qualche volta di quella d' uno schiavo per condannare l' accusato a tutto il rigore della pena. (Ved. Procopio Istoria secreta). Pare che alcuni legislatori si sian serviti delle leggi non per prevenire i delitti, ma per trovare de' delinquenti. In fatti l' istesso Procopio dice, che i ricchi, e que' della fazione Verde erano le più frequenti vittime di questa legge (Procop. ibid.)*

za alcun mistero questa passione? Avrebbe egli palesato tanto poco riguardo per quelle leggi, ch' egli rispettava tanto? Il suo amico, il suo discepolo, il suo panegirista Platone avrebbe egli condannato con tanto orrore questo vizio, avrebbe egli chiamati omicidj del genere umano coloro, che vi si danno in preda, se il suo eroe ne fosse stato intinto (1)? Callia, Trasimaco, Aristofane, Anito, Melito, e tutti gli altri nimici di quest' Erone accusandolo di tanti supposti delitti, si sarebbero forse taciuti sul vero? Il silenzio di tutti questi nimici di Socrate, non ci dee forse prevenire in favore dell'innocenza del suo amore (2)?

Io mi son disteso troppo in questa digressione, ma l'amor della verità me lo ha prescritto.

(1) *Mi piace rapportare qui un luogo di Platone, che concorre a garantire questo nome dell' antichità da questa falsa imputazione. Abstinendum igitur a maribus jubeo. Nam qui istis utuntur, genus hominum dedita opera interficiunt, in lapidem seminantes, ubi radices agere quod seritur, nunquam poterit. Plat. de Legib. dial. 8.*

(2) *Vid. cit. Maxim. Tyr. disert. VII. r. XX. X. XI.*

T I T O L O VII.

De' delitti contro la pulizia pubblica:

Ogni nazione ha alcune leggi di pulizia, che hanno un'influenza immediata, e diretta sull'ordine pubblico. La violazione di queste formano i delitti sotto questo titolo compresi. Tali sono le leggi, che proibiscono alcune specie di azioni, che non sono da per loro stesse nocive alla società, ma che possono divenir tali per le loro conseguenze; tali quelle, che proibiscono alcuni oggetti di fasto, o di lusso; tali quelle, che han di mira il comodo pubblico, e la decenza pubblica nelle strade, negli edifizj, e nelle pubbliche piazze; tali quelle, che proibiscono le private case di dissolutezza, e di postribulo; tali finalmente quelle, che condannano l'ozio, e l'inazione in quella classe di persone, che non avendo nè proprietà, nè rendite, sono sempre pericolose per la società, e sospette alle leggi, allorchè non esercitano alcun' arte, o mestiere per provvedere alla loro sussistenza. L' Areopago in Atene, per punir l'ozio, aveva il dritto d'interrogare ogni cittadino sulla maniera, colla quale egli prov-

vedeva alla sua sussistenza (1). Una simile funzione esercitar si dovrebbe da quel magistrato d'ordine, e di pace, che noi abbiam proposto nella prima parte di questo libro. (2). La mendicità, e l'ozio negli uomini, che non hanno altro patrimonio, che quello delle loro braccia, dovrebbe esser punito dalla legge; essa dovrebbe punire quell'uomo, che perde nell'inazione la sua vigorosa gioventù, e che tende con bassezza, e viltà al ricco quella mano, che potrebbe essere utile allo Stato. Ma prima di punir l'ozio, e la mendicità essa dovrebbe estinguerne la sorgente.

Essa dovrebbe torre all'agricoltura, alle arti, al commercio quegli ostacoli, che le fan languire; essa dovrebbe dare a ciaschedun cittadino i mezzi da provvedere alla propria sussistenza con un discreto lavoro; essa dovrebbe far passare nelle

(1) Diod. L. 1. ed Erodoto L. 2. dove parlano dell'Egitto ci fan vedere la legge contro gli oziosi venuta dall'Egitto nella Grecia. Una gran parte de' popoli dell'antichità l'ha anche adottata. Veggasì Perizon. ad Aelian. var. hist. Lib. 4. C. 1. p. 328.

(2) Cap. XIX.

campagne una parte delle ricchezze, e degli uomini, che marciscono nelle città; essa dovrebbe garantire il debole, ed il povero dalle oppressioni del ricco, e del potente; essa dovrebbe diffondere le proprietà, e moltiplicare i proprietarj; essa dovrebbe correggere il sistema delle imposizioni, e de' dazj, essa dovrebbe in poche parole eseguire il gran sistema economico, che si è da noi proposto, senza del quale vi saranno sempre nello Stato gli oziosi, e mendici, e sarà sempre un'ingiustizia il punire l'ozio, e la mendicizia. Questi non son vizj naturali all'uomo. Egli dee superare un grande ostacolo, quello dell'umiliazione, e della vergogna per darvisi in preda. Se distrutte le cause, che ve lo conducono, vi è chi per un abborrimento al travaglio, e per una degenerazione di carattere preferisce l'umiliazione della mendicizia a' sudori della fatica, allora costui deve incorrere nel rigor della legge, allora la sua sanzione è giusta, allora la pena è meritata.

T I T O L O VIII.

De' delitti contro l'ordine politico.

L'Ordine politico d'uno stato è determinato dalle fondamentali leggi, che regolano la ripartizione delle diverse parti del potere, i confini di ciascheduna autorità, le prerogative delle diverse classi, che compougono il corpo sociale, i diritti, e i doveri, che da quest'ordine procedono. Lo straniero, che in una repubblica s'intrude nella concione del popolo, o si fa fraudolentemente ascrivere nel censo civile (1); il servo, il liberto, l'infat-

(1) *Alcune leggi Attiche ci faran vedere, quanto alcuni di questi delitti richiamar debbono la vigilanza del legislatore nelle Repubbliche. L'accusa di peregrinità era terribile in Atene. Demosteno (Orat. in Neeram) ci ha conservata la legge, che permetteva a ciaschedun cittadino di accusare lo straniero, che aveva illegalmente ottenuto, o si era arrogato il dritto di cittadinanza. L'istesso Demostene ci ha in altro luogo conservata la legge, ch'escludeva l'accusato dal dritto di non es-*

me, o colui che non avendo dritto al suffragio si mescola ne' comizj, stende la mano e gitta nell' urna quella frazione di un decreto, che può decidere del destino del popolo; Il candidato, che senza avere i personali requisiti dalla legge prescritti, ambisce una magistratura, e cerca di sorprendere il Popolo, il candidato che lo

ser prima del giudizio condotto nelle carceri (prerogativa, che l' Ateniese godea in altre accuse) e la pena, che veniva minacciata a questo delitto; Της της ξενιας γραφδεντας εν τω οικηματι προ τις κρισεως μενεινη και μη εξειναι εγγυητας κατασθηναι, καν μεν αλωσι, και παρα ιω δικασηριω πεπρασθαι. Peregrinitatis accusati in vincula, ante quam iudicium reddatur, conjiciuntur. Fidejussores dare iis jus non esto. Convicti apud iudices venduntur. Demost. in Timocratem. Ipperide ci ha indicata un' altra legge, che stabiliva un' eccezione per gli giudizi di questo delitto. Se l' accusato era assoluto, poteva esser accusato di nuovo di aver corrotti i giudici co' doni: Της αποφυγοντας ξενιας εξειναι τω βυλομενω παλιν γραψασθαι δωροξενιας. Absolutum iudicio peregrinitatis jus esto, cuicumque libuerit, accusare corripit muneribus iudicii. Hyperides in Aristagoram.

corrompe co' doni, colle seduzioni, o colle promesse; l' oratore, o il magistrato, che viola le leggi della concione; il cittadino, che senza giusta causa non v' interviene, il magistrato, ch' eccede i limiti del suo potere, ch' estende la sua autorità, che oltrepassa i confini della sua giurisdizione; colui, che disprezza, o si arroga (1) i privilegj dalla legge concessi ad alcuni individui, o a' diversi dello Stato (2), il cittadino, che rifiuta di servire la

(1) *Uno de' gravi delitti, che Cicerone rimprovera a Verre, è di aver fatto perire sulla croce Gavio, che, come cittadino Romano, non poteva soggiacere a questa specie di pena. Tu hui violati i dritti della patria, dice egli, disprezzando i privilegj de' suoi individui. Veggasi la sesta Verrina, dove con uno de' più brillanti tratti di eloquenza quest' immortale Oratore espone il valore di questo attentato.*

(2) *Le disposizioni delle leggi Attiche su quest' oggetto eran molte, ed ammirabili; per conoscerle il lettore potrà rivolgersi alla collezione di queste leggi fatte da Petito, Lib. 1. Tit. 1. de Legibus T. 11. de Senatusconsultis & Plebiscitis Tit. 111. de Civibus aboriginibus, & adscititiis Tit.*
 Tomo V. t

patria , o difenderla ; il guerriero , che fugge all' aspetto dell' inimico , che cerca

IV. de Liberis legitimis, nothis &c. Lib. III. Tit. I. de Senatu Quingentorum, & Concione. Tit. II. de Magistratibus ; Tit. III. de Oratorib. *Il lettore potrà anche osservare le varie leggi in diversi tempi emanate in Roma contro l' Ambito . La prima fu quella , che proibiva a' candidati l' uso della toga molto bianca , per richiamare gli sguardi del popolo . Ne cui album in vestimentum addere petitionis caussa lice- ret . Questa è rapportata da Livio Lib. IV. C. 25. , e fu emanata nell' anno ab U. C. 322. La natura istessa della proibizione indica l' innocenza de' tempi . La legge Poetelia rapportata dall' istesso Livio Lib. VII. C. 15. , e considerata da lui come la prima legge contro l' ambito , mostrava l' introduzione del male . La Bebia Emilia ; la Cornelia Fulvia ; quelle rapportate da Cicerone nel Lib. III. de Legibus , il nome delle quali si è perduto ; la legge Maria ; la legge Fabia ; la legge Acilia Calpurnia ; la legge Tullia ; la legge Aufidia pubblicata due anni dopo ; la legge Licinia ; la legge Pompea ; la legge Giulia di Cesare e la legge Giulia di Augusto , che per così dire si succedevano qua-*

nelle schiere nemiche un vile asilo , che si rende reo di diserzione ; colui , che senza il consenso della pubblica autorità milita sotto un Principe straniero ; o che ricoverandosi presso i nemici della patria , rivolge contro di essa quelle armi , che gli erano state date per difenderla ; costoro , io dico , violano l' ordine politico , e si rendono rei de' varj delitti sotto questo titolo compresi .

Alcuni di questi delitti non han luogo , che in una specie di governo ; altri han luogo in tutte . Alcuni di essi sono

si senza interruzione l' una all' altra , ci mostrano i progressi del male , la corruzione della Repubblica , e la rovina della libertà . Infelice quella Repubblica , ch' è costretta a moltiplicare , e rinnovare di continuo le leggi contro questo delitto . In questa Repubblica si avvererà la predizione di Giugurta : O urbem venalen & cito perituram , si emptorem invenerit ! Veggansi Livio oltre a' citati luoghi anche nel Lib. 40. c. 19. Id. Epit. 47. Dion. Cass. Lib. 35. p. 21. Ascon. in Cornel. & in Milon. Cic. pro Sext. cap. 36. in Vatin. c. 15. Dio. cass. Lib. 39. p. 119. ib. p. 162. e Lib. 50. p. 600. Svet. in August. Veggasi anche Sigonio de' judiciis lib. 2. cap. 50.

più perniciosi nelle Repubbliche, e meno nelle Monarchie. Alcuni turbauo maggiormente l'ordine pubblico in un Governo; ed altri in un altro. Alcuni sono più spaventevoli in un tempo, ed altri lo sono ugualmente in tutt'i tempi. Si appartiene al legislatore di osservare queste differenze, di combinarle collo stato della sua nazione, e di dedurne la misura del rigore delle sue sanzioni. Io non posso esprimermi con maggior distinzione; ma potrei io tacermi sopra un di quegli orrori della moderna legislazione, contro del quale non si può mai bastantemente inveire; ed al quale l'esame di questi delitti ci conduce? Potrei io passare sotto silenzio la ferocia, colla quale le nostre leggi puniscono uno de' minori delitti, la semplice diserzione?

Che una repubblica chiami tutt'i figli della patria al suo soccorso; che quando la sua libertà è esposta, la sua sovranità compromessa, la sua indipendenza minacciata, armi tutte le mani, che la compongono; che dichiarar, come in Atene, vile ed infame colui, che rifiuta di difenderla, che fugge, o abbandona il suo posto (1); che punisca come proditore, e

(1) Τον ασερατευτον, και τον δειλον, και τον λιποντα την ταξιν, απεχεσθαι αγορας

parricida , il traditore , che abdicando il suo dritto alla corona , prostituendo la sua gloria , e la sua dignità , vende i proprj servigj a' nemici della società , della quale è membro: essa non fa , che secondare i principj della giustizia , e quelli dell'interesse pubblico (1) . Il fuggitivo di Spar-

μητε αφανισθαι, μητ' εισιεναι εις τα ιερα τα δημοτελη. Qui militiam detremctat, aut ignavus est, aut ordinem deserit, a foro arcetor, neque coronator, neque in publica intrato templa. AEschines in Ctesiphontem. Demosth. loco cit. Τον τα σπλω αποβεβληκωτα ατιμον ειναω. Qui arma abjecerit, ignominiosus esto. Lysias in Theomnestum Orat.

(1) Τυς αυτομολυντας θανατο ζημιασθαι. Ατιμος εσω και πολεμος τυ δημυ τον Αθηναϊων, και των συμμαχοε αυτος και γενοσ . Transfugæ capite puniuntor.... Ignominiosus esto, hostisque esto populi Atheniensis, & sociorum, quum is, tum ejus liberi. La prima sanzione è rapportata da Ulpiano ad Timocratem; e la seconda da Demostene nella Filippica III. Si avverta, che qui si parla di colui, che rifuggendosi presso l'inimico, ha rivolte le armi contra la patria.

ta, e di Atene aveva goduto de' vantaggi, contro i quali egli cospirava, era concorso alla legge, che condannava alla morte il reo di quel delitto, del quale egli si rendeva colpevole, aveva avuta parte nella concione, che proferito aveva una così giusta sanzione.

Che in una Monarchia, il Monarca esiga l'istesso da' suoi sudditi; che adoperi l'istesse pene nelle stesse circostanze; che punisca coll'infamia il codardo, che rifiuta di prender le armi, o che fugge, ed abbandona il suo posto; che punisca anche colla morte colui, che va ad arrollarsi nelle schiere inimiche, per rivolgerle contro il proprio Sovrano quelle armi che avrebbe dovuto impugnare per difenderlo, in questo caso l'interesse della pubblica difesa pare che scusar potrebbe, il soverchio rigor della legge. Ma che in una Monarchia, e nel tempo di tranquillità, e di pace tra soldati vili, mercenarij, e mal pagati; tra uemini, che la frode, la seduzione, o la violenza ha condotti a vendersi per un dato numero di anni, ed a trasformarsi in guerrieri; tra esseri che non conoscono altro sentimento, se non quello dell'indigenza, che li fa languire, e della schiavitù, che gli opprime: che in queste circostanze, io dico,

si minacci, nel caso di diserzione, la pena di morte a questi spettri, a questi fantasmi armati; che si conduca sopra di un patibolo l'infelice, che non potendo reggere alle molestie della fame, della nudità, e della servitù, ha cercato di riacquistare la perduta libertà, e quel vigore, che non le fatiche della guerra, ma l'ozio delle guarnizioni, i cenci, che lo cuoprivano, e la scarsezza del cibo avevano fatto perdere al suo corpo mal vestito, e mal nudrito; che la paterna mano del padre della patria sottoscriva il decreto di morte di quest'infelice, che osservato da alcuni aspetti, non si può dire di alcun delitto, la natura fremere, e tutti gli sforzi della più seduttrice eloquenza non basterebbero a scusare quest'orribile ingiustizia. Ma chi il crederebbe? Nel mentre, che un Ministro illuminato, e savio ha fatto abolire la pena di morte pe' disertori in una Monarchia militare (1) il Congresso delle Province unite d'America l'ha intimata a' bravi, e liberi suoi difensori. Un giovane di 22. anni fu il primo a subire il decreto di una legge, della quale le Potenze istesse fondate sul

In Francia sotto il ministero del conte di Saint. Germain.

drutto della spada oggidì arrossiscono : Nella Città de' Fratelli ; in un campo ornato da' vesilli della libertà , tra' difensori arditi di una contrastata indipendenza dovranno dunque penetrare anche i vizj delle nostre leggi ? L' impero dell' errore dovrà dunque passare da un emisfero all' altro , e supperare gli argini de' lumi , e delle virtù ? Lo Stendardo della libertà dovrà dunque essere ugualmente imbrattato di sangue , che lo scettro del dispotismo ? Gli uomini . che hanno spezzate con una mano le catene della servitù ; non isdegheranno dunque di fare sfolgorar coll' altra il pugnale , di cui si arma il carnefice No : l' Assemblea rispettabile , che proferì questa terribile sanzione , non isporcherà sicuramente il nuovo codice , che prepara , con questa legge ingiusta . Essa troverà nel patriotismo , e nell' onore il sostegno del coraggio della costanza , e del valore : e nell' infamia , la pena opportuna della viltà , e della diserzione .

Non togliamo la vita al fuggitivo , ed al vile , dice Platone , ma rendiamogliela penosa coll' ignominia , e lunga coll' escluderlo per sempre dall' onore di difender la patria , e di perire per essa (1).

(1) *Sed quænam abiectio armorum*

Savj e gloriosi Pensilvani , perchè invece di seguire le massime di questo repubblicano antico dovrete voi piuttosto preferir loro quelle dettate dal dispotismo , e ricevute dalla servitù ? Perchè e nella guerra , e nella pace , e nel foro , e nel campo non vi dovrete voi ugualmente ricordare , che sieti liberi , che avete comprata la vostra libertà col vostro sangue ; che avete sconosciuta la vostra ma-

damnato, & a virili fortitudine degenerato pœna congrua erit? præsertim quum impossibile sit huiusmodi in contrarium commutari, ut Cœnæ Thessalum ferunt divina quadam vi in naturam viri ex fœmina commutatam. Abjectiori enim armorum contrarium maxime conveniret, ut in mulierem ex viris translatus, sic puniatur. Nunc vero quoniam id fieri non potest: proximum aliquid excogitemus, ut postquam ille usque adeo vivendi cupidus est, deinceps nullum periculum subeat, sed reliquam vitam, & quidem quam longissimam improbus, & cum dedecore vivat. Hoc igitur lex sit. Eo, qui arma turpiter projecisse damnatus est, nec imperator, neque præelectus aliquis pro milite unquam utatur, nec in aciem recipiat. Plat. de Legib. Dial. xii.

dre per le ingiustizie de' vostri fratelli, che avete proscritte le antiche leggi, che vi regolavano, perchè vi opprimevano; che avete scosso un giogo troppo pesante per la vostra fierezza, ma che sarebbe sembrato leggiero agli altri popoli, che hanno avuta la disgrazia di perdere fin' anche la memoria della loro dignità?

Perchè nel formare il gran codice, che da voi si attende, non vi dovreste voi ricordare, che voi siete nel gran continente, che abitate l'unico deposito della libertà, ed il più tristo esempio pel dispotismo, e per la tirannide? Ignorate voi forse, che una legge, come questa, offrirebbe al vile partegiano del dispotismo un mezzo da calunniare la libertà; che gli errori degli uomini liberi sono spiati, e numerati da coloro, che non vogliono, che gli uomini sian liberi; che ogni abuso dell'uguaglianza in una regione è un pretesto per distruggerla in un'altra; che i più gran mali della servitù sono fortificati, e rassodati da' più piccioli inconvenienti della libertà? Nel mentre, che il giovane disertore era da voi condotto al patibolo, credete voi che il difensore dell'antica dipendenza sia rimasto muto a questo spettacolo? Credete voi, che egli non abbia profittato di questa occasione, per inaffiare i semi della servitù nel cuo-

Fe de' vostri concittadini? Credete voi che a mille leghe di distanza, quando la notizia di quest'atroce condanna pervenne nelle Monarchie dell'Europa, il cortigiano infame, ed il servo vile non abbian detta: „ ecco ciò, che avviene nell'America indipendente, in questo governo libero, che fa l'oggetto dell'ammirazione dell'entusiasta e del fanatico! Schiavi fortunati, avrà ancor detto, ardite ora di lagnarvi, che io disprezzo le leggi, e la libertà. Sotto un despota, voi potete sperare d'intenerire il vostro padrone: ma chi placherà la legge, se la virtù istessa del Magistrato è di renderla inflessibile?

Cittadini liberi dell' indipendente America, voi siete troppo virtuosi, e troppo illuminati per non ignorare, che conquistando il dritto di governarvi da voi medesimi, voi avete contratto agli occhi dell' universo il sacro dovere di esser più savj, più moderati, e più felici di tutti gli altri popoli. Voi dovrete dar conto al tribunale del genere umano di tutt' i sofismi, che i vostri errori potrebbero produrre contro la libertà. Guardatevi dunque del fare arrossire i suoi difensori, e dal far parlare i suoi nemici.

C A P O XLVIII.

QUARTA CLASSE

De' delitti contrò la fede pubblica.

U n' appendice de' delitti contro l' ordine pubblico vien formata da quelli contro la fede pubblica. Servirsi del deposito della pubblica confidenza, per violare que'doveri, che dipendono da questo deposito istesso, è il carattere de' delitti in questa classe compresi. I delitti de' magistrati e de' giudici contro la giustizia pubblica, potrebbero essere anche in questa classe allogati. Ma siccome essi riguardavano più da vicino quell' oggetto noi abbian creduto doverli piuttosto inserire sotto il titolo de' *delitti contro la giustizia pubblica*. Il lettore, che seguirà attentamente il corso delle mie idee, vedrà l'ordine occulto, che io serbo in questa nuova *classificazione* de' delitti, e troverà il filo che mi conduce in questo laberinto immenso.

Il peculato negli amministratori, o ne' depositarj delle pubbliche rendite (1);

(1) *Veggasi nell' antecedente capo il Titolo v.*

il delitto di *falso* ne' notaj, o ne' pubblici scrittori (1); la falsificazione, o alterazione delle monete nelle persone incaricate del pubblico conio (2); la violazione de' secreti dello stato nella persona pubblica, che ne è depositaria (3); l'abuso del suggello del sovrano in colui, che lo custodisce; la frode del tutore sul suo pupillo; il fallimento fraudolento di un pubblico negoziante, sono i delitti, che in questa classe si comprendono.

(1) *Questo delitto è punito colla perdita della mano nella più gran parte de' Codici d' Europa. Ma la mutilazione delle membra non dovrebbe aver luogo in una legislazione, nella quale l'umanità regolasse la sanzion penale. Questa pena è stata dagli Egizj introdotta. Vedi Diod. Lib. 1. p. 89.*

(2) *Questa merita una pena migliore, che non merita il falsificato re delle monete, che non è impiegato nella zecca. Nel dritto Romano si trova anche questa distinzione. Veggasi la L. Sacrilegii 9. §. 1. D. ad Leg. Iul. Peculat. e L. 2. C. de fals. mon.*

(3) *L' istesso legislatore che stabilì nell' Egitto la perdita della mano pel delitto poco anzi menzionato, stabilì la perdita della lingua pel violatore del pubblico secreto. Diod. ibid.*

L'immensità della materia, che ho per le mani, e la brevità, della quale mi ho fatta una legge, ma che violo sovente, quando il sentimento mi trasporta, non mi permette d'indicare alcune mie idee relative alla natura di questi delitti. Io le immolo volentieri a questa penosa brevità; ma non potrei senza rimorso omettere quelle, che riguardano l'ultimo di questi delitti, il fallimento fraudolento. Il motivo, pel quale non posso tacerle, è di riparare ad un mio errore istesso.

Nel secondo libro di quest'opera, parlando dell'ostacolo, che oppone al commercio la frequenza de' fallimenti, ed indicando un nuovo piano, che tener si dovrebbe per prevenirli, ed una nuova sanzione che si dovrebbe adoperare per punirli, io proposi l'*inustione* sulla fronte del reo, che indicar dovesse colle iniziali lettere del suo delitto, la sua infamia, e la sua mala fede; e dissi, che ornato di questi fregi, si lasciasse libera la sua persona, e si restituisse alla società l'infame (1). Le ulteriori meditazioni fatte sul sistema penale mi obbligano a pentirmi di questo involontario errore.

(1) *Nel secondo Lib. Cap. XXXIII*

La legge, come si è da noi osservato (1), non deve adoperare l' inustione, se non in que' delitti, ne' quali questa pena combinar si può colla morte, o colla perdita perpetua della libertà. Un uomo, che porta sulla sua fronte il segno della sua ignominia, dee divenire un mostro subito, che è lasciato in libertà. Sicuro di non poter mai più acquistare la confidenza de' suoi simili in qualunque parte della terra, che egli vada, egli non ha che a scegliere tra un volontario e perpetuo carcere, o a darsi in preda a' più esecrabili delitti. Nel primo caso la legge, che gli rende la libertà, non gli fa alcun beneficio; nel secondo lo dispone a nuovi supplizj, e dà nel tempo istesso alla società un uomo, che non può aver altro interesse, altro oggetto, se non quello di offenderla. Alla pena da noi proposta bisognerebbe dunque aggiugnervi quella della perdita perpetua della personale libertà.

Questo delitto, come tutti gli altri, essendo suscettibile di varj gradi, il legislatore non dovrebbe adoperare la proposta pena, che per quello commesso col massimo grado di dolo. Il fallimento non frau-

(2) *Nel Capo XLI. di questo terzo libro . . .*

dolento, ma proceduto dalla violazione di quelle suntuarie leggi, che noi proponemmo nel citato luogo, meritar dovrebbe una pena molto a questa inferiore, giacchè non dovrebbe considerarsi, che o nel primo grado di dolo, o nel massimo di colpa. Il legislatore dovrebbe dunque fissar le proporzionate pene per li tre gradi di colpa, e per li tre gradi di dolo. Egli potrebbe adoperare l' inustione colla perdita perpetua della libertà pel massimo grado di dolo; la perdita perpetua della libertà, e la semplice infamia, senza l'inustione, pel secondo grado di dolo; la semplice infamia, e la perdita della libertà per un dato tempo pel terzo; l'esclusione da tutte le cariche, e dignità civili, colla perdita della libertà per un minor tempo, pel massimo grado di colpa; la semplice esclusione dalle cariche e dignità, pel secondo grado di colpa; e finalmente la sola perdita della libertà per un ristretto tempo per l' infimo grado di colpa. Si apparterrebbe quindi a' giudici l' esaminare secondo i proposti canoni, al quale de' sei gradi riferir si dovrebbe il fallimento, del quale render dovrebbero il giudizio. La speculazione ardità non dovrebbe però mai entrare in alcuno di questi gradi. L' energia del negoziante non dev' essere indebolita dallo spavento della pena; è ba-

stante quella, che dipende dalla cosa istessa. Il legislatore non dee punire, che la negligenza, o la frode. Io prego colui, che legge, di richiamare alla sua memoria ciò, che su quest' oggetto ho pensato, e di combinarlo colla correzione, che quì ne ho fatto, per vedere quello, che si dovrebbe modificare, e quello, che lasciar si dovrebbe in tutta la sua integrità.

C A P O XLIX.

Q U I N T A C L A S S E

De' delitti contro il dritto delle Genti.

LUso, ed il consenso tacito delle nazioni hanno introdotte e adottate alcune regole dipendenti dall'applicazione de' generali principj della ragione, per dirigere la reciproca loro condotta, per fissare i doveri, e i dritti di un popolo verso un altro popolo, e dare alle nazioni, che sono tra loro indipendenti, alcuni morali vincoli, che non potrebbero essere da alcuna di esse spezzati, senza dare all' altra il dritto di armarsi contro di lei, e di farle sperimentare co' mali della guerra la tacita sanzione di questa universale legge. L' aggregato di queste regole forma quello che si chiama *dritto delle genti*,

Tom. V v

La custodia di questo dritto tra i diversi popoli è affidata alle squadre ed agli eserciti; ma la custodia di questo dritto tra gl' individui di ciascheduna nazione dev' essere affidata al governo, ed alle leggi.

Se un cittadino viola uno de' doveri dipendenti da questa universale legge, si appartiene al governo di punirlo come conviene per conservar la pace sulla terra; poichè invano una nazione cercherebbe di osservarla religiosamente, quando i suoi individui potessero impunemente violarla. L' impunità di un delinquente, che ha violato il dritto delle genti, può fare di un delitto particolare un delitto universale; può rendere il Sovrano complice del suo attentato; può richiamare la guerra nello Stato, può far piombare sul capo di tutt' i suoi concittadini quella pena, ch' egli solo meritata avrebbe pel suo delitto. Se se ne eccettui la Britannica legislazione, ne' codici criminali dell' Europa non vi sono pene stabilite per questi delitti. Il governo arbitrariamente li punisce, senzachè vi sia una legale sanzione. Ma questo metodo non potrebbe essere serbato in un nuovo codice, l' oggetto principale del quale fosse d' innalzare l' edificio della libertà civile sulle rovine dell' arbitrario potere, e sulla sicura base delle leggi. Ecco perchè nella ripartizione

de' delitti, non ho voluto trascurare di collocare in una particolar classe i delitti contro il dritto delle genti. Noi li ridurremo a cinque oggetti: 1. All' abuso del potere verso l'estere nazioni in coloro, che comandano, e dirigono un esercito; 2. alla violazione de' dritti degli ambasciatori o rappresentanti; 3. alla violazione del *salvo condotto*, 4. alla trasgressione di qualche particolare trattato della propria nazione con un' altra; 5. alla pirateria.

1. Senza distrarci dal nostro argomento; senza esaminare i motivi, ne' quali un popolo può mover guerra ad un altro popolo, noi possiamo asserire con sicurezza, che al solo Sovrano si appartiene il dritto di dichiararla. Se il Generale, o il Duce, abusando dunque del suo potere, rivolge di sua propria autorità le armi contro un Popolo, che il suo Sovrano dichiarato non aveva per suo inimico, egli diviene reo del massimo de' delitti, che in questa classe si comprendono. Platone vuole, che il reo di questo delitto venga condannato alla morte (1), e questa sanzione

(1) *Si quis consilio suo, absque auctoritate communi, pacem iniicit, aut bellum movit ultimo supplicio condemnetur.*

dovrebbe essere adottata anche in un codice, ove la massima moderazione fosse nelle pene serbata.

Le sevizie contro i prigionieri, proibite dalle adottate leggi della guerra, formano l'altro delitto del Generale, o del Duce contro il dritto delle genti, la principale legge del quale è di farsi nella pace il maggior bene, e nella guerra il minor male, che si può. L'umanità, che il cristianesimo, e i progressi della coltura de' popoli dell' Europa hanno introdotta in questa parte del dritto delle genti dev' essere vigorosamente appoggiata, e sostenuta dalle particolari leggi di ciascheduna nazione. Il Duce, che le viola, dev' esser considerato come un mostro dalla nazione istessa, che difende. Egli espone i suoi difensori alle calamità, ed alle sevizie, ch' egli ha fatte ferocemente soffrire agl' innocenti, ed infelici suoi prigionieri. Ciò, ch' è avvenuto nell' ultima guerra è una trista pruova di questa verità.

Vi sono finalmente molti altri stabilimenti riconosciuti, e adottati da tutte le

tur. Quod si pars aliqua civitatis id tentavit, hujus rei auctores a militiæ imperatoribus tracti in judicium, & damnati morte plectantur. Plat. de legib. Dial XII.

potenze, sulla condotta da tenersi verso gl' inimici, o gli stranieri, così sul mare, come sulla terra, da coloro, che comandano le navi, o le truppe, che per brevità io non rapporto. Le trasgressioni di questi stabilimenti formano tanti delitti contro il dritto delle genti, a' quali il legislatore stabilir dee le pene proporzionate alla natura, ed all' importanza della trasgressione.

2. I rappresentanti dell' estere nazioni, hanno in tutt' i tempi, ed in tutt' i luoghi esatta quella venerazione, godute quelle immunità; ottenuti que' riguardi, che si dovrebbero al Sovrano istesso, che rappresentano.

Violare i dritti degli Ambasciatori, dice Tacito, è violare quelle regole, che sono osservate, e rispettate anche tra gl' inimici (1). Cicerone crede, che si violi l' umano, ed il Divino dritto, violandosi quello degli Ambasciatori, e de' Legati (2). Ammiano Marcellino ci ha conservata

(1) *Hostium quoque jus, & sacra legationis, & fas gentium rupistis. Annal. Lib. 1 Cap 42. n. 3. Legatorum privilegia violare, rarum est inter hostes. Hist. Lib. V.*

(2) *Sic enim sentio jus legatorum,*

la religiosa opinione degli antichi riguardi a quest' oggetto . Essi credevano , che la divinità fosse inesorabile per questo delitto , e che le furie ministre della sua vendetta non lasciassero mai di tormentare il mostro , che se n' era reso colpevole (1). Basta leggere la dipintura , che fa Livio dell' attentato de' Fidenati , per vedere l' orrore , che gli antichi avevano per questo delitto (2).

Ne' nostri giorni l' uso introdotto presso tutte le nazioni dell' Europa di reciprocamente spiarsi per mezzo degli Ambasciatori , e de' Ministri , fissando in ogni Stato , dove più , e dove meno , un considerabile numero di rappresentanti , richiamar deve anche una maggior vigilanza delle leggi , affinchè vengano i loro dritti rispettati , essendo anche maggiore il numero delle combinazioni , che cagionar ne potrebbero la violazione . Colui che attentava sulla vita dell' Ambasciatore , colui che insulta , ed oltraggia la sua persona co' fatti ,

quum hominum praesidio munitum sit etiam divino jure esse vallatum. Cicer. O-rat. de Harusp. C. 16.

(1) *Ultrices legatorum dirae, violationem juris gentium prosequantur.*

(2) *Ved. Liv. 1. Decad. Lib. 1v.*

o co' detti ; il magistrato , o il ministro della giustizia pubblica , che non rispetta le sue immunità così personali come reali , così del rappresentante istesso , come di coloro , che formano il suo seguito , si rendono rei di tanti delitti contro il dritto delle genti . Il valore di questi delitti essendo diverso , diverse ne debbono anche esser le pene .

Le leggi debbono dunque distinguere tutti questi delitti per ben distinguerne le pene , e siccome , se se ne eccettui la persona del Re in una Monarchia , o del primo magistrato del popolo in una Repubblica , non vi è persona , l' offesa della quale possa produrre sì gravi mali in uno Stato , quanti ne può produrre l' offesa recata al rappresentante d' un' estera Potenza , così è giusto , che la sanzion penale di questi delitti sia più severa , giacchè la principal misura delle pene dee determinarsi dall' influenza , che ha il patto , che si viola , sull' ordine sociale (1). 3. La vio-

(1) *In Inghilterra per lo Statuto 7. Cap. 12. della Regina Anna , se in virtù di un processo , un ambasciatore , o alcuno degl' individui della sua casa venisse arrestato , o sequestrati i suoi effetti , il processo è pleno jure dichiarato nullo*

lazione del *salvo condotto* è l'altro delitto contro il dritto delle genti. La pace è la prima legge delle nazioni, e la guerra n'è uno de' maggiori mali. Tutto quello dunque, che contribuisce a conservare, o a ristabilire la pace in uno Stato, dev'esser religiosamente praticato. Il *salvo condotto*, che si dà a coloro, che vengono dall'estere Potenze commessi per quest'im-

dalla legge, e tutti coloro, che vi hanno avuta parte, sono dichiarati violatori della legge delle nazioni, e perturbatori del riposo pubblico, e puniti come tali. Nel caso poi di un'offesa enorme, la legge non ha stabilita una pena particolare, ma ha dato a' tre principali giudici del Regno un potere illimitato di proporzionare la pena all'altraggio. Questa indeterminazione di pena non è per altro degna della Britannica costituzione. In qualunque delitto bisogna, che il cittadino sappia a quali rischj si espone commettendolo, e la fissazione della pena deve in qualunque delitto esser sempre l'opera della legge, e mai del magistrato, o del giudice. Questa lunga, e penosa ripartizione de' delitti, che io fo, sarebbe inutile, se destinata non fosse a conseguire questo grand'oggetto.

portante oggetto , rende per così dire sacre le loro persone . La violazione del *salvo condotto* è stato dunque con ragione considerato sempre come uno de' più gravi , e de' più funesti delitti .

4 Due nazioni possono contrarre tra loro alcune obbligazioni , che non dipendono dall' universale dritto delle genti ; ma da un particolare trattato ; e queste obbligazioni possono alle volte essere di tal natura , che un individuo può violarle . Tali sarebbero quelle di una nazione , che si obbligasse con un' altra a non fare un dato commercio in un dato luogo ; a non innalzare degli argini ad un fiume , che le separa , quando questi minacciar potrebbero la rovina del confinante popolo ; a non pescare in un dato luogo ; e tante altre a queste simili , nelle quali non si richiede la forza pubblica per violarle , ma la forza individua può bastare a trasgredirle . Queste trasgressioni entrano anche nella classe de' delitti contro il dritto delle genti , giacchè il dritto delle genti è quello , eh' esige la religiosa osservanza de' trattati .

5 La pirateria è finalmente l'ultimo , ma forse uno de' più gravi delitti , che in questa classe si comprendono .

Questo delitto pernicioso in tutt' i tempi lo è oggi maggiormente divenuto

per l'influenza, che ha il commercio sulla prosperità de' popoli. Fortunatamente è divenuto molto raro nell'Europa, perchè tutte le potenze han conosciuto l'interesse, che vi era di allontanarne i rispettivi loro sudditi.

Ma ch' il crederebbe? nel mentre; che le leggi colla maggior severità lo puniscono nel tempo di pace, i governi stolatamente lo fomentano nel tempo di guerra. Essi abituanò gli uomini ad un delitto, che le loro leggi cercano di prevenire, e gli avvezzano ad un mestiere, che dovrebbe essere il più detestato tra gl'uomini civili, e colti.

I gravi danni, che gli *Armatori* han fatto soffrire in quest'ultima guerra, particolarmente alle nazioni dell'uno, e dell'altro Emisfero; il poco vantaggio, che ne hanno raccolte le nazioni istesse, da' porti delle quali sono stati spediti, i progressi che fa il sistema della neutralità armata: sono tante cause, che ci danno un motivo da sperare, che una nuova legge sarà ben presto aggiunta al comune dritto delle genti, colla quale sarà proibito alle belligeranti nazioni, di ricorrere nell'avvenire a quest'infame mezzo di nuocere a' loro inimici a spese dell'universale tranquillità


Fine del Tomo V.

INDICE

C ap. XXXV. <i>Del rapporto delle pene co' diversi oggetti, che compongono lo Stato di una Nazione.</i>	pag. 3.
Cap. XXXVI. <i>Proseguimento della stessa Teoria.</i>	45
Cap. XXXVII. <i>Del delitto in gener.</i>	37
Cap. XXXVIII. <i>Della misura de' delitti.</i>	111
Cap. XXXIX. <i>Della proporzione tra' delitti, e le pene.</i>	113
Cap. XL. <i>Appendice all' antecedente capitolo.</i>	126
Cap. XLI. <i>Eccezione.</i>	145
Cap. XLII. <i>De' delitti pubblici, e delitti privati.</i>	148
Cap. XLIII. <i>Divisione generale de' delitti.</i>	151
Cap. XLIV. <i>Prima Classe: De' Delitti contro la Divinità.</i>	157
Cap. XLV. <i>Seconda Classe. de' delitti contro il Sovrano, e prima d'ogni altro Esposizione dell' antica e moderna legislazione riguardo a quest' oggetto.</i>	170
Cap. XLVI. <i>Proseguimento dell' istesso soggetto su quello, che si dovrebbe fare.</i>	208

Cap. XLVII. Terza Classe. De' delitti <i>che si commettono contro l'ordine pubblico.</i>	234
Tit. I. De' delitti contro la giustizia pubblica.	235
Tit. II. De' delitti contro la tranquillità, e sicurezza pubblica.	246
Tit. III. De' delitti contro la salute pubblica.	256
Tit. IV. De' delitti contro il commercio pubblico.	260
Tit. V. De' delitti contro l'erario pubblico.	269
Tit. VI. De' delitti contro la continenza pubblica.	273
Tit. VII. De' delitti contro la polizia pubblica.	284
Tit. VIII. De' delitti contro l'ordine politico.	287
Cap. XLVIII. Quarta Classe. De' delitti contro la fede pubblica.	300
Cap. XLIX. Quinta Classe. De' delitti contro il dritto delle genti.	305

88907



BIE